



PROVINCIA DI PIACENZA

N. 199 Reg. Del.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

ADUNANZA DEL 04/10/2013

Oggetto: PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DEL COMUNE DI ALSENO ADOTTATO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 21.4.2009 E CONTRODEDOTTO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 11.3.2013: INTESA ESPRESSA AI SENSI DEL COMMA 10 DELL'ART. 32, DELLA L.R. N. 20/2000, NONCHE' PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I. E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

L'anno DUEMILATREDICI addì QUATTRO del mese di OTTOBRE alle ore 09:00 si è riunita la Giunta Provinciale appositamente convocata.

All'appello risultano:

TRESPIDI MASSIMO	PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	Presente
PARMA MAURIZIO	VICE PRESIDENTE	Assente
BARBIERI PATRIZIA	ASSESSORE	Presente
BURSI SERGIO	ASSESSORE	Presente
DOSI MASSIMILIANO	ASSESSORE	Presente
GALLINI PIERPAOLO	ASSESSORE	Presente
GHILARDELLI MANUEL	ASSESSORE	Presente
PAPARO ANDREA	ASSESSORE	Presente

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE FERDINANDO FERRINI.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. MASSIMO TRESPIDI in qualità di PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Su relazione dell'Assessore BARBIERI PATRIZIA.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

* La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata, con 7 voti favorevoli e 0 voti contrari

espressi per alzata di mano, per il merito e successivamente e separatamente per l'immediata eseguibilità.
Vi sono 0 astenuti.

Proposta n. SRURBANI 2013/2238

Oggetto: PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DEL COMUNE DI ALSENO ADOTTATO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 21.4.2009 E CONTRODEDOTTO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 11.3.2013: INTESA ESPRESSA AI SENSI DEL COMMA 10 DELL'ART. 32, DELLA L.R. N. 20/2000, NONCHE' PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I. E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

LA GIUNTA

Premesso che:

- il Comune di Alseno ha avviato il processo di adeguamento della propria strumentazione urbanistica ai contenuti della Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, approvando con deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 17.5.2007 il Documento Preliminare finalizzato all'elaborazione del Piano Strutturale Comunale (brevemente PSC) e convocando per il giorno 12.7.2007 la prima seduta della Conferenza di pianificazione per acquisire, su tale Documento, valutazioni e proposte;
- i partecipanti alla Conferenza di pianificazione, i cui lavori si sono conclusi il 19.12.2008, hanno fornito al Comune i propri contributi in merito agli elaborati presentati, come risulta dal verbale conclusivo dei lavori;
- la valutazione dell'Amministrazione provinciale sui documenti di pianificazione preliminari al PSC è stata espressa con deliberazione di Giunta n. 86 del 25.2.2009;
- a conclusione del processo concertativo svolto, il Comune di Alseno, con deliberazione del Consiglio n. 8 del 21.4.2009, ha adottato, ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000, il PSC sul quale questa Giunta, con deliberazione n. 474 del 9.10.2009, ha formulato riserve;
- il Comune di Alseno, ai sensi dell'art. 32 della L.r. n. 20/2000, con la deliberazione consiliare n. 4 del 11.3.2013, si è espresso sulle riserve formulate dalla Provincia al PSC e sulle osservazioni pervenute, richiedendo l'Intesa alla Provincia con nota n. 2277 del 23.3.2013 (registrata in data 25.3.2013 al n. 22350 di protocollo provinciale);
- dalla verifica di completezza della documentazione pervenuta è emersa la necessità di richiedere integrazioni e pareri al Comune di Alseno con conseguente interruzione dei termini prescritti, come da note prot. prov.le n. 28701 del 17.4.2013 e n. 42150 del 12.6.2013 allo stesso inoltrate;
- tali integrazioni e pareri sono pervenuti in allegato alla nota comunale n. 5201 del 23.7.2013 (pervenuta al prot. prov.le n. 52618 del 30.7.2013) e pertanto ha ripreso a decorrere per intero il termine di 90 giorni assegnato alla Provincia per l'adozione del presente atto che, quindi, scade il giorno 28.10.2013;

Acquisiti agli atti i seguenti pareri:

- ARPA – Sezione provinciale di Piacenza, nota n. 9402 del 27.8.2009 (pervenuta il 31.8.2009, prot. prov.le n. 66348);
- Azienda USL – Dipartimento di Sanità Pubblica, nota n. 52528 del 28.8.2009 (pervenuta il 2.9.2009, prot. prov.le n. 66916);
- Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna, nota n. 9889 del 10.9.2009 (pervenuta in allegato alla citata nota comunale n. 2277/2013);
- Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, nota n. 3224 del 24.6.2013 (pervenuta il 24.6.2013, prot. prov.le n. 45713);
- Regione Emilia-Romagna – Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, nota n. 174899 del 11.7.2013 (pervenuta in allegato alla citata nota comunale n. 5201/2013);
- Consorzio di bonifica di Piacenza, nota n. 4625 del 10.6.2013 (pervenuta in allegato alla citata nota comunale n. 5201/2013);

Acquisiti inoltre agli atti:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 77 del 11.9.2010 relativa alla Valutazione di incidenza nei confronti del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) denominato IT40200003 "Torrente Stirone", sul cui Studio di incidenza si era preventivamente espresso il Parco Fluviale Regionale dello Stirone con determinazione del Direttore n. 11 del 12.8.2010;
- le copie delle osservazioni presentate al Comune nella fase di deposito e pubblicazione del Piano;

Dato atto che:

- in virtù delle disposizioni contenute nel comma 10 dell'art. 32 della L.r. n. 20/2000, compete alla Giunta provinciale esprimere l'Intesa richiesta dal Comune esercitando il potere di subordinare tale atto all'inserimento nel PSC delle modifiche necessarie per soddisfare le riserve formulate, ove le stesse non risultino superate, ovvero per rendere il Piano controdedotto conforme agli strumenti della pianificazione di livello sovraordinato;
- inoltre, con riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, la Provincia, in veste di autorità competente, è tenuta ad esprimersi in merito alla valutazione ambientale del Piano in argomento nell'ambito dell'esame complessivo dello stesso, dando specifica evidenza a tale valutazione, previa acquisizione dei pareri da parte delle Autorità ambientali e delle osservazioni presentate durante la fase di deposito e partecipazione;
- gli atti comunali con i quali il Piano viene approvato dovranno dar conto, con la dichiarazione di sintesi, degli esiti della valutazione ambientale, illustrare come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nel Piano e indicare le misure adottate in merito al monitoraggio;
- inoltre, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, la Provincia è tenuta, in questa sede, ad esprimere anche il parere sismico in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni del PSC con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico;
- la disciplina regionale inerente al rilascio del parere sismico stabilisce, nel caso di intervento della Provincia nel procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali, l'espressione del parere in argomento contestualmente all'esame di sua competenza sui predetti strumenti di pianificazione;

Esaminata l'istruttoria svolta dal Servizio Urbanistica e Attività Estrattive e, in particolare:

- il documento denominato "Allegato 1 – Alseno, elaborati PSC", allegato n. 1 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante, contenente l'elenco degli elaborati sulla cui base è stata svolto l'esame istruttorio;
- il documento denominato "Allegato 2 – Alseno, Intesa PSC", allegato n. 2 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale ed integrante, contenente le valutazioni in merito alle controdeduzioni del Comune di Alseno nonché la proposta conclusiva contenente le condizioni e le prescrizioni inerenti alle modifiche da introdurre obbligatoriamente nel Piano cui è subordinata l'Intesa;
- il documento denominato "Allegato 3 – Alseno, elenco osservazioni presentate", allegato n. 3 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale ed integrante, contenente tutte le osservazioni presentate al Comune da parte di privati;
- il documento denominato "Allegato 4 – Alseno, parere motivato VAS", allegato n. 4 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante, contenente il parere motivato positivo con prescrizioni;

Ritenuto, in questa sede, di:

- condividere l'istruttoria svolta, esprimendo al Comune di Alseno l'Intesa in merito alla conformità del PSC agli strumenti della pianificazione sovracomunale, alle condizioni e con le modifiche agli elaborati del Piano stesso (elencati in allegato n. 1) riportate nell'allegato n. 2 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante, dando atto che i contenuti dell'Intesa hanno carattere vincolante per il Comune che, a norma dell'art. 32, comma 11, della L.R. n. 20/2000, è quindi tenuto ad approvare il PSC in conformità alla medesima;
- esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 152/2006, come modificato dai Decreti legislativi n. 4/2008 e n. 128/2010, parere motivato VAS positivo sul PSC con le prescrizioni indicate nell'allegato n. 4 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante;

Ritenuto altresì di esprimere, con riguardo al parere di cui all'art. 5 della L.R. n. 19/2008 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico", in merito alla compatibilità delle previsioni del PSC con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio:

- relativamente all'ambito di riqualificazione ubicato in corrispondenza della SS9 Via Emilia, loc. Il Villaggio, parere sismico sfavorevole per le motivazioni espresse nelle valutazioni conclusive riferite alla riserva n. 61;
- relativamente a una parte dell'ambito residenziale 1 di Cortina, parere sismico sfavorevole per le motivazioni espresse nelle valutazioni conclusive riferite alla riserva n. 19;
- relativamente ai rimanenti contenuti del Piano, parere sismico favorevole subordinato al recepimento delle valutazioni conclusive riferite alle riserve n. 4, 6, 19, 38, 39, 71, 72, 73 e 79 relativamente all'art. 33 e all'art. 36;

Tenuto conto, a supporto della presente decisione, delle motivazioni contenute negli allegati n. 2 e n. 4 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale ed integrante e richiamate le considerazioni svolte

nella Relazione (in atti), comprese le valutazioni svolte a supporto della formulazione della proposta di parere sismico;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", modificata, da ultimo, dalla L.R. 6 luglio 2009, n. 6;
- il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- il D.lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come modificato dal D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" e, da ultimo, dal D. lgs. 11 agosto 2010 n. 128;
- L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"
- la L.R. n. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", modificato e integrato;
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 dell'allora Settore *Risorse finanziarie e patrimoniali* recante "Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990";

Visti i seguenti provvedimenti regionali a carattere generale:

- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla Conferenza di pianificazione, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 4 aprile 2001, n. 173;
- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;
- la deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l'attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani territoriali di coordinamento provinciale;
- la circolare regionale "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.r. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, correttivo della Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"";
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 2 maggio 2007, n. 112, (pubblicata nel BUR n. 64 in data 17 maggio 2007), recante "Approvazione dell'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L.R. n. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", in merito a "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica" (proposta della G.R. in data 10.01.2007, n. 1)";

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001);
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di

Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;

- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale approvata con atto dal Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, e sottoposto a variante approvata dal Consiglio provinciale il 14 luglio 2003 con deliberazione n. 83 e a successive varianti di cui una approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12 aprile 2006 e l'altra con deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 del 21 dicembre 2012;
- Piano provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR) approvato dal Consiglio provinciale con atto n. 98 del 22 novembre 2004;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dal Dirigente del Servizio Urbanistica e Attività Estrattive in ordine alla regolarità tecnica;

Atteso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che il presente provvedimento deliberativo, non investendo profili contabili in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessita del parere di regolarità contabile;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto;

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante la necessità di trasmettere tempestivamente il provvedimento medesimo al Comune di Alseno per le successive determinazioni di competenza;

DELIBERA

Per quanto indicato in narrativa:

1. di esprimere l'Intesa al Comune di Alseno in merito alla conformità del PSC (adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 21.4.2009, controdedotto con deliberazione dello stesso Consiglio n. 4 del 11.3.2013) agli strumenti della pianificazione sovracomunale, alle condizioni e con le prescrizioni inerenti alle modifiche da apportare al Piano riportate nell'allegato n. 2 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante (denominato "Allegato 2 – Alseno, Intesa PSC"), che specificamente si approva;
2. di esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 152/2006, come modificato dai Decreti legislativi n. 4/2008 e n. 128/2010, nonché ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, parere motivato VAS positivo al PSC con le prescrizioni riportate nell'allegato n. 4 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante ("Allegato 4 – Alseno, parere motivato VAS"), che specificamente si approva;
3. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19 del 30 ottobre 2008 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico", in merito alla compatibilità delle previsioni del PSC con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio:
 - relativamente all'ambito di riqualificazione ubicato in corrispondenza della SS9 Via Emilia, loc. Il Villaggio, parere sismico sfavorevole per le motivazioni espresse nelle valutazioni conclusive riferite alla riserva n. 61;
 - relativamente a una parte dell'ambito residenziale 1 di Cortina, parere sismico sfavorevole per le motivazioni espresse nelle valutazioni conclusive riferite alla riserva n. 19;

- relativamente ai rimanenti contenuti del Piano, parere sismico favorevole subordinato al recepimento delle valutazioni conclusive riferite alle riserve n. 4, 6, 19, 38, 39, 71, 72, 73 e 79 relativamente all'art. 33 e all'art. 36;
4. di dare atto che la decisione di cui ai punti 1., 2. e 3. del presente dispositivo è assunta con riferimento agli elaborati elencati nell'allegato n. 1 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale ed integrante (denominato "Allegato 1 – Alseno, elaborati PSC");
 5. di dare atto che l'Intesa espressa con il presente provvedimento ha carattere vincolante per il Comune il quale, a norma dell'art. 32, comma 11, della L.R. n. 20/2000, è tenuto ad approvare il PSC in conformità alla medesima, potendo procedere unicamente all'approvazione delle parti di Piano condivise dalla Provincia e allo stralcio delle previsioni per le quali sia stata negata l'Intesa o la stessa sia stata subordinata a modifiche che il Comune non intende recepire;
 6. dare atto che qualsiasi modifica al PSC derivante da una eventuale e diversa decisione di controdeduzione sulle osservazioni, rispetto a quella assunta con atto del Consiglio comunale n. 4 del 11.3.2013, deve essere sottoposta alla Provincia per l'acquisizione dell'Intesa e, nel caso gli effetti ambientali siano significativi, il Comune dovrà integrare il documento di ValSAT e sottoporlo alla Provincia per l'aggiornamento della valutazione ambientale del Piano effettuata con il presente provvedimento;
 7. di dare atto che gli atti comunali con i quali il PSC viene approvato dovranno inoltre dar conto, con la dichiarazione di sintesi, degli esiti della valutazione ambientale, illustrare come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nel piano e indicare le misure adottate in merito al monitoraggio;
 8. di trasmettere, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., copia della presente deliberazione al Comune di Alseno che dovrà rendere pubblica la decisione finale in merito all'approvazione del PSC, nonché il parere motivato, la dichiarazione di sintesi e le misure adottate in merito al monitoraggio secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 9. di dare atto che, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", il presente provvedimento verrà trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo pretorio on-line dell'Ente;
 10. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 predetto stante la necessità di trasmettere tempestivamente la presente deliberazione al Comune di Alseno, per le successive determinazioni di competenza.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

II PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

MASSIMO TRESPIDI

II SEGRETARIO GENERALE

FERDINANDO FERRINI



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Urbanistica e attività estrattive

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 2238/2013 del Servizio Urbanistica e attività estrattive ad oggetto: PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DEL COMUNE DI ALSENO ADOTTATO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 21.4.2009 E CONTRODEDOTTO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 11.3.2013: INTESA ESPRESSA AI SENSI DEL COMMA 10 DELL'ART. 32, DELLA L.R. N. 20/2000, NONCHE' PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I. E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008., si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 02/10/2013

**Sottoscritto dal Dirigente
(MARENGHI DAVIDE)
con firma digitale**

Allegato 1 - Alseno, elaborati PSC

ELENCO ELABORATI ADOTTATI (atto CC n. 8 del 21.04.09) E CONTRODEDOTTI (atto CC n. 4 del 11.03.13)					
documenti	tavole	sigla	scala	Stato elaborati ADOTTATI	Stato elaborati CONTRODEDOTTI
QUADRO CONOSCITIVO					
Relazione Quadro Conoscitivo		QC R		AGGIORNATA nov. 2008	AGG. 2013
A) SISTEMA ECONOMICO E SOCIALE					
Aspetti demografici – Aspetti occupazionali – Sistema produttivo – Patrimonio edilizio e attività costruttiva		QC-A1			AGG. 2013
B) SISTEMA NATURALE E AMBIENTALE					
Uso del suolo					
	Tavolette IGM 1958/59	QC-B1	1:25.000		versione adottata
	CTR anno 1977	QC-B2	1:25.000		versione adottata
	Foto aerea dell'anno 1994	QC-B3	1:25.000		versione adottata
Analisi ambientale					
Elementi di interesse naturalistico del territorio					
	Principali elementi di ecologia territoriale	QC-B5	1:12.500		AGG. 2013
	Carta forestale semplificata del territorio provinciale	QC-B5.a	1:10.000		AGG. 2013
	Schema di rete ecologica	QC-B5.b	1:20.000		AGG. 2013
Relazione geologica (a cura di Geode srl)					
Suolo e sottosuolo					
		QC-B6a			versione adottata
Il clima e le acque					
		QC-B6b			AGG. 2013
Le situazioni di rischio ed i limiti di trasformazione territoriale					
		QC-B6c			AGG. 2013
Allegati					
	Ubicazione indagini geognostiche, pozzi idrici e dati stratigrafici	QC-B7	1:12.500		versione adottata
	Carta geologica	QC-B8	1:12.500		versione adottata
Sezioni stratigrafiche interpretative					
	Carta geomorfologica	QC-B10	1:12.500		versione adottata
	Carta dell'acclività	QC-B11	1:12.500		versione adottata
	Carta idrografica e dell'esondabilità	QC-B12	1:12.500		versione adottata
	Carta idrogeologica	QC-B13	1:12.500		versione adottata
	Carta dei suoli	QC-B14	1:12.500		versione adottata
	Carta della vulnerabilità all'inquinamento delle acque sotterranee e della tutela dei corpi idrici sotterranei	QC-B15	1:12.500		versione adottata
	Carta della tutela dei corpi idrici superficiali	QC-B16	1:12.500		versione adottata
	Dati sismotettonici ed isopache dei depositi alluvionali	QC-B17	1:10.000 1:25.000		AGG. 2013
C) SISTEMA TERRITORIALE					
Sistema insediativo e infrastrutturale					
	Sistema insediativo storico	QC-C1 (1..4)	1:5.000	AGGIORNATA marzo 09	AGG. 2013
	Stato di infrastrutturazione del territorio ed elementi di criticità	QC-C2 (1..4)	1:5.000	AGGIORNATA nov. 08 (1)	AGG. 2013
	Sistema degli impianti e delle reti tecnologiche	QC-C3	1:5.000		versione adottata
Insedimenti e tipologie edilizie di interesse storico					
Repertorio degli insediamenti					
		QC-C4			versione adottata
Catalogo delle tipologie					
		QC-C5			versione adottata
Elementi costitutivi di pregio					
		QC-C5a			versione adottata
Elementi costitutivi tipici					
		QC-C5b			versione adottata
Geografia storica della pianura piacentina orientale					
	Popolamento antico	QC-C6	1:50.000		versione adottata
	Pievi rurali e incastellamento	QC-C7	1:50.000		versione adottata
	Rivoluzione agraria e industrializzazione	QC-C8	1:50.000		versione adottata
	Moderna infrastrutturazione territoriale	QC-C9	1:50.000		versione adottata
D) SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE					
Pianificazione sovcomunale					
	P.T.C.P. Tutela territoriale, paesistica e geoambientale	QC-D1	1:12.500		versione adottata
	P.T.C.P. Sistema antropico, fattori di rischio e nuovi assetti territoriali	QC-D2	1:12.500		versione adottata
	Piani regionali o, interregionali e altre previsioni di tutela	QC-D3	1:12.500		versione adottata
	Previsioni dei P.R.G. dei Comuni limitrofi	QC-D4	1:12.500		versione adottata

Allegato 2 - Alseno, Intesa PSC

Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve e alle osservazioni

	RISERVE PROVINCIALI (espresse con atto GP. n. 474del 9 ott 2009)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (espresse con atto CC. n. 4 del 11 marzo 2013)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE		
1	La relazione PSC1 contiene la sintesi dei contenuti del Quadro Conoscitivo (QC) (evidenziando criticità e opportunità dei sistemi) ma si dilunga in una illustrazione dei contenuti di Documento Preliminare (DP) che crea incertezze. Sono infatti riportati alcuni contenuti che risultano discordanti con quanto esplicitato in altri documenti del piano.	Si ritiene che la relazione del PSC, in quanto documento illustrativo ed esplicativo, sia opportuno che contenga la trattazione delle tematiche affrontate nelle diverse fasi in cui si è formato il Piano, compresi i diversi pareri espressi nella fase formativa della Conferenza di pianificazione e le relative considerazioni conclusive, al fine di fornire tutti gli elementi per una valutazione, anche critica, sui contenuti conclusivi dello strumento adottato.	Viste le controdeduzioni, si ribadiscono le riserve provinciali in quanto solo il capitolo "IL PROGETTO DEFINITIVO DEL PIANO STRUTTURALE "(da pag.. 64 a pag. 89 della RELAZIONE PSC 1 - febbraio 2013 - agli atti) contiene il progetto definitivo di Piano strutturale mentre i rimanenti oggetti sono un repertorio di documenti già esaminati (DP) oppure esisto delle consultazioni (riserve provinciali e degli enti coinvolti e le osservazioni dei privati) che devono essere collocati in un documento che potrebbe denominarsi "PSC - "PERCORSO PARTECIPATO". Pertanto si esprime
2	Si rammenta che dal punto di vista procedurale il PSC è l'evoluzione dei contenuti del documento preliminare che quindi, nella fase di adozione, viene di norma sostituito a tutti gli effetti. Non si capisce dunque per quale ragione il DP debba essere ripreso nella relazione di PSC e quale valore gli si voglia attribuire.	In questo senso "il valore" (richiamato al punto 2 della riserva) della riproposizione in un unico documento illustrativo dei contenuti affrontati nella laboriosa e partecipata fase preliminare in cui sono stati coinvolti numerosi enti, associazioni e cittadini è semplicemente quello di rendere chiaro, trasparente, logico, coerente ed esplicito il processo di formazione del piano strutturale.	INTESA CONDIZIONATA alla riorganizzazione del documento secondo le indicazioni sopra esposte, adeguando i titoli ai contenuti delle varie sezioni.
3	Sempre nella relazione vengono anche riproposti i contenuti delle valutazioni espresse dalla Provincia e dagli enti coinvolti nelle fasi preliminari esprimendo una sorta di "controdeduzione" alle valutazioni; questo lavoro, pur essendo utile per la fase istruttoria, non dovrebbe essere inserito nella relazione di PSC. E' quindi necessario che sia ben distinto ciò che è attività preliminare e ciò che è contenuto di progetto del piano strutturale definito secondo i disposti dell'art. 28 della L.R. 20/00.		A livello generale la relazione denominata "IL PROGETTO DEFINITIVO DEL PIANO STRUTTURALE" dovrà essere modificata portando a coerenza i contenuti della stessa con modifiche derivanti dall'esito delle valutazioni conclusive provinciali espresse in questa fase.
4	Dall'esame degli elaborati cartografici sono emerse varie incoerenze con i piani sovraordinati. Tra queste compaiono sia quelle che non comportano modifica ai piani sovraordinati, in quanto sono i piani stessi che le ammettono (sorgenti, risorgive, dissesti locali, ecc.), sia quelle che invece dovrebbero comportare modifica (fasce fluviali, dissesti principali, ecc.). Nessuna di queste risulta opportunamente evidenziata, dunque esiste la possibilità che possano derivare in tutto o in parte da errori materiali. Ciò premesso, quanto alla prima categoria, si richiede una verifica di dettaglio e un'idonea evidenziazione e motivazione delle	Si vedano i contenuti controdeduttivi della presente relazione che evidenziano le modifiche apportate al documento adottato per i diversi casi di conformità richiamati nelle riserve provinciali.	INTESA NEGATA Intesa negata sui contenuti difformi dalle Tavole A1 e A3 del PTCP, che dovranno pertanto essere corretti. Si vedano in proposito anche le valutazioni puntuali espresse in merito alle riserve n. 5, 67 e 71. INTESA CONDIZIONATA Diversamente da quanto indicato in diverse parti descrittive del QC e del Piano, le aree di ricarica degli acquiferi individuate nel PSC

		<p>non derivano dal Piano regionale di Tutela delle Acque, bensì, correttamente, dal PTCP, che ne ha ridefinito i perimetri in fase di adeguamento. Occorre pertanto rivedere gli elaborati illustrativi del Piano indicando il PTCP in luogo del PTA.</p>
<p>5 In virtù del regime di salvaguardia della Variante al PTCP in itinere e tenuto conto degli aggiornamenti cartografici e normativi operati dalla Variante stessa, la cui approvazione potrebbe determinare, previa intesa dell'Autorità di Bacino, l'assunzione di un sistema di tutela fluviale unico a livello territoriale, occorre prendere in considerazione l'allineamento del PSC alle nuove individuazioni e disposizioni del Piano Provinciale, da calibrare in funzione del succedersi delle diverse fasi del procedimento di approvazione del PSC e del PTCP (tenendo ben presente la possibilità che l'assetto cartografico e normativo della Variante PTCP possa subire modifiche in sede di approvazione). Si suggerisce pertanto il seguente approccio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal punto di vista cartografico, inserire nella Tav. PSC6 la cartografia delle fasce fluviali aggiornata della Variante al PTCP adottata e produrre una tavola a parte (denominata per es. Tav. PSC6bis) che individui le delimitazioni del PTCP2000 e quelle del PAI, omettendo però la fascia C del PAI (che nel territorio comunale non ha valore, sulla base di quanto previsto dall'art.31 delle Norme PAI); • dal punto di vista normativo, integrare il testo con la normativa della Variante PTCP e introdurre per la disciplina del PTCP2000 e per quella del PAI una clausola che ne disattivi l'applicazione e rinvii alla sola disciplina della Variante PTCP una volta che quest'ultima sia approvata con intesa dell'Autorità di Bacino; in riferimento alla normativa PTCP2000, completare l'articolato con la disciplina di tutte le Zone fluviali previste dal PTCP (poiché presenti in cartografia o di possibile futura individuazione). 	<p>Si adeguano le previsioni grafiche e normative del PSC ai contenuti del PTCP 2007 approvato.</p>	<p style="text-align: center;">INTESA NEGATA</p> <p>Essendo intercorsa l'approvazione del PTCP e la stipula dell'Intesa con AdB e Regione, il PSC può ora riferirsi alla sola pianificazione provinciale in merito al tema delle fasce fluviali. Tuttavia, diversamente da quanto dichiarato in controdeduzione, la cartografia del PSC presenta diverse difformità dal PTCP, che non possono essere portate in approvazione (si vedano in proposito anche le valutazioni puntuali espresse in merito alla riserve n. 4 e 67). Si proceda, pertanto, alla revisione degli elaborati secondo quanto contenuto nel PTCP.</p>
<p>6 Il Comune ha disatteso l'indicazione fornita dalla Provincia in sede di Conferenza di Pianificazione circa il rischio sismico che così recitava: "<u>si richiede una verifica di rispondenza dei quadri della pericolosità sismica assunti nello strumento comunale rispetto ai contenuti minimi previsti dalla Delibera A.L. n.112/2007</u>. Preme segnalare, a tale proposito, che la Variante al PTCP adottata costituisce un imprescindibile modello per l'applicazione di tali contenuti, come peraltro stabilito dalla stessa direttiva, nonché dalla L.R. n.19/2008 (art.8)".</p>	<p>Nelle Tavole QC-B17 "Dati sismotettonici ed isopache dei depositi alluvionali" (rev_nov2008), QC-B18 "Analisi sismica 1°Livello" (rev_nov2008), QC-B19 "Analisi terzo livello ed estratto Tav.B15 del PTCP" (rev_nov2008) e nella relazione QC-B6c "B. Sistema naturale ed ambientale – Relazione geologica. 3/4 Il rischio ambientale ed i limiti</p>	<p style="text-align: center;">INTESA CONDIZIONATA</p> <p>Le Tavole QC-B18 e QC-B19 citate in controdeduzione non risultano più presenti nella documentazione di piano deliberata con atto CC n. 4 del 11/03/2013. In ogni caso, le integrazioni e rielaborazioni proposte in controdeduzione consentono di superare le obiezioni sollevate nella riserva, purché si provveda alle seguenti</p>

	<p>Tale ambito tematico non risulta infatti verificato ed eventualmente aggiornato sulla base del PTCP adottato (elaborato conformemente alle direttive tecniche di settore e in accordo con la Regione), né risulta essere stato assunto correttamente tra gli elaborati strutturali del PSC (cartografici e normativi), come invece previsto dalle disposizioni in materia.</p> <p>E' necessario porre rimedio a tale carenza, anche ottemperando a quanto specificamente indicato a proposito dei singoli elaborati del PSC.</p>	<p>della trasformazione del territorio” (Integrazioni del 15-11-2008), si evidenzia che: la Variante PTCP è ampiamente citata ed utilizzata, non solo nelle tavole (vedasi ad esempio la tavola QC-B19 “Analisi terzo livello ed estratto Tav.B1C del PTCP” (rev_nov2008), nella quale è riportato un estratto dalla tavola B1.5 (T), ma anche nella relazione QC-B6c “B. Sistema naturale ed ambientale – Relazione geologica. 3/4 Il rischio ambientale ed i limiti della trasformazione del territorio” (Integrazioni del 15-11-2008), in particolare la tavola B.1c “Carta della pericolosità sismica locale” è stata utilizzata come base per la costruzione ad una scala di dettaglio della tavola), QC-B18 “Analisi sismica 1°Livello” (rev_nov2008). Tale tavola, elaborata sulla base anche di dati e rilievi di dettaglio eseguiti sul territorio regionale risponde altresì a quanto richiesto nel paragrafo 3.1. della Delibera A.L. n.112/2007 in quanto si evidenziano: gli elementi che necessitano di un’analisi di secondo livello (distinti in colori che vanno dal giallo al marrone in depositi che possono determinare amplificazione ed elementi morfologici che possono determinare amplificazione, elementi che necessitano di un’analisi di terzo livello (evidenziati con soprassegno rosso e colore rosso e verde) distinti in depositi suscettibili di amplificazione e cedimenti e aree soggette ad instabilità di versante.</p> <p>La tavola QC-B19 “Analisi terzo livello ed estratto Tav.B15 del PTCP” (rev_nov2008) risponde invece a quanto riportato nel paragrafo 4.1 della Delibera A.L. n.112/2007. In relazione a quanto riportato al punto 39 la sintesi delle suddette tavole QC-B18 e QC-B19 viene riportata in tavole apposite nel PSC</p>	<p>correzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - si modifichi il titolo della Tavola PSC7ter, ora “CARTA DELLE AREE SUSCETTIBILI DI EFFETTI LOCALI”, in “CARTA DELLE AREE SUSCETTIBILI DI EFFETTI SISMICI LOCALI”, come peraltro in analogia con la Tav. A4 del PTCP; - nella tabella presente nella legenda della Tavola PSC7ter si aggiunga alla classe S, in subordine all'indicazione di III livello di approfondimento, l'indicazione “(II, categoria D2, se si esclude il rischio di liquefazione)”; parimenti, all'indicazione di III livello di approfondimento previsto per la classe Si, si aggiunga: “(III, categoria D2i, se si esclude il rischio di liquefazione)”.
<p>7</p>	<p>Le norme tecniche di attuazione del piano :</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono in parte una parziale trascrizione della L.R. 20/00 che prevede che sia invece proprio il PSC a definire la disciplina di una serie di tematismi. • sono spesso esposte descrizioni e trattazioni che troverebbero una 	<p>Si vedano al successivo punto 79 le modifiche e integrazioni proposte all'articolato normativo.</p>	<p style="text-align: center;">INTESA CONDIZIONATA</p> <p style="text-align: center;">alle valutazioni espresse in merito alle riserve relative ai singoli articoli</p>

	<p>più adeguata collocazione fra i contenuti del Quadro conoscitivo che comunque costituisce parte integrante del piano che si è adottato. Per contro in generale la normativa del PSC potrebbe essere completata con quei contenuti normativi del PTCP 2007 espressi in adeguamento alla LR 20/00.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nelle NTA sono citate e riportate in appendice i contenuti di articoli della L.R. 20/00 che devono, se del caso, essere modificati a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 6/09 • Appare necessario che gli articoli afferenti lo stesso oggetto siano messi in relazione • E' necessario integrare il testo normativo con gli opportuni riferimenti alle tavole di Piano. • Per una più agevole lettura i commi degli articoli delle NTA dovrebbero essere numerati. 		
8	<p>Riprendendo quanto già richiesto in sede di Conferenza di Pianificazione, si ribadisce la necessità che il Comune provveda ad una raccolta organica dei dati cartografici, rispondente ai criteri di organizzazione e ai formati di scambio previsti dalla disciplina vigente (art.A-27 della L.R. n.20/2000) e relative direttive d'attuazione (delib. C.R. n.484/2003, ecc.) In particolare, come base topografica deve essere utilizzata la Carta Tecnica Regionale raster in scala 1:5.000 (CTR5) o suoi derivati (es. CTR10 e CTR25), georeferenziata secondo i sistemi cartografici di riferimento standard: Gauss-Boaga, UTM-ED'50 e UTM-ED'50* (=UTM-ED'50 del fuso 32 con meno 4.000.000 di metri alle coordinate Nord), tenendo presente che le basi cartografiche comunali e catastali a maggiore o uguale scala (1:1.000, 1:2.000 e 1:5.000) devono comunque essere congruenti con la CTR5.</p> <p>Il formato previsto per la cartografia digitale è:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i formati raster: TIFF • per i formati vettoriali: SHAPE (o DXF sotto certe condizioni) <p>La direttiva regionale sopra citata fornisce anche un'utile indicazione circa il set di strati cartografici vettoriali fondamentali del PSC, elaborato sulla base dei "contenuti della pianificazione" costituenti l'allegato della LR20/00. A tale proposito, si segnala l'emanazione regionale di un modello tecnico, assunto con D.D. n.2172/2006, in attuazione della delib. C.R. 484/2003, da considerare quale opportuno riferimento per la costruzione dei dati.</p>	<p>In seguito all'approvazione del PSC l'Amministrazione Comunale provvederà a rendere conformi, per le parti non adeguate, i formati di scambio dei dati di PSC.</p>	<p>INTESA CONDIZIONATA</p> <p>alla revisione e successiva trasmissione alla Provincia e alla RER, della documentazione digitale. Questa ultima secondo i formati definiti dalla delibera C.R. 484/2003, così come puntualmente specificato nelle riserva provinciale</p>

9	<p>In relazione alla contemporaneità dei procedimenti di approvazione avviati per il PSC e il PTCP 2007 (ora in salvaguardia), il Comune dovrà tenere conto di quanto espresso nell'art. 117 del PTCP 2007 e al di là dei contenuti del piano provinciale "immediatamente vincolanti" può considerare di adeguarsi al piano provinciale per quei temi e argomenti che comunque non necessitano di ulteriori approfondimenti. A tale riguardo si rammenta che la L.R. 20/00, così come modificata dalla L.R. 6/09, disciplina un "Procedimento per varianti specifiche al PSC" (art. 32 bis) che fra altri indica il caso di "recepimento di previsioni di piani sovraordinati".</p>	<p>Nella formulazione delle controdeduzioni comunali alle riserve provinciali si tiene conto dei contenuti del piano provinciale "immediatamente vincolanti", come richiesto nella riserva.</p>	<p style="text-align: center;">INTESA CONDIZIONATA</p> <p style="text-align: center;">alle valutazioni espresse in merito alle singole riserve</p>
10	<p>Vari contenuti di piano non hanno caratteristiche propriamente strutturali e troverebbero più consona collocazione quali contenuti di RUE e di POC. L'attuale impostazione aumenta il rischio di dover procedere in molti casi a varianti di PSC</p>	<p>Si vedano al successivo punto 79 le modifiche e le integrazioni proposte all'articolato normativo.</p>	<p style="text-align: center;">INTESA CONDIZIONATA</p> <p style="text-align: center;">alle valutazioni espresse in merito alle singole riserve</p>
11	<p>Rapporto VAS-ValSAT : secondo quanto disciplinato dall'art. 2 della L.R. 9 del 13.6.08 "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" e l'art. 5 della L.R. 20/00 c.m. (in quanto disciplina in modo organico le norme succitate) la valutazione ambientale per il PSC è costituita dalla VALSAT nella quale devono essere descritti e valutati i potenziali impatti delle scelte operate e le misure idonee per impedirli, mitigarli o compensarli alla luce di possibili alternative.</p> <p>La Provincia tenuto conto degli effetti ambientali determinati dal PSC che devono essere valutati integralmente (esame disciplinato dalla LR. 20/00 ed esame degli aspetti collegati alla VAS e nel caso in specie la valutazione d'incidenza di cui al decreto 357/97 verrà formalizzata con atto di Giunta comunale a seguito dell'acquisizione del parere dall'ente Parco) si esprime con un parere motivato in sede d'intesa (comma 10 dell'art. 32 della L.R. 20/00). A tale proposito il Comune dovrà acquisire, rispetto al piano adottato, i pareri degli enti ambientali coinvolti in sede di conferenza e con le osservazioni presentate dai privati trasmetterle alla Provincia.</p>	<p>Si vedano le integrazioni apportate alla ValSAT, lo Studio di incidenza sul sito Natura 2000 SIC 4020003 "Torrente Stirone" e il parere formulato dal Consorzio Parco Fluviale Regionale dello Stirone riportato nella presente relazione.</p>	<p style="text-align: center;">INTESA CONDIZIONATA</p> <p style="text-align: center;">alle valutazioni espresse in merito alle singole riserve</p>
QUADRO CONOSCITIVO			
12	<p>Nella relazione del Quadro conoscitivo QC-R (rif. C.1.2.3) - Rinvenimenti archeologici - Le schede elaborate in merito alle zone d'interesse archeologico andrebbero coordinate e completate con i contenuti espressi nell'Allegato C1.3 (R) del PTCP 2007, l'individuazione dei siti deve trovare corrispondenza univoca negli strumenti comunale e provinciale</p>	<p>Si vedano nella Relazione del Quadro Conoscitivo le schede delle zone archeologiche integrate come richiesto nella riserva.</p>	<p style="text-align: center;">INTESA ACCORDATA</p>
13	<p>Nella relazione del Quadro conoscitivo QC-R (rif. C.1.3.3) - Ambiti specializzati per attività produttive (commercio) In base ai contenuti della</p>	<p>Si veda l'elaborato QC-A1 Sistema economico e sociale alle voci "Consistenza</p>	<p style="text-align: center;">INTESA CONDIZIONATA</p>

	<p>normativa sul commercio al dettaglio, all'interno del Quadro Conoscitivo occorre procedere all'illustrazione dell'assetto della rete distributiva esistente sul territorio comunale, in termini di: numero di esercizi presenti e di dotazione di superficie di vendita ogni mille abitanti, entrambi articolati in funzione della tipologia dimensionale (esercizi di vicinato, medio-piccole strutture di vendita, medio-grandi strutture di vendita, grandi strutture di vendita, centri commerciali di vicinato, complessi commerciali o gallerie commerciali di vicinato, centri commerciali di attrazione –di livello inferiore e di livello superiore-, aree commerciali integrate –di livello inferiore e di livello superiore-, poli funzionali) e del settore merceologico (alimentare e non alimentare), eventualmente evidenziando le modifiche che la rete esistente ha subito rispetto alle rilevazioni effettuate nell'ambito della Conferenza provinciale dei Servizi (anno 2000), della Variante al PTCP sul commercio al dettaglio (anno 2003) e dell'Osservatorio provinciale sul commercio (anno 2005).</p> <p>In particolare occorre integrare la Relazione illustrativa del QC, inserendo uno specifico approfondimento relativo all'attuale rete commerciale, prodotto sulla base dei contenuti dell'Osservatorio provinciale del commercio (i cui elaborati sono disponibili presso la Provincia), del QC del PTCP 2007 (Volume A, Tav. T2 "Vocazioni territoriali e scenari di progetto" ed Allegato N9 alle Norme) e dei dati forniti dall'Ufficio commercio comunale.</p> <p>Nella Relazione devono essere descritti tutti gli esercizi commerciali presenti sul territorio comunale (articolati secondo la tipologia dimensionale ed il settore merceologico), peraltro già parzialmente individuati sugli elaborati cartografici del QC.</p> <p>In particolare, con riferimento alla tavola QC-C2 sulla quale si è provveduto alla graficizzazione della "Rete commerciale e ricettiva", si evidenzia che occorre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • distinguere e procedere all'individuazione delle medio-grandi strutture da quelle medio-piccole, • sostituire la dicitura "Grandi esercizi commerciali" con "Grandi strutture di vendita", • graficizzare gli eventuali Centri Commerciali Naturali presenti e gli eventuali Progetti di Valorizzazione Commerciale (PVC) attivati sul territorio comunale, • individuare le edicole esistenti. <p>Infine, risulta necessario chiarire quali siano gli elementi di criticità e di potenzialità relativi al settore del commercio, al fine di definire le più idonee azioni di Piano.</p>	<p><i>della rete degli esercizi commerciali in sede fissa" e "Modifiche della rete degli esercizi commerciali in sede fissa 2000/2009" in cui sono riportati i rilevamenti della rete aggiornati al 2009 e la dettagliata schedatura delle grandi strutture "PTCP 2007 – Schede delle grandi strutture di vendita" desunta dal piano provinciale adottato. Si vedano nella relazione del Quadro Conoscitivo al titolo A2- Il sistema industriale e dei servizi (da pag.10) l'articolata trattazione relativa alla situazione della rete commerciale approfondita in base ai contenuti della riserva formulata.</i></p> <p><i>Si integrano e modificano inoltre le cartografie QC-C2 come richiesto nella riserva.</i></p>	<p>Si prende atto delle controdeduzioni comunali; tuttavia, si ritiene necessario che il Comune provveda ad un aggiornamento dei dati relativi alla esistente rete distributiva comunale riportati all'interno dei seguenti elaborati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • QC-A1 "Quadro Conoscitivo – Sistema economico e sociale", • Tavola QC-C2 "Stato di infrastrutturazione del territorio ed elementi di criticità", • QC-R "Quadro Conoscitivo – Relazione", paragrafo . <p>in considerazione delle rilevanti modifiche che essa ha subito negli anni più recenti, come ad esempio l'ampliamento della grande struttura di vendita extralimentare denominata "Rossetti Market", per la quale nel 2011 si è conclusa la procedura amministrativa necessaria per il rilascio dell'autorizzazione commerciale.</p> <p>Infine, manca l'individuazione degli elementi di criticità e di potenzialità emergenti a seguito delle analisi condotte all'interno del QC, che devono essere utilizzate nella definizione degli obiettivi e delle azioni di PSC, adeguatamente valutati nel documento di ValSAT.</p>
<p>14</p>	<p>Nella relazione del Quadro conoscitivo QC-R (rif. D1.3) - Il patrimonio culturale tutelato dal Codice dei beni culturali e del paesaggio - Sarebbe</p>	<p>Si veda l'integrazione apportata al punto "D1.3 – Il patrimonio culturale tutelato dal Codice dei beni culturali e del paesaggio" con</p>	<p>INTESA ACCORDATA</p>

	opportuno correlare l'elenco dei corsi d'acqua con l'Elenco delle acque pubbliche di cui al RD 13.05.37 n. 8285" assumendo per gli elementi individuati nel PSC la stessa numerazione al fine di garantire una identificazione inequivocabile.	l'indicazione della numerazione richiesta.	
15	Nella relazione del Quadro conoscitivo QC-R – Anali ambientale - Occorre evidenziare a quali ecosistemi il territorio comunale appartiene facendo riferimento alla tav. B3.b, alla relazione del QC e all'allegato B3.2 (R) del PTCP 2007, in quanto l'argomento non risulta trattato.	Si vedano al titolo " <i>La persistenza di ambienti di interesse naturalistico</i> " del capitolo "B – <i>Il sistema naturale e ambientale</i> " nella Relazione del Quadro Conoscitivo le integrazioni apportate, come richiesto nella riserva.	INTESA ACCORDATA
16	Nella relazione del Quadro conoscitivo nelle tavole QC-B4 Elementi di interesse naturalistico del territorio e QC-B5 Principali elementi di ecologia territoriale - Gli Elementi di valore naturale e ambientale (art A-17 LR 20/2000) per la definizione degli ambiti e della rete ecologica, sono illustrati negli allegati QC B4 e QC B5 ma da un confronto con la tav B3a del QC del PTCP 2007 occorre integrare con: <ul style="list-style-type: none"> perimetro del parco naturale regionale del T. Stirone; invasi ed alvei (fasce fluviali A e B1), rimboschimenti recenti (ad es. collegati a ripristini naturalistici di attività estrattive); aree umide (fontanili – ne manca uno rispetto a tav A5 del PTCP 2007). 	La lettura degli elaborati del Quadro Conoscitivo comunale richiamati nella riserva va effettuata comparativamente ad altre elaborazioni che rappresentano lo stato di fatto dei luoghi e degli strumenti di pianificazione vigente ed è indirizzata, oltre che ad accertare specifiche peculiarità del territorio che poi trovano adeguate misure di tutela negli elaborati di progetto, all'individuazione degli elementi, anche di interesse locale, che contraddistinguono le componenti della rete ecologica (si vedano le tavv. PSC6 e PSC7 di progetto). Più specificatamente si rimanda inoltre al titolo " <i>Schede di rilevamento dei fontanili</i> " contenuto nell'elaborato <i>QC-B6d-Allegati</i> siglato "novembre 2008". Si aggiorna comunque la tav. <i>QC-B5 "Principali elementi di ecologia territoriale"</i> riportando la localizzazione dei fontanili rilevati e descritti nelle dettagliate ed esaustive schede prima richiamate.	INTESA CONDIZIONATA Il Quadro Conoscitivo (QC) deve contenere tutti gli elementi conoscitivi e le elaborazioni cartografiche di supporto al PSC, pertanto si condiziona l'intesa all'integrazione delle analisi relative agli elementi di valore naturale e ambientale (art A-17 LR 20/2000), in alcuni casi riportati sulle tavole progettuali, adeguando il QC secondo quanto espresso nella riserva n.16.
17	Nella relazione del Quadro conoscitivo tavola QC-B5b scala 1:20.000, lo "Schema di rete ecologica" che è stato elaborato non riporta tutti i contenuti della schema direttore contenuto nella Tav A6 della variante PTCP 2007.	Come già precedentemente rilevato, il PSC è stato redatto in base ai contenuti del Documento Preliminare del PTCP 2007 ed il Quadro Conoscitivo del PSC ha recepito le indicazioni dello " <i>Schema direttore di rete ecologica della Provincia di Piacenza</i> " allegato al Documento Preliminare medesimo. Pertanto il pieno adeguamento ai contenuti dello "schema direttore" successivamente adottato verrà assolto integrando la tav. PSC7 del piano strutturale, come peraltro richiesto al successivo punto 75 delle riserve provinciali.	INTESA CONDIZIONATA Il Quadro Conoscitivo (QC) deve contenere tutti gli elementi conoscitivi e le elaborazioni cartografiche di supporto al PSC, pertanto si condiziona l'intesa all'adeguamento della tavola QC-B5b – Schema di rete ecologica secondo quanto espresso nella riserva n.17.
18	Allegati al Quadro conoscitivo - L'Allegato 2 contiene una schedatura dei fontanili molto completa, ma un po' datata perché risale al 1993 e che rileva un numero maggiore di fontanili rispetto a quanto riportato in QC-	Si elimina la schedatura dell'Allegato 2 e si rimanda alle nuove " <i>Schede di rilevamento dei fontanili</i> " contenute nell'elaborato QC-	INTESA ACCORDATA

	B5 del presente PSC e nel QC del PTCP 2007. E' necessario che vi sia coerenza tra quanto riportato nelle schedatura e quanto cartografato.	B6d- <i>Allegati</i> siglato "novembre 2008".	
19	<p>Il Comune dovrà produrre una valutazione geologico-ambientale specifica, comprensiva degli aspetti sismici, per tutti i nuovi ambiti classificati come territorio urbanizzabile (ambiti per nuovi insediamenti residenziali/produttivi e per ampliamento di quelli esistenti). In linea con le direttive di settore, la valutazione sismica dovrà comprendere anche il territorio urbanizzato. Gli esiti di tali valutazioni, in termini di limitazioni/condizioni, devono costituire parte integrante del Piano ed essere opportunamente richiamati dal testo normativo. Si ricorda che, qualora i risultati delle valutazioni di cui sopra fossero sfavorevoli rispetto alle individuazioni di nuovi ambiti insediativi rappresentate nel PSC, in questa sede non sarà possibile operarne una ricollocazione in altri settori, pur ritenuti idonei, ciò a garanzia della legittimità del procedimento.</p>	<p>Si presenta una valutazione geologico-ambientale, comprensiva degli aspetti sismici per tutti gli ambiti urbanizzabili. La valutazione sismica per il territorio urbanizzato è riportata nell'apposita Tavola del PSC (vedasi osservazione n.6).</p>	<p style="text-align: center;">INTESA NEGATA</p> <p>In merito all'ambito di riqualificazione ubicato in corrispondenza della SS9 Via Emilia, loc. Il Villaggio, si rinvia alle valutazioni geologico-sismiche espresse con riferimento alla riserva n. 61.</p> <p style="text-align: center;">INTESA CONDIZIONATA</p> <p>Nell'ambito di riqualificazione Colle San Giuseppe non sarà in ogni caso possibile, in questa fase, prevedere edificazioni in corrispondenza e adiacenza ai corpi franosi quiescenti, a meno di provvedere ad una nuova fase di consultazione del PSC comprendente i necessari studi del rischio previsti dalle normative di settore. Si provveda quindi ad inserire le suddette specificazioni negli elaborati cartografico-normativi del PSC, da recepirsi obbligatoriamente nel futuro POC, in modo da evidenziare le limitazioni gravanti sugli eventuali interventi edificatori.</p> <p style="text-align: center;">INTESA NEGATA</p> <p>L'Ambito residenziale 1 di Cortina presenta caratteristiche non del tutto indicate per ospitare l'ampliamento dell'abitato, specie nel settore sotto quota 150 m s.l.m. verso Case dei Sogli. Infatti, la stratigrafia derivante dalla letteratura e rilevata in loco (su aree limitrofe) denuncia la presenza di orizzonti limoso-argillosi di spessore significativo e scarse caratteristiche meccaniche, in parte frutto di alterazione pedologica, giacenti su pendio dotato di una certa acclività, in condizioni di drenaggio centripeto, confluyente in un vaso posto in testata del Rio Cortina, confluyente a poca distanza nel Rio Grattarolo. Le analisi di dettaglio rilevano anche la presenza di locali fenomeni di soliflusso e assegnano l'area alle classi sismiche D2i e D2 (depositi detritici e assimilati con o senza inclinazione critica), per cui si prevedono studi sismici spinti fino al III livello di approfondimento (demandati al POC). Gli studi di microzonazione sismica stimano fattori di amplificazione da 1.7 a 2.2 che, applicati al moto di input di 0,139 g, potrebbero generare scuotimenti massimi attesi ricadenti negli intervalli di riferimento delle zone sismiche 1. Ciononostante, la scheda d'analisi contenuta nell'elaborato PSC9.1 RELAZIONE GEOLOGICA E SCHEDE DI VALUTAZIONE GEOLOGICA-SISMICA ED AMBIENTALE si conclude con un giudizio di compatibilità, pur demandando ulteriori verifiche alle successive fasi della pianificazione. Per quanto sopra descritto, e considerato che il PTCP stabilisce, all'art. 33 comma 6 delle Norme, che il III livello di approfondimento non sia demandabile alla pianificazione operativa/attuativa qualora serva a definire l'attitudine dell'area alla trasformazione urbanistica, si ritiene che la trasformazione dell'area non sia ammissibile, con particolare</p>

			<p>riguardo al settore indicato posto sotto quota 150 m slm, che dovrà essere quindi eliminato o inibito rispetto ad eventuali interventi edificatori. Provveda quindi il Comune agli opportuni aggiornamenti degli elaborati di Piano, tenendo presente che eventuali nuovi approfondimenti conoscitivi potranno essere espletati solo nell'ambito di una nuova fase valutativa del PSC.</p> <p style="text-align: center;">INTESA CONDIZIONATA</p> <p>L'Ambito residenziale 2 di Castelnuovo Fogliani ricade parzialmente nella fascia fluviale C del T. Ongina in base al PAI ma non in base al PTCP, strumento prevalente a seguito dell'Intesa siglata il 12/04/2012. Al momento non ricorre quindi la fattispecie di cui al comma 10 lettera c dell'art. 10 delle Norme PTCP, che avrebbe richiesto, in sede di PSC, una verifica di accettabilità del rischio idraulico. Si ritiene pertanto necessario rivedere la condizione posta per gli interventi di nuova costruzione, provvedendo alle conseguenti revisioni dell'elaborato PSC9.1 RELAZIONE GEOLOGICA E SCHEDE DI VALUTAZIONE GEOLOGICA-SISMICA ED AMBIENTALE.</p> <p>I nuovi ambiti residenziali/produttivi previsti dal PSC e ricadenti nelle zone A e B di ricarica diretta degli acquiferi (rif. Tav. A5 del PTCP) sono da assoggettare alle condizioni previste dall'art. 35 comma 5 delle Norme del Piano provinciale. Si chiede pertanto di provvedere alle opportune integrazioni dell'elaborato PSC9.1 RELAZIONE GEOLOGICA E SCHEDE DI VALUTAZIONE GEOLOGICA-SISMICA ED AMBIENTALE.</p>
20	<p>Nella relazione del Quadro conoscitivo QC-R - Sistema degli impianti e delle reti tecnologiche . L'analisi degli aspetti prestazionali delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti non ha definito la capacità di servizio delle reti in relazione alla previsione del nuovo carico urbanistico nello specifico resta irrisolta la problematica relativa alla perdite di rete del sistema acquedottistico e non è valutato la capacità di trattamento residua degli impianti di depurazione. Ai sensi dell'art. 64 del PTCP 2007 tali verifiche dovranno essere chiaramente e specificatamente evidenziate nel QC, anche al fine, nel caso di esito negativo di individuare gli interventi necessari per il loro potenziamento o adeguamento. In riferimento a quanto sopra esposto si richiamano anche le considerazioni di ARPA e AUSL.</p>	<p>Si vedano le integrazioni apportate nella Relazione del Quadro conoscitivo alle voci "Distribuzione delle acque potabili" e "Reti fognarie e depurazione delle acque" del punto C.1.4.2 "Impianti e reti tecnologiche"</p>	<p>INTESA ACCORDATA</p>
21	<p>Nella relazione del Quadro conoscitivo QC-R - Livello di qualità ecologico e ambientale - E' necessario che il piano consideri le disposizioni contenute nell'art. 72 del PTCP 2007-Dotazioni ecologico-ambientali- e integri ove necessario le valutazioni del piano in riferimento a tale tematismo. Per tali argomenti si richiamano le considerazioni di ARPA AUSL e degli altri enti ambientali coinvolti nel procedimento</p>	<p>Relativamente alle tematiche richiamate nella riserva si rimanda alle valutazioni contenute nella Relazione del Quadro Conoscitivo di PSC</p> <ul style="list-style-type: none"> • al punto C.1.4.2 "Impianti e reti tecnologiche" con particolare riferimento ai titoli relativi alla Distribuzione delle acque potabili, alle Reti fognarie e 	<p>INTESA ACCORDATA</p>

		<p>depurazione delle acque, alla Distribuzione delle acque non potabili e alla Raccolta dei rifiuti</p> <ul style="list-style-type: none"> • al capitolo B “<i>Il sistema naturale e ambientale</i>” con particolare riferimento al titolo “<i>La persistenza di ambienti di interesse naturalistico</i>” • al punto C.3.2 “<i>I valori paesaggistici</i>” nel sistema del territorio rurale 	
22	<p>Nella relazione del Quadro conoscitivo QC-R con riferimento agli Insempi storici e zone di interesse storico testimoniale, agli-Edifici di interesse storico architettonico e ai Complessi vincolati ai sensi della legge 1/6/1939 n. 1089 : Il sistema insediativo storico e testimoniale indagato nel QC nei suoi elementi principali (centri e nuclei, zone archeologiche, viabilità, strutture insediative) non ha sufficientemente considerato le disposizioni del PTCP vigente (art. 27) e del PTCP 2007 (art. 25 e art. 55). Sarebbe opportuno operare una schedatura degli elementi da raccogliere eventualmente in un allegato di QC.</p>	<p>Come già precedentemente rimarcato al precedente titolo “Le valutazioni istruttorie dell’Amministrazione Provinciale” (pag.50), si veda la Relazione del Quadro Conoscitivo al capitolo C.1.2 “<i>Il sistema insediativo storico urbano e rurale</i>” e al successivo punto D.1.3 “<i>Il patrimonio culturale tutelato dal Codice dei beni culturali e del paesaggio</i>” che affrontano puntualmente e pedissequamente le tematiche richiamate nella valutazione provinciale.</p>	INTESA ACCORDATA
23	<p>Per quanto concerne le Aree naturali protette ai sensi della LR 6/05 - manca il riferimento nella relazione di QC e nella cartografia all’Area di riequilibrio ecologico (ARE) dei fontanili di Chiaravalle della Colomba. Per tale tipologia di area protetta la L.R 6/05 prevede l’istituzione da parte della Provincia, a seguito del riconoscimento avvenuto con il “Primo programma per il sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000” (deliberazione Assemblea legislativa 22/07/09 n. 243).</p>	<p>Si prende atto dei contenuti della deliberazione regionale successiva all’adozione del PSC integrando, come peraltro richiesto nelle riserve provinciali, il punto 4 dell’art.13 “Ambito di riequilibrio ecologico” della normativa di attuazione, in recepimento al provvedimento regionale.</p>	<p>INTESA CONDIZIONATA</p> <p>Il Quadro Conoscitivo (QC) deve contenere tutti gli elementi conoscitivi e le elaborazioni cartografiche di supporto al PSC, pertanto si condiziona l’intesa all’inserimento dei riferimenti relativi all’Area di riequilibrio ecologico (ARE) dei fontanili di Chiaravalle, adeguando il QC secondo quanto espresso nella riserva n.23.</p>
24	<p>Nella tavola QC-C2 scala 1:5000 - Stato di infrastrutturazione del territorio ed elementi di criticità - Secondo quanto affermato nella nota comunale di trasmissione del piano tale elaborato è fra quelli aggiornati, forse per mero errore materiale è datata “novembre 2008” come la versione precedente. E’ quindi necessaria una verifica</p>	<p>La datazione “novembre 2008” è corretta in quanto si riferisce all’ultimo aggiornamento effettuato in data successiva all’apertura della conferenza di pianificazione per l’esame del documento preliminare del PSC</p>	INTESA ACCORDATA
25	<p>Nella relazione del Quadro conoscitivo QC-R Pianificazione sovraordinata – PTCP (commercio) - Con riferimento all’illustrazione dei contenuti della Variante di adeguamento del PTCP alla normativa sul commercio al dettaglio in sede fissa, appare opportuno integrare la trattazione compiuta con le Schede descrittive dell’assetto delle grandi strutture di vendita presenti sul territorio comunale di cui all’Allegato N9 delle NTA del PTCP 2000 (v. Schede n. 1 e 16).</p>	<p>Al riguardo si rimanda alle deduzioni precedentemente formulate alla riserva n.13</p>	<p>INTESA CONDIZIONATA</p> <p>Occorre modificare il contenuto del paragrafo “D1.5 La Variante al PTCP alla normativa in materia di commercio” dell’elaborato QC-R “Quadro Conoscitivo – Relazione”, in quanto il vigente PTCP 2007 ha completamente sostituito la precedente pianificazione e programmazione degli esercizi commerciali di competenza sovracomunale, effettuata tramite la Variante al PTCP approvata nel dicembre 2004.</p>
26	<p>Nella relazione del Quadro conoscitivo QC-R Pianificazione sovraordinata - PIAE non è stato considerato. Fermo restando che il</p>	<p>Al riguardo si osserva che nella compilazione del Piano comunale delle attività estrattive 2004 (che il PSC recepisce in toto) sono</p>	INTESA CONDIZIONATA

	Comune ha già provveduto ad adeguare il proprio strumento di settore (PAE) in relazione agli obiettivi di quantità definiti dalla pianificazione provinciale, è da considerare se rappresentare eventuali aree escludenti l'attività estrattiva secondo i disposti del PTCP, PIAE e legislazione di settore al fine di garantire alla futura pianificazione di settore comunale il disegno delle possibilità. Si rammenta che nel PSC le aree destinate ad attività estrattiva sono definite secondo la destinazione finale (successiva al recupero) delle aree stesse.	evidenziate e rappresentate le aree escludenti l'attività estrattiva secondo i disposti del PTCP, del PIAE e della legislazione di settore.	Nel sistema della pianificazione occorre considerare il Piano Infraregionale delle Attività Estrattive. Lo strumento vigente è quello adottato con atto CP n. 23 del 26.03.2012 approvato con atto CP n. 124 del 21/12/2012.
27	Nella relazione del Quadro conoscitivo QC-R - Pianificazione sovraordinata - PPGR- Il QC ha trattato sommariamente le problematiche connesse al piano di gestione dei rifiuti esplicitando che nella relazione di PSC dovranno approfondirsi le indagini richiamate dal PTCP. E' opportuno riconsiderare i contenuti del piano in relazione al Capo 2 con specifico riferimento agli art. 49 e 50. (vedi riserva all'art. 35 punto 4 di seguito riportata).	Il PSC, ad integrazione delle previsioni della pianificazione provinciale in materia, indica i seguenti ulteriori ambiti e zone comunque non idonei per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti in quanto, dal complesso delle valutazioni analitiche di Piano, presentano elevato interesse naturalistico ed ecologico o elevata e significativa vulnerabilità e criticità del sistema idrogeologico ed idraulico e pertanto non ritenute idonee all'insediamento delle diverse tipologie di discariche e impianti per la gestione dei rifiuti: <ul style="list-style-type: none"> • Ambiti di valore naturale e ambientale: Iniziative di ripristino ambientale e valorizzazione dell'ambito dei fontanili e Progetto di tutela e valorizzazione per la fruizione dell'area delle Polveriere • Ambiti paesaggistici rilevanti: Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale 	INTESA CONDIZIONATA Le zone escludenti "da PTCP" sono già state considerate nel PPGR e fra queste non rientrano le "Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale" pertanto occorre modificare l'art. 34 punto 4 del PSC (versione controdedotta, 35 nel piano adottato)
PIANO STRUTTURALE COMUNALE			
Elaborato PSC 1 -Relazione			
28	Relazione PSC1 - Si ritiene impropria (per quanto già espresso nella parte generale) la titolazione del Capitolo "Il Documento Preliminare del Piano Strutturale" utilizzata a pag.11. Si suggerisce, se ciò corrisponde alle intenzioni originarie, di sostituire con "Linee essenziali del PSC" o simili.	Al riguardo, si rimanda al commento controdeduttivo dei precedenti punti 1/3.	INTESA CONDIZIONATA Secondo le VALUTAZIONI CONCLUSIVE espresse in riferimento alle riserve 1, 2 e 3.
29	Ambiti di valore naturale e ambientale - Occorre integrare la relazione richiamando anche gli elementi di cui al comma 3 dell'art. A-17 della LR 20/2000 e indicati nella relazione del PTCP 2007 al §3.1.2.1.	Si veda l'integrazione apportata alla voce "Ambiti di valore naturale e ambientale" del titolo "I contenuti del progetto definitivo del PSC".	INTESA ACCORDATA
30	Assetto vegetazione - In relazione a pag 13 si richiama l'art 11 del PTCP vigente, mentre potrebbe essere opportuno fare riferimento all'art 8 del PTCP 2007 adottato in quanto tiene conto delle modifiche apportate nel 2006 al PTPR.	Si modifica il riferimento, come richiesto nella riserva.	INTESA ACCORDATA

31	Le ipotesi evolutive del sistema insediativo - La proposta con la quale si prevede di ammettere nuove abitazioni nel territorio rurale deve considerare limiti di cui alla L.R. 20/00 art. A-21 e al PTCP 2007, art. 61, nei quali la nuova edificazione è ammessa solo se funzionale all'esercizio dell'attività agricola.	Si veda il commento controdeduttivo al successivo punto 52 che esamina le stesse problematiche evidenziate in questa riserva.	<p style="text-align: center;">INTESA CONDIZIONATA</p> <p>all'adempimento di quanto espresso nella valutazione conclusiva relativa alla riserva n. 52</p>
32	Le ipotesi evolutive del sistema insediativo - Nel piano, al quale viene attribuita una valenza ventennale, è esplicitata una stima dei fabbisogni (abitativi e produttivi) complessiva che non è stata sufficientemente dimostrata. Il dimensionamento dovrà essere palesato secondo quanto disposto nel PTCP (2007 - art. 64) sia per quanto concerne la residenza (art. 57 e 73 del PTCP 2007) che il sistema produttivo (art. 58 e 74 del PTCP 2007). Negli elaborati non è indicato il numero medio di componenti per famiglia, si fa riferimento a ipotesi di incremento di abitanti nell'intervallo 2001-2010 di 650 unità che nei fatti è smentito in quanto al 2008 l'incremento effettivo è di 225 unità; inoltre non viene considerata l'effettiva attività edilizia dell'ultimo decennio.	<p>Relativamente alle riserve esposte, si osserva che la normativa di attuazione del PTCP 2007 sia per la definizione dei fabbisogni abitativi che per le funzioni di carattere produttivo, prevede (opportunamente) che "la valutazione per quei Comuni che hanno già in corso la Conferenza di pianificazione, andrà fatta sulla base dei parametri già indicati in detta sede" (comma 4 dell'art.64 e comma 2 dell'art.74), parametri che peraltro nel corso della Conferenza non sono stati oggetto di rilievi.</p> <p>Per quanto riguarda invece l'ipotesi di incremento demografico formulata, si evidenzia che, come già precedentemente ricordato, si riferiva e riportava stime dell'Ufficio statistica del Dipartimento politiche di programmazione e sviluppo dell'Amministrazione Provinciale medesima; questo si rileva per evidenziare l'aleatorietà o l'incertezza di queste previsioni a causa di molteplici situazioni contingenti difficilmente prevedibili.</p>	<p style="text-align: center;">INTESA CONDIZIONATA</p> <p>Le argomentazioni comunali espresse in fase di controdeduzione sono inesatte.</p> <p>Infatti per quanto concerne il calcolo del dimensionamento, già in fase di Conferenza di Pianificazione, nelle valutazioni sul DP espresse con atto di GP n. 86/2009 al punto Criteri localizzativi e dimensionali era esplicitato che : "Tale attività dovrà considerare i criteri insediativi e morfologici definiti dal PTCP vigente nell'art. 45 considerando quelli definiti dal PTCP in itinere."</p> <p>L'ipotesi dimensionali del PSC è stata generalmente definita fra le 2800 e le 4000 stanze (corrispondenti a circa 2000 abitanti). Il Comune, ha pianificato le scelte in adiacenza ai territori urbanizzati (art. A-5 comma 6 della LR 20/00), non ha sviluppato un calcolo del dimensionamento su parametri ma semplicemente ha definito la potenzialità in relazione alle aree di trasformazione pianificate senza considerare il residuo del consolidato e del territorio rurale. Per ogni ambito è stata poi definita una superficie utile, per quelli più estesi è stato definito un range variabile di superficie Su minima/massima.</p> <p>Per quanto sopra è indispensabile che il POC che si andrà ad adottare garantisca una rigorosa applicazione degli art. 63, 64 e 73 del PTCP 2007 e della LR 20/00 sia in termini dimensionali che qualitativi, a tale riguardo occorre aggiungere nell'art. 1 dell'elaborato PSC 2 - Normativa di Attuazione- al sottotitolo Piano operativo comunale- un comma che reciti :</p> <p>"Al fine di promuovere un ordinato sviluppo dei tessuti residenziali, secondo criteri quali-quantitativi in fase di costruzione del POC, per il dimensionamento dovranno essere puntualmente considerati i disposti degli articoli 63, 64 e73 del PTCP 2007. "</p>
33	Gli ambiti urbani consolidati e da riqualificare - In coerenza con la struttura della cartografia di piano (tav. PSC3) e considerati i contenuti della L.R. 20/00 si ritiene che gli insediamenti storici abbiano una connotazione specifica e un valore che mal si coniuga con "Gli ambiti consolidati" (rif. Capitolo II documento preliminare - Pag. 31).	Si vedano i contenuti del progetto definitivo (pag.63 e seguenti) che recepiscono la riserva formulata.	<p style="text-align: center;">INTESA ACCORDATA</p>
34	E' opportuno eliminare o sostituire i rinvii alla cartografia del Documento	Al riguardo, si rimanda al commento controdeduttivo dei precedenti punti 1/3.	<p style="text-align: center;">INTESA CONDIZIONATA</p>

	Preliminare presenti nella Relazione (es. pag.12, 15, 18, ecc.). I contenuti del DP che si ritengono necessari per il completamento del PSC devono essere infatti trasferiti in quest'ultimo, che deve risultare unico e autosufficiente.		Secondo le VALUTAZIONI CONCLUSIVE espresse in riferimento alle riserve 1, 2 e 3.
35	Dato il regime di salvaguardia della Variante PTCP si ritiene opportuno indicare nel Capitolo "Le misure di attenuazione delle situazioni di rischio" (pag.18 e segg.), dato il regime di salvaguardia della Variante al PTCP, si ritiene opportuno indicare, accanto al PAI e al PTCP vigente (che si può indicare come PTCP 2000, dal momento che tra breve sarà superato), i corrispondenti articoli della Variante PTCP. Nello stesso Capitolo, occorre correggere i rinvii legislativi delle Zone di tutela e di rispetto ai pozzi, che vanno riferiti ora al D.Lgs. n.152/2006.	Si integra la relazione come richiesto nella riserva, anche con riferimento all'Intesa stipulata nell'aprile 2012.	INTESA ACCORDATA
36	Alla luce delle assunzioni concordate con l'Autorità di Bacino e confluite nella Variante PTCP (salvo buon fine tramite intesa), è possibile che possa essere superata l'individuazione dell'area di esondazione del torrente Stirone, derivata dal PAI (aree Ee), citata a pag. 20 e 81, anche perché risulta pienamente rispettata la condizione che l'area sia comunque tutelata dagli altri sistemi esistenti (nel caso dello Stirone, infatti, l'area risulta già coperta dalle fasce di tutela fluviale e, quali elementi di dissesto, dai depositi alluvionali in evoluzione). Si ritiene quindi opportuno completare il testo con tale specificazione.	Si integra la relazione come richiesto nella riserva.	INTESA NEGATA Essendo intercorsa l'approvazione del PTCP e la stipula dell'Intesa con AdB e Regione, il PSC può ora riferirsi alla sola pianificazione provinciale in merito al tema delle fasce fluviali. Tuttavia, la cartografia del PSC presenta diverse difformità dal PTCP, che non possono essere portate in approvazione (si vedano in proposito anche le valutazioni puntuali espresse in merito alla riserve n. 4 e 67). Si proceda, pertanto, alla revisione degli elaborati secondo quanto contenuto nel PTCP.
37	Alla luce delle assunzioni concordate con l'Autorità di Bacino e confluite nella Variante PTCP (salvo buon fine tramite intesa) e in vista quindi della possibile individuazione di un unico sistema di tutela fluviale, si ritiene che negli elenchi di pag.20 e 80 relativi alle fasce di tutela A, B e C del PAI, sia opportuno indicarne il possibile carattere temporaneo e il conseguente decadimento a seguito dell'approvazione del PTCP adeguato al PAI d'intesa con l'Autorità di Bacino.	Si integra la relazione come richiesto nella riserva.	INTESA NEGATA Essendo intercorsa l'approvazione del PTCP e la stipula dell'Intesa con AdB e Regione, il PSC può ora riferirsi alla sola pianificazione provinciale in merito al tema delle fasce fluviali. Tuttavia, la cartografia del PSC presenta diverse difformità dal PTCP, che non possono essere portate in approvazione (si vedano in proposito anche le valutazioni puntuali espresse in merito alla riserve n. 4 e 67). Si proceda, pertanto, alla revisione degli elaborati secondo quanto contenuto nel PTCP.
38	I conoidi di deiezione citati a pag.21 e a pag.81, allo stato attuale classificati come non attivi, dovrebbero comunque essere inclusi tra le Zone di dissesto (dissesti potenziali), in linea con la cartografia regionale del dissesto e le conseguenti assunzioni concordate con l'Autorità di Bacino e confluite nella Variante PTCP.	Si integra il testo con quanto richiesto e si inseriscono i conoidi di deiezione non attivi nelle Zone di dissesto	INTESA NEGATA Devono essere corretti i contenuti difformi dalla Tavola A3 del PTCP (si vedano in proposito anche le valutazioni puntuali espresse in merito alle riserve n. 4 e 71).
39	I risultati delle valutazioni volte alla tutela del rischio sismico (analisi di I e II livello e microzonazione sismica) non possono essere definite solamente nel QC, come indicato a pag.22 e 84, poiché gli strumenti di tutela da tale rischio rientrano tra i contenuti prescrittivi del PSC. Inoltre,	Per quanto riguarda i contenuti generali della riserva si fa riferimento a quanto riportato al precedente punto 6, mentre si accoglie la riserva in relazione alla compilazione delle tavole di rischio sismico negli elaborati	INTESA CONDIZIONATA Si rinvia alle valutazioni espresse con riferimento alla riserva n. 6.

	<p>come già si è avuto modo di segnalare in sede di Conferenza di Pianificazione del PSC, tali analisi devono tener conto dei criteri concordati con la Regione in sede di Variante al PTCP e delle relative elaborazioni, già disponibili in quella sede (Conferenza) e ora comunque in salvaguardia (evidenziando, peraltro, che il PSC è stato adottato alcuni mesi dopo l'adozione della Variante PTCP). Ciò premesso, come stabilito dalla direttiva regionale D.A.L. n.112/2007, nonché dalla L.R. n.19/2008, il Comune dovrà provvedere ad assumere il tema del rischio sismico nell'ambito del PSC, sia dal punto di vista cartografico che normativo, verificando la bontà e lo stato di aggiornamento delle elaborazioni effettuate in passato con i contenuti della citata direttiva, come attuata dalla Variante PTCP.</p>	<p>progettuali di PSC; pertanto la sintesi delle tavole QC-B18 e QC-B19 verrà riportata anche nel PSC.</p>	
40	<p>A pag.48 si indicano studi riguardanti le sorgenti, con relative schedature, rinviati, così si afferma, alla fase di approvazione del PSC. Si evidenzia che tali elaborazioni, quando concluse, dovranno essere necessariamente ricomprese nel QC, attraverso le specifiche procedure previste dalla legge per il suo aggiornamento.</p>	<p>Si allegano le schede delle sorgenti e si modificano i contenuti della pagina 48.</p>	INTESA ACCORDATA
41	<p>Non è chiaro se esista e quale sia il criterio di distinzione tra le sorgenti naturalistiche (citato a pag.48) e le sorgenti d'acqua dolce (citato a pag.82), a parte la differenziazione tra le relative zone di tutela, che sarebbero fissate a 10 m di raggio per le prime e a 20 per le seconde.</p>	<p>Le sorgenti censite nel presente PSC non rientrano nella categoria di sorgenti captate per uso idropotabile e non presentano significativa valenza naturalistica. Sono definite nella tavola di PSC come "sorgenti di acqua dolce non captate". Si allegano le schede delle sorgenti censite. La zona di tutela è fissata a 20m di raggio.</p>	INTESA ACCORDATA
42	<p>Nell'elenco di pag.80 mancano alcune delle Zone di tutela fluviale previste dal PTCP. Si ritiene che debbano essere indicate nel loro complesso, sia perché in parte già presenti (es. Zona A3) sia perché sia possibile in futuro utilizzare le categorie finora non presenti (es. Zona B2).</p>	<p>Si integra la relazione come richiesto nella riserva.</p>	INTESA ACCORDATA
43	<p>Riguardo ai tratti soggetti a "Fascia di integrazione" del PTCP che il Comune intende modificare (pag.80), si rileva che la proposta non può essere accolta in questa sede poiché risulta non supportata da adeguata documentazione giustificativa e non segnalata nelle sedi ufficiali (Conferenza di Pianificazione).</p>	<p>Relativamente alle tratte iniziali del Rio della Fontana, del Rio Piacentino e del Canale del Mulino per le quali il PTCP richiede la definizione di "Fasce di integrazione", pur evidenziando che lo stralcio di queste tratte dalle zone tutelate sia stato da tempo richiesto dall'Amministrazione Comunale con adeguata documentazione cartografica e fotografica (in quanto non più esistenti o riferibili a semplice cunette di scarico delle acque stradali – comunicazione del 9 maggio 2006 di prot. n.2089), si prende atto dello stato della pianificazione provinciale e si riportano nelle cartografie di Piano.</p>	<p>INTESA NEGATA</p> <p>Devono essere corretti i contenuti difformi dalla Tavola A1 del PTCP (si vedano in proposito anche le valutazioni puntuali espresse in merito alle riserve n. 4 e 67).</p>

44	A pag.82 si dichiara che le Zone di ricarica degli acquiferi (Zone di protezione) assunte nel PSC sono conformi al PTA. In considerazione del fatto che nella Variante PTCP si è provveduto ad uno specifico approfondimento (effettuato peraltro in collaborazione con le strutture tecniche della Regione), approfondimento che ha portato ad un perfezionamento di tali perimetrazioni, si ritiene che siano ora quelle provinciali da assumere come riferimento principale. Si suggerisce dunque di provvedere, contestualmente alla modifica cartografica, ad integrare il testo con un richiamo alla Variante PTCP adottata (es. "... conformemente alle previsioni del PTA, come perfezionate dal PTCP...").	Si modificano il testo e la cartografia di PSC come richiesto nella riserva.	<p style="text-align: center;">INTESA CONDIZIONATA</p> <p>Si rinvia alle valutazioni espresse sul tema con riferimento alla riserva n. 4.</p>
45	<p><i>Il sistema industriale e dei servizi (Commercio)</i> –Il PSC contiene la definizione della programmazione operativa a livello comunale (dimensionamento della capacità insediativi e localizzazione delle aree idonee all'insediamento di esercizi commerciali –a livello sia descrittivo che cartografico-), la verifica di compatibilità delle previsioni in relazione al dimensionamento delle funzioni commerciali, la previsione di strumenti per l'attuazione graduale delle previsioni del Piano, mettendo in relazione obiettivi, requisiti prestazionali e livello di dotazioni esistenti e previste.</p> <p>Occorre, pertanto, integrare gli elaborati del PSC inserendo i contenuti sopra richiamati; in particolare, risulta necessario esplicitare quali siano le scelte del PSC relativamente alle medie (medio-piccole e medio-grandi) e grandi strutture di vendita, evidenziandone requisiti prestazionali, livello di dotazioni esistenti e previste e compatibilità con l'assetto ambientale e territoriale presente.</p>	Si vedano i contenuti integrativi esposti alla voce "Esercizi commerciali" del titolo "Assetto territoriale" della presente Relazione.	<p style="text-align: center;">INTESA CONDIZIONATA</p> <p>Le recenti modifiche apportate alla normativa sul commercio al dettaglio in sede fissa di livello nazionale e comunitario sono in generale finalizzate alla liberalizzazione del settore. La scelta di vietare l'insediamento di medio-grandi strutture di vendita sul territorio comunale, al fine di tutelare l'esistente rete distributiva, dovrebbe trovare riscontro in oggettive condizioni di tipo urbanistico, ambientale, paesaggistico, ecc. che rendano inidonee le varie porzioni del territorio comunale, quindi non attuabili, le eventuali nuove medio-grandi strutture di vendita. Si modifichi in tal senso, i contenuti del paragrafo "Il progetto definitivo del PSC" dell'elaborato PSC1 Relazione, in coerenza con gli indirizzi di cui al punto 4.2 dell'atto C.R. n. 1253/1999 e ss.mm.ii..</p>
Legenda delle cartografie di Piano – PSC3			
46	E' necessaria una verifica per portare a coerenza le campiture degli ambiti ed elementi rappresentati sulle cartografie con quelli della legenda.	Si esegue la verifica richiesta.	INTESA ACCORDATA
47	Nell'ambito dei "VINCOLI E RISPETTI" è necessario correggere un errore di battitura occorso nell'indicazione delle fasce di rispetto ai fini di polizia idraulica.	Si corregge l'errore di battitura segnalato nella riserva.	INTESA ACCORDATA
48	Nell'ambito delle "TUTELE PAESAGGISTICO-AMBIENTALI", in particolare della sezione "Corsi d'acqua", le fasce/zone di tutela fluviale dovranno conformarsi a quelle del PTCP, sia in termini di denominazione sia per completezza di voci.	Al riguardo, si rimanda al commento controdeduttivo del precedente punto 5.	INTESA ACCORDATA
49	Nell'ambito delle "TUTELE PAESAGGISTICO-AMBIENTALI", in particolare della sezione "Rischio idraulico del bacino del fiume Po", è opportuno omettere in legenda e quindi anche nella corrispondente cartografia (Tav. PSC6) l'individuazione della fascia C, sulla base di	Con riferimento all'Intesa per la definizione delle disposizioni del PTCP relative all'attuazione del PAI stipulata nell'aprile 2012, si stralcia dalle previsioni cartografiche e normative l'intera voce "Rischio idraulico del	INTESA ACCORDATA

	quanto indicato a proposito dell'art. 30, punto 3	<i>bacino del fiume Po</i> " avendo assunto il PTCP il valore e gli effetti di piano settoriale di tutela e uso del territorio di propria competenza. Si modifica pertanto conseguentemente la <i>Tav. PSC6</i> .	
50	Nell'ambito degli "ASSETTO TERRITORIALE in particolare nella sezione "Aspetti strutturanti il territorio" è riportata la voce "Medie e grandi strutture di vendita esistenti"; occorre modificare tale elaborato con l'individuazione degli ambiti idonei all'insediamento di medie e grandi strutture di vendita previsti sul territorio comunale, distinti per tipologia dimensionale e settore merceologico.	La voce " <i>Medie e grandi strutture di vendita esistenti</i> " è riportata in Legenda in quanto richiamata nella normativa di attuazione, mentre la definizione degli ambiti idonei per le diverse categorie di insediamenti commerciali è specificata nella normativa di attuazione con riferimento ai diversi ambiti presenti nel territorio comunale.	INTESA CONDIZIONATA Si prende atto delle controdeduzioni comunali; tuttavia, si ritiene di evidenziare che in coerenza con quanto riportato all'interno degli elaborati del QC, risulta necessario modificare la tavola PSC3 "Legenda delle cartografie" distinguendo i principali insediamenti commerciali presenti sul territorio comunale in funzione della tipologia dimensionale (medio-piccola, medio-grande o grande struttura di vendita) e del settore merceologico (alimentare e non alimentare).
Tavola Aspetti strutturanti il territorio PSC 4 – scala 1:10.000			
51	Ambiti di valore naturale e ambientale: Tenuto conto anche degli elementi di cui al comma 3 dell'art. A-17 della LR 20/2000 e normati dal PTCP 2007 con l'art.60 (in particolare: aree boscate, invasi ed alvei, aree umide) si potrebbe rendere più agevole la comprensione del tematismo evidenziando in un'unica tavola gli elementi di cui sopra e gli ambiti di valore naturale e ambientale ivi individuati.	Si ritiene più appropriato confermare l'impaginazione grafica del piano adottato in quanto è strutturata con riferimento alla normativa di attuazione.	INTESA ACCORDATA
52	Un "ambito consolidato" così come disposto dalla L.R. 20/00 comprende l'edificazione con continuità che abbia un adeguato livello di qualità urbana e ambientale quindi servito e dotato delle necessarie "dotazioni territoriali" individuate nel Capo A-V della stessa L.R.20/00. Nella tavola vengono indicati quali "ambiti consolidati" nuclei e case sparse presenti nel territorio rurale che meglio si configurano quali edifici esistenti in zona agricola da disciplinare secondo i disposti dell'art. A-20 della LR 20/00. Quanto sopra esposto trova conferma nella relazione QC-R nov.2008 (pag. 36) infatti le componenti del sistema insediativo più o meno dotate di servizi di base sono solo, il capoluogo, Chiaravalle della Colomba, Castelnuovo Fogliani, Lusurasco e Cortina. Si ritiene che solo in tali centri sia possibile pianificare gli "ambiti consolidati" e non negli altri nuclei abitati.	La particolare e specifica configurazione insediativa del Comune di Alseno è storicamente contraddistinta dalla presenza di una fitta rete di abitati che fino ai primi decenni del novecento si caratterizzavano soprattutto per la loro peculiarità di agglomerazioni di attività prevalentemente rurali e per la scarsa consistenza edilizia. I centri richiamati nella riserva (Alseno, Chiaravalle della Colomba, Castelnuovo Fogliani, Lusurasco e Cortina) sono i centri parrocchiali "storici" e sono stati negli ultimi decenni i principali, ma non esclusivi, abitati interessati da processi di espansione edilizia. Altri abitati, che originariamente presentavano una consistenza edilizia in certi casi analoga se non superiore ad alcuni centri parrocchiali hanno avuto espansioni di minore dimensione: è il caso, ad esempio, di Saliceto, Fellegara e San Rocchino/Caselle i cui nuclei originari sono più consistenti di Cortina, o del Carretto e Case Busasca che per la loro collocazione sono stati "inglobati" nei centri di Chiaravalle e Lusurasco. Peraltro l'Amministrazione Comunale nel momento della delimitazione dei centri abitati richiesta dal Nuovo Codice della strada del 1992, ha	Prendendo atto delle argomentazioni comunali in merito al tessuto insediativo, si esprime INTESA ACCORDATA per quanto concerne la riclassificazione delle località di : Lattè, Pratulungo, C. Bocelli, Le Valli, Santinasso, Case Gruppi, Parma, Case Zucchi e Riva Rossa che da "ambiti consolidati" assumono il valore di "nuclei abitati". INTESA CONDIZIONATA per nuclei Fellegara e Gasparini, con riferimento a quanto già pianificato nel PRG vigente (come riportato nella tavola QC-D5 Pianificazione comunale-Serie storica degli strumenti urbanistici) e per quanto espresso nelle VALUTAZIONI CONCLUSIVE relative alla riserva n.. 53. I

		<p>riconosciuto come tali i seguenti centri</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chiaravalle della Colomba, comprensivo dei nuclei di C. dei Pascoli e Carretto • Saliceto • Alseno, comprensivo del nucleo di C. Grossi • Stazione, comprensivo di Colombarola e La Fornace • Lusurasco, comprensivo del nucleo di Case Busasca • Castelnuovo Fogliani, comprensivo dei nuclei di Crocetta, Molino e Badone di Sotto • San Rocchino / Caselle • Cortina, comprensivo dei nuclei Colombarola, Case Zanotti e Case dei Sogli • Fellegara, comprensivo dei nuclei di Bassa e S. Antonio • Gasparini, comprensivo dei nuclei di Solfalegara. <p>Inoltre si sottolinea che l'individuazione di questi abitati non ha avuto osservazioni da parte degli enti territoriali competenti per la gestione della rete viaria di interesse sovracomunale che li attraversa (Anas, Regione o Amministrazione Provinciale).</p> <p>Infine si evidenzia che negli ultimi anni gli abitati di Saliceto, Fellegara e Gasparini, nell'ambito delle programmazioni perseguite dall'Agenzia d'Ambito, sono stati dotati di idonei impianti di depurazione delle acque reflue.</p> <p>Pertanto si ritiene di confermare le previsioni negli abitati soprarichiamati e, in parziale accoglimento alla riserva formulata, di stralciare dagli ambiti consolidati i seguenti nuclei abitati: Lattè, Pratolungo, C. Bocelli, Le Valli, Santinasso, Case Gruppi, Parma, Case Zucchi e Riva Rossa.</p>	
53	<p>Le previsioni residenziali : Ambito 1 in località S.Antonio-Fellegara, Ambito 2 in località Gasparini, contrastano con i criteri localizzativi definiti per il sistema insediativo, disciplinati nell'art. 45 del PTCP vigente e nell'art. 64 del PTCP 2007. Inoltre ai sensi dell'art. 56 comma 2 del PTCP 2007, gli agglomerati S.Antonio-Fellegara e Gasparini non possono essere classificati quali territori "urbanizzato o urbanizzabile" e nel territorio rurale, sono ammessi interventi di trasformazione del territorio unicamente in relazione alle esigenze di sviluppo dell'impresa</p>	<p>Si rimanda ai contenuti controdeduttivi del precedente punto 52.</p>	<p style="text-align: center;">INTESA NEGATA</p> <p>in merito alla possibilità di approvare gli ambiti di nuovo insediamento 1- Fellegara-Sant Antonio e 2 Gasparini. Richiamando quanto affermato nel QC e nelle argomentazioni comunali espresse in merito alla riserva n. 52 è possibile confermare che, Fellegara-Sant Antonio e Gasparini, sono tessuti residenziali di vecchia formazione non di origine rurale, che il Comune in tempi recenti ha dotato di tutte le infrastrutture e impianti</p>

	agricola.		<p>per l'urbanizzazione necessari ai sensi dell'art. A-23 LR 20/00 e che, questi ultimi, non presentano criticità (come si evince dall'analisi territoriale contenuta nel QC, confermata anche dal parere ATERSIR). Considerata quindi la dotazione pubblica delle infrastrutture di servizio all'urbanizzazione e la dimensione dei due abitati viene garantito comunque un adeguato livello di qualità urbana (art. A-10 LR 20/00) che consente in questa fase di intesa di confermare la destinazione di "ambito consolidato"(rif. riserva n. 52) anche in assenza dei servizi primari (tav. QC-C2)..</p> <p>Ai sensi dell'art. A-10 LR 20/00 gli ambiti consolidati rientrano nel territorio urbanizzato, confermando quanto rappresentato nella tavola PSC 5.4 per i due abitati in trattazione che tuttavia, non sono compiutamente strutturati nei termini previsti dal LR 20/00 e dal PTCP (art. 45 del PTCP pre-vigente e art. 56 e 64 del PTCP vigente) e risultano inseriti in un contesto tipicamente rurale, non avendo quindi le caratteristiche necessarie per giustificare un loro ampliamento. Pertanto le previsioni relative agli ambiti 1- Fellegara-Sant Antonio e 2-Gasperini dovranno essere eliminate classificando le aree corrispondenti quali Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola nella tavola PSC 4 e Territorio rurale nella tavola PSC 5.4.</p>
54	<p>Le previsioni produttive 7 e 5 (di Alseno) contrastano con quanto espresso in relazione pag. 34 (ipotesi alternative) quando si afferma che le scelte sono state fatte ritenendo di "preservare gli ampi varchi rurali ancora ineditati tra Alseno e Fiorenzuola". Principio enunciato anche nel PTCP.</p>	<p>Relativamente alla previsione dell'ambito n.5 si evidenzia che la stessa è finalizzata a consentire l'ampliamento di attività produttive esistenti, principalmente l'industria "Canova prefabbricati" che peraltro già utilizza gran parte di queste aree per attività pertinenziali alla produzione di prefabbricati e che quindi sarebbe impensabile inibire eventuali necessità di ampliamento dei fabbricati che dovessero manifestarsi per il potenziamento dell'attività produttiva.</p> <p>Con riferimento invece alla previsione dell'ambito n.7, del quale si prevede una riconfigurazione in seguito alla modifica del tracciato della circonvallazione, si evidenziano gli ampi varchi rurali preservati dal PSC lungo la via Emilia sia ad est del rio Grattarolo che ad ovest del rio Fontana, proprio con la finalità di impedire la formazione di un sistema urbanizzato continuo lungo la dorsale viaria emiliana.</p>	<p style="text-align: center;">INTESA ACCORDATA</p>
55	<p>La compatibilità dell'ambito n. 7 deve essere garantita mediante una valutazione di sostenibilità ambientale che consideri tutti i possibili impatti. A tale proposito si evidenzia come tale previsione sia collocata in adiacenza al confine comunale con Fiorenzuola, in un contesto dove il PTCP individua nella tavola A6 i seguenti elementi funzionali : Direttrice critica; Ambito destrutturato; Varco insediativo a rischio, dello "Schema</p>	<p>Al riguardo si vedano i contenuti integrativi apportati alla Valsat</p>	<p style="text-align: center;">INTESA CONDIZIONATA</p> <p>Le argomentazioni comunali espresse in fase di controdeduzione non trovano riscontro nella Valsat che dovrà essere opportunamente integrata.</p>

	<p>direttore della rete ecologica". Si evidenzia che il Comune di Fiorenzuola in conferenza di pianificazione aveva espresso contrarietà in relazione alla previsione n. 7.</p>		
56	<p>Il "Corridoio di salvaguardia per la realizzazione di nuove tratte stradali" pianificato ad ovest di Alseno, che completa il più "ristretto" sistema di circonvallazione previsto a nord del capoluogo (indicato quale "Nuovo collegamento viario") si connette con la viabilità esistente (Via Emilia) nel territorio di Fiorenzuola. Fra i contenuti del PTCP 2007 nella tavola Collegamenti e mobilità territoriale I1.1 è stato indicato il progetto di riqualificazione complessiva della SS 9, in quanto infrastruttura di livello sovra comunale (art. 102 comma 4 lett. b del PTCP 2007) che comprende fra gli altri l'asse viario che bypassa l'abitato di Alseno (e che secondo quanto affermato nel comma 5 del già citato art. 102 ha "carattere indicativo". Accertato che la definizione del tracciato avverrà in sede di progetto, in questa fase si suggerisce di tenere in debita considerazione la contrarietà espressa dal Comune di Fiorenzuola d'Arda in sede di Conferenza circa la scelta di posizionare il tracciato viabilistico nel territorio del proprio comune: è conseguentemente necessario riconsiderare la previsione dell'ambito n. 7-Alseno in relazione alle scelte relative alla viabilità territoriale.</p>	<p>Il "Corridoio di salvaguardia" proposto riprende il tracciato proposto nelle tavole del PTCP 2007. Tuttavia si condividono le considerazioni espresse nella riserva e si evidenzia che a cura del Comune di Alseno e con il coinvolgimento e la condivisione di tutti gli enti territoriali competenti (Anas, Regione, Provincia), è stato predisposto il progetto preliminare di questa nuova arteria viaria, comprensivo della documentazione richiesta per l'espletamento della procedura di verifica o screening di impatto dell'opera; si ritiene quindi di rappresentare nella tav.PSC4 il tracciato di massima desunto dagli elaborati del progetto preliminare trasmessi all'Anas, in quanto ente competente a esperire le ulteriori fasi dell'iter approvativo per la realizzazione dell'opera.</p>	INTESA ACCORDATA
57	<p>Rispetto al "Corridoio di salvaguardia per la realizzazione di nuove tratte stradali" pianificato quale presupposto di collegamento fra le strade provinciali di Genova e la Salsediana, è accertato che il piano provinciale ha considerato nell'allegato C2.11 tale ipotesi. Nella fase di valutazione il bilancio costi/benefici ha avuto esito negativo e quindi l'intervento non è stato assunto nel PTCP adottato. E' necessario che i Corridoi di salvaguardia per la realizzazione di nuove tratte stradali siano disciplinati nell'art. 18 delle NTA del PSC e non assumano valenze che contrastino con le previsioni della tav. I1 del PTCP 2007.</p>	<p>Al riguardo si specifica che il "Corridoio di salvaguardia" individuato per la realizzazione di una futura e auspicabile possibilità di collegamento alternativo tra la Salsediana e la strada di Genova ha la finalità di preservare questi territori da edificazioni che potrebbero in prospettiva nel medio-lungo termine impedire diverse valutazioni sull'opportunità di alleviare l'abitato di Castelnuovo, soprattutto nella tratta più interna all'abitato tangente al Palazzo Sforza Fogliani, dal traffico di attraversamento intervallivo. Conseguentemente si ritiene che fino ad allora il Corridoio possa rappresentare la previsione di una possibile tratta viaria di interesse locale e pertanto si conferma la previsione in tal senso.</p> <p>Peraltro nella fase di esame delle osservazioni al PTCP 2007, il Consiglio Provinciale ha ritenuto di introdurre nella relazione di Piano l'impegno a tener conto di questo tracciato in variante, nella fase di progettazione e riqualificazione della SP 31</p>	INTESA ACCORDATA

		Salsediana	
58	Le “zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale” e le “zone di tutela naturalistica”, non possono essere configurate quali ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, secondo i contenuti dell’art. A-18 della LR 20/00. Tali zone sono invece tutele paesaggistiche individuate dal PTCP nelle tavole A1. Non essendo elementi strutturali dovranno trovare una più giusta collocazione nelle tavole PSC 6 1/4 anche per evitare nella tavola PSC 4 sovrapposizioni di ambiti e zone che hanno politiche e discipline d’intervento non compatibili.	Si modifica la collocazione delle “zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale” e delle “zone di tutela naturalistica”, come richiesto nella riserva	INTESA ACCORDATA
59	Con riferimento agli ambiti di valore naturale e ambientale, si suggerisce di modificare i graficismi in modo da facilitare l’individuazione della loro collocazione. A tale proposito, si ritiene opportuno mantenere un confine aperto solo per i settori che fanno parte di areali più ampi già istituiti (es. Parco Stirone), mentre per gli ambiti progettuali propri del PSC (es. ripristino e valorizzazione fontanili) occorre non oltrepassare il confine comunale, pur nell’auspicio che i relativi progetti possano essere estesi alle Amministrazioni confinanti.	Si modificano le cartografie di Piano con perimetrazione dell’ambito dei fontanili racchiusa lungo il confine comunale.	INTESA CONDIZIONATA Diversamente da quanto dichiarato in controdeduzione, alcune individuazioni cartografiche di competenza comunale, comprese le aree di tutela dei fontanili, sono ancora tracciate al di fuori dei confini. Occorre pertanto provvedere alle correzioni richieste nella riserva.
60	Ricominciare la numerazione degli ambiti nei singoli centri può creare situazioni di incertezza: sarebbe pertanto opportuno che la numerazione fosse unica per tutto il territorio comunale.	Si conferma la numerazione degli ambiti in quanto non si ritiene determini situazioni di incertezza nella leggibilità delle previsioni di Piano.	INTESA ACCORDATA (pur non condividendo l'impostazione metodologica)
Tavola Vincoli e rispetti PSC 5 1/4 – scala 1:5.000			
61	E’ necessario riconsiderare la cartografia secondo i contenuti dell’art. A-21 dell’allegato della LR 20/00 e dell’art. 56 comma 2 del PTCP 2007, quando dispone che gli edifici singoli e i piccoli agglomerati non possono essere classificati quali territori “urbanizzato o urbanizzabile”. Si rammenta che nel territorio rurale, sono ammessi interventi di trasformazione del territorio unicamente in relazione alle esigenze di sviluppo delle attività agricole.	Si rimanda ai contenuti controdeduttivi del precedente punto 52 e si modificano le previsioni in tal senso.	Si sono rilevate alcune incongruenze fra le tavole PSC 5 1/3 (elaborata a scala di maggior dettaglio) e la tavola PSC 4 per cui INTESA NEGATA <ul style="list-style-type: none">• a meno che non si provveda alla modifica degli ambiti consolidati rappresentati nella tavola PSC 4 in coerenza con l’ampliamento del limite del territorio urbanizzato indicato nelle tavola PSC 5 1/4 così come determinato a seguito dell’accoglimento di alcune osservazioni. Per la ridelimitazione del territorio urbanizzato è necessario considerare quanto disposto dal comma 6 dell’art. A-5 della LR 20/00 in relazione al reale stato di fatto.• per quanto concerne la zona di riqualificazione urbanistica prevista in località Il Villaggio, come individuata nella tavola PSC 4 e disciplinata dall’art. 10 delle Norme; l’area risulta infatti classificata nella tavola PSC 5.3 come “territorio rurale”, in coerenza con i riscontri effettuati in questa sede (anche con riferimento alle immagini AGEA 2011, che vedono l’edificato

			<p>esistente limitato ad una piccola porzione dell'area in trattazione, valutata complessivamente in circa 100.000 mq), e quindi in contrasto sia con la disposizione di cui all'art. A-11 della LR 20/00 che definisce gli ambiti da riqualificare quali parti del territorio urbanizzato sia con le previsioni insediative prefigurate dall'art. 10 sopra citato; risultano peraltro assenti gli approfondimenti geologico-sismici (cfr. elaborati PSC9.1 e PSC9.2 e riserva n. 19) e ambientali-territoriali (cfr. riserva n. 83) necessari in relazione alle nuove potenzialità edificatorie contenute nella proposta di PSC; è pertanto necessario modificare la tavola PSC 4 eliminando il perimetro che delimita la previsione di riqualificazione ed eliminare contestualmente la corrispondente norma di riferimento, contenuta nell'art. 10, in modo tale che le possibilità di intervento siano ricondotte a quelle di cui all'art. A-21 della LR 20/00, così come disciplinato dall'art. 7.3 delle Norme del PSC. Fermo restando quanto sopra riportato, preso atto che una parte dell'ambito risulta pianificata nel PRG vigente (come riportato nella tavola QC-D5 Pianificazione comunale-Serie storica degli strumenti urbanistici) ed è indicata quale "Insediamenti o ambiti in situazione di degrado" nella tavola QC-C2 (Sistema insediativo e infrastrutturale Stato di infrastrutturazione del territorio ed elementi di criticità), valuti il Comune se proporre, in una fase successiva, un'eventuale classificazione coerente con lo stato di fatto .</p> <ul style="list-style-type: none"> • per quanto concerne la zona di riqualificazione urbanistica denominata Colle San Giuseppe, come prevista nella tavola PSC 4; una porzione dell'area, nel settore sud-est, non risulta infatti compresa nel "territorio urbanizzato", bensì nel "territorio rurale", come risulta dalla tavola PSC 5.4, in contrasto con quanto disposto dall'art. A-11 della LR 20/00; è pertanto necessario modificare la tavola PSC 4 portando a coerenza il perimetro dell'ambito di riqualificazione con quello individuato nella tavola PSC 5.
62	Nella tavola, intitolata "VINCOLI E RISPETTI", risulta impropriamente collocata anche la macroclassificazione del territorio comunale di cui all'art.28, comma 2, lettera e. della L.R. n.20/2000. Si suggerisce pertanto di ricollocare il tematismo, più pertinente alla Tav. PSC4, o di modificare il titolo della Tav. PSC5.	Si modifica il titolo della cartografia denominandola "Macroclassificazione del territorio - Vincoli e rispetti.	INTESA ACCORDATA
	Tavola Tutele paesaggistiche PSC 6 1/4 – scala 1:5.000		
63	Sono state rilevate alcune difformità in riferimento all'individuazione dei corsi d'acqua pubblici e relative fasce di tutela individuate ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. c. del DL 42/04 E' necessario coordinare gli strumenti, comunale e provinciale al fine trovare una corrispondenza	Come anche richiamato nella successiva riserva n.64, l'individuazione dei corsi d'acqua pubblici e relative aree di tutela paesaggistica trascrivono pedissequamente le aree già	INTESA NEGATA In quanto le controdeduzioni comunali disattendono precisi disposti di legge. E' necessario portare a coerenza le aree paesaggistiche dei seguenti corsi d'acqua nei tratti di monte n. 22-Rio Freddo e

	univoca degli elementi e del vincolo. Riferimenti PTCP 2007: Allegato D3.3 (R); Tavola D3 a.	individuate nella variante al PRG approvata con atto CC n. 38 del 30.9.04 a seguito del parere dalla Commissione provinciale bellezze naturali; si ritiene pertanto di confermare le previsioni adottate.	Gerola, 19-Rio di Maradina, 14-Rio Torracchia, 16-Rio Fontana, 10-Rio Posticcio, 8-Ongina, Si precisa che il n 3-Rio Marabotto è ricompreso nel più esteso vincolo archeologico. Quanto sopra era già stato evidenziato in Commissione provinciale bellezze naturali che si è svolta dopo l'adozione del PSC. Il PRG vigente non può essere considerato quale riferimento quando la pianificazione sovraordinata ha definito in altro modo i vincoli.
64	E' necessario che nel piano siano indicate le delimitazioni già definite ai sensi dell'art. 142 comma 2 del DL 42/04, cioè aree non soggette a disposizioni di tutela, ancorché ricadenti in aree di interesse paesaggistico, in quanto previgenti alla data del 6.9.85. Tali aree erano già state individuate nella variante al PRG approvata con atto CC n. 38 del 30.9.04 a seguito di parere dalla Commissione provinciale bellezze naturali.	Si ritiene di dover indicare nella cartografie di progetto del PSC le sole aree soggette a disposizioni di tutela in quanto ricadenti nelle "Aree di interesse paesaggistico ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio", allegando al Quadro Conoscitivo (nuovo Allegato 2) la cartografia richiamata nella riserva e già acclusa alla deliberazione di C.C. n.38/2004 con l'individuazione delle aree non soggette a tutela.	INTESA NEGATA In quanto le controdeduzioni comunali disattendono precisi disposti di legge. Nel nuovo piano devono essere indicate le delimitazioni già definite ai sensi dell'art. 142 comma 2 del DL 42/04, cioè aree non soggette a disposizioni di tutela, ancorché ricadenti in aree di interesse paesaggistico, in quanto previgenti alla data del 6.9.85. Si rammenta inoltre che secondo quanto disposto dall'art. 41 della LR 20/00 è possibile dare attuazione alle previsioni del PRG fino all'entrata in vigore del PSC.
65	Assetto vegetazione Le formazioni boschive hanno una campitura, ma non un confine perimetrale. Ciò rende molto incerta la definizione del limite di confine del bosco. Il sistema boschivo rappresentato dai tematismi "formazioni boschive" e "macchie golenali" non è conforme all'assetto vegetazionale del PTCP 2007 (tav A2) nè tanto meno alla tavola QCB5a del presente PSC. Ai sensi dell'art. 8 del PTCP 2007 i comuni possono proporre con riferimento al contesto locale motivate revisioni. E' necessario indicare nel piano in modo univoco l'assetto vegetazionale portando a coerenza tutte le tavole che visualizzano il tema, motivando eventuali revisioni quando sostenute da rilievi specifici. E' necessario caratterizzare il sistema boschivo secondo i disposti di cui all'art. 63 della LR 6/09 (con riferimento all'art. 7 della L. 57/01) ai fini dell'applicazione dei disposti di cui all'art. 142, comma 1, lettera g del DL 42/04.	Si riportano nelle cartografie di PSC i confini perimetrali delle formazioni boschive. Si rimanda inoltre alle integrazioni apportate all'art.28 della normativa di attuazione che riferiscono il sistema delle tutele dell'assetto vegetazionale ai contenuti del PTCP 2007.	INTESA NEGATA L'integrazione dell'art. 28 non risolve la criticità relativa alla presenza di numerose differenze con l'assetto vegetazionale riportato nella tav. A2 del PTCP, in quanto per le medesime non risulta alcuna motivazione. Pertanto dovrà essere assunta la tavola A2 del PTCP. per rappresentare l'assetto vegetazione del territorio comunale. Analogamente il sistema boschivo sottoposto a vincolo ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera g del DL 42/04 deve essere il risultato della restituzione a scala comunale della tav. D3a del PTCP.
66	Le fasce fluviali individuate come "Rischio idraulico del bacino del fiume Po" non corrispondono a quelle rappresentate nel piano originario (PAI). Per contro, la fascia C del PAI dovrebbe essere eliminata, sulla base di quanto indicato a proposito dell'art. 30 punto 3 delle Norme del PSC.	Con riferimento all'Intesa per la definizione delle disposizioni del PTCP relative all'attuazione del PAI stipulata nell'aprile 2012, si stralcia dalle previsioni cartografiche e normative l'intera voce "Rischio idraulico del bacino del fiume Po" avendo assunto il PTCP il valore e gli effetti di piano settoriale di tutela e uso del territorio di propria competenza. Si modifica pertanto conseguentemente la Tav. PSC6.	INTESA ACCORDATA

<p>67</p>	<p>L'elaborato presenta notevoli differenze rispetto al PTCP per quanto concerne l'individuazione delle fasce/zone di tutela fluviale. Le situazioni riscontrate presentano caratteristiche di estrema eterogeneità e incongruenza ma soprattutto mancano delle necessarie premesse tecnico-procedurali necessarie per un'eventuale proposta di modifica alla pianificazione sovraordinata.</p> <p>Si presenta di seguito l'elenco indicativo dei corsi d'acqua che presentano anomalie, ribadendo comunque quanto già espresso in termini generali in merito all'obbligo di procedere in questa fase, date le premesse, al ripristino delle fasce di tutela del PTCP, con la sola possibilità di recuperare le articolazioni poste in corrispondenza delle "Fasce di integrazione dell'ambito fluviale", come assunte nella Variante al PRG di adeguamento al PTCP, preferibilmente utilizzando però le denominazioni e la disciplina specificata nel PTCP adottato (Zona I1 e Zona I2):</p> <p>Tav. PSC6.1: Canale del Molino, Canale Chiaravalle</p> <p>Tav. PSC6.2: T. Arda, Canale del Molino, Rio della Fontana, Rio Gerola, Rio Foracchia, Rio S. Franca e Rio Grattarolo</p> <p>Tav. PSC6.3: Rio Chiavica, T. Ongina, Rio Grattarolo, Rio Foracchia, Rio Piacentino, Rio Razzina</p> <p>Tav. PSC6.4: Rio Grattarolo, T. Ongina, Rio S. Maria, Rio Posticcio, Rio Marabutto, T. Stirone, Rio Piacentino, Rio della Razzina, Rio dell'Astora</p>	<p>Si adeguano le previsioni delle fasce/zone di tutela fluviale alle zonizzazioni del PTCP 2007 vigente.</p>	<p style="text-align: center;">INTESA NEGATA</p> <p>Diversamente da quanto dichiarato in controdeduzione, la cartografia del PSC presenta ancora diverse difformità dal PTCP, che devono essere corrette (cfr. anche riserva n. 4), nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 10, 11, 12, 13 e 14 delle Norme PTCP. A tal fine, si ricorda che le fasce A, B e C della Tav. A1 del PTCP, con le relative zone, devono essere recepite tal quali su tutto il reticolo. Inoltre, la fascia I deve essere individuata sui soli tratti previsti dal PTCP e differenziata, quando possibile, in zona I1 e I2 (qualora la zona I1 non fosse cartografabile, può essere sufficiente un rimando da legenda e un'indicazione normativa che ne indichi la presenza, da sponda a sponda del corso d'acqua). Sui tratti del reticolo per i quali il PTCP non ha previsto nulla, il Comune potrà individuare fasce L solo a seguito di una nuova fase di consultazione (pubblicazione) del PSC.</p>
<p>68</p>	<p>Preso atto di quanto espresso nelle riserve di carattere generale dal punto di vista cartografico, inserire nella Tav. PSC6 la cartografia delle fasce fluviali aggiornata della Variante al PTCP adottata e produrre una tavola a parte (denominata per es. Tav. PSC6bis) che individui le delimitazioni del PTCP2000 e quelle del PAI, omettendo però la fascia C del PAI (che nel territorio comunale non ha valore, sulla base di quanto previsto dall'art.31 delle Norme PAI);</p>	<p>Come già precedentemente esposto nella riserva n.5, si adeguano le previsioni delle fasce/zone di tutela fluviale alle zonizzazioni del PTCP 2007 vigente.</p>	<p style="text-align: center;">INTESA NEGATA</p> <p>Si rinvia alle valutazioni espresse con riferimento alla riserve n. 4, 5 e 67.</p>
<p>Tavola Tutele ambientali PSC 7 1/4 – scala 1:5.000</p>			
<p>69</p>	<p>In località Fornace, Stazione di Alseno, il PSC individua un pozzo idrico comunale, con relative zone di tutela assoluta e di rispetto, che però non risulta dai dati acquisiti dall'ATO in sede di elaborazione della Variante PTCP. Si chiede pertanto di verificare la correttezza del dato e, in caso di conferma, darne evidenza ai fini dell'eventuale aggiornamento del PTCP.</p>	<p>La localizzazione del pozzo idrico comunale segnalato nella riserva e delle relative fasce di rispetto deriva dal censimento contenuto nell'elaborato <i>QC-B6d-Allegati</i> (siglato "novembre 2008") al titolo "<i>Schede dei pozzi acquedottistici</i>".</p>	<p style="text-align: center;">INTESA CONDIZIONATA</p> <p>I pozzi comunali potrebbero non essere le uniche captazioni presenti sul territorio da assoggettare alla tutela di cui all'art. 94 del D.Lgs. 152/2006. Considerato infatti che le captazioni oggetto di tutela sono costituite da tutti gli attingimenti aventi una funzione acquedottistica di interesse pubblico (e quindi solitamente collegati ad una rete, anche parziale, di adduzione e distribuzione), indipendentemente dalla proprietà dell'opera, occorrerà provvedere alle opportune revisioni cartografiche, a partire dalle Tavole PSC7 e PSC7bis, garantendo la coerenza tra i diversi elaborati di piano. In considerazione di quanto sopra, occorrerà adeguare anche il testo</p>

			normativo sul tema (comma 3 dell'art. 31 ZONE DI VULNERABILITA' IDROGEOLOGICA).
70	Nella rappresentazione delle aree di tutela derivate dal Piano regionale di Tutela delle Acque, denominate "Zone di ricarica diretta e indiretta...", si deve tener conto degli aggiornamenti operati nell'ambito del PTCP adottato, elaborati in accordo e con la collaborazione degli uffici regionali preposti.	Si recepisce l'osservazione e si modifica di conseguenza la tavola PSC7.1/4. Si riportano inoltre in cartografia e nell'articolato normativo (nuovo punto 6 dell'art.31) le "Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei" introdotte nel PTCP nella fase di approvazione dello stesso	INTESA CONDIZIONATA Posto che le zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei corrispondono alle aree di cui all'art. 36-bis del PTCP, previste dal PTPR, tale denominazione non deve essere utilizzata per raggruppare altri tematismi, come invece è stato fatto nella nuova tavola PSC7bis. Si chiede quindi di modificare la denominazione del raggruppamento (es. aree di tutela idrogeologica e paesaggistica), garantendo la coerenza con il testo normativo.
71	Con riferimento al dissesto idraulico e idrogeologico, il PSC distingue e disciplina in modo specifico gli "Ambiti potenzialmente interessati da rischi di esondazione" dalle "Zone di dissesto e instabilità o di potenziale instabilità". A tale proposito si evidenzia che il tematismo "conoidi di deiezione non attivi", incluso dal PSC nel primo gruppo, nell'ambito del PTCP rientra tra i dissesti potenziali, corrispondenti nel PSC al secondo gruppo. Si valuti dunque l'opportunità di ricollocare tale tematismo al fine di agevolare sia il confronto con i quadri conoscitivi sovracomunali sia l'applicazione della disciplina dettata dai piani sovraordinati.	Si recepisce l'osservazione e si modifica la Tavola PSC7 inserendo i "conoidi di deiezione non attivi" nelle Zone di dissesto	INTESA NEGATA La cartografia del PSC presenta ancora diverse difformità dal PTCP, che devono essere corrette, anche in riferimento alla riserva n. 4, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 30 comma 3 delle Norme PTCP. A tal fine, si segnala in particolare che: <ul style="list-style-type: none"> • i dissesti potenziali cartografati dal Comune, comprendono, tra gli altri, i "detriti di versante", i "depositi eluvio-colluviali" e i "conoidi di deiezione non attivi", categorie previste dalla Tav. A3 del PTCP (sia pure con definizioni leggermente diverse) ma non presenti nella cartografia provinciale; le individuazioni cartografiche presentano inoltre diverse differenze rispetto alla versione adottata, senza che sia stata intrapresa la procedura prevista dall'art. 22 della L.R. 20/2000; occorre quindi che la cartografia comunale sia resa conforme a quella provinciale, provvedendo eventualmente ad inserire gli elementi eliminati in un repertorio conoscitivo, comunque non soggetto a normativa, finalizzato ad eventuali future varianti al PSC; • con particolare riferimento alla frana attiva descritta nella relazione PSC9.1 e individuata in cartografia in corrispondenza del terrazzo alluvionale che fiancheggia l'abitato di Castelnuovo Fogliani, aggiuntiva rispetto alla cartografia provinciale/regionale e già individuata in fase di adozione, ferme restando le considerazioni di cui sopra, si ritiene possa in questo caso assumersi una decisione alternativa all'eliminazione cartografica; si ritiene infatti che il dissesto descritto non sia da assimilare a un corpo franoso attivo in senso stretto, ma piuttosto a un fenomeno locale oggetto di attenzione, per instabilità di sponda, che potrebbe far parte di una categoria aggiuntiva, di rango comunale, da assoggettare eventualmente alla medesima disciplina prevista per i dissesti potenziali, oppure più semplicemente essere incluso tra le tutele di cui all'art. 31 comma 12 delle Norme PTCP, che, per come definite, possono

			anche coesistere sovrapponendosi ad altre (vedi art. 31 comma 8 lett. c); valuti quindi il Comune quale scelta intraprendere, eliminando comunque l'elemento dal novero dei dissesti attivi e provvedendo alle dovute rettifiche nella relazione citata.
72	La cartografia del PSC individua in un'unica categoria, quella dei "dissesti potenziali", elementi che invece il PTCP rappresenta in modo più dettagliato, mettendone in luce le diverse tipologie. Posto che il PSC deve avere un grado di dettaglio maggiore rispetto al PTCP, si ritiene che il Piano comunale debba mantenere tali differenziazioni, pure accorpate a livello normativo, tali peraltro da rendere lo strumento comunale confrontabile con i sistemi di riferimento sovracomunali.	Le diverse categorie dei "dissesti potenziali" sono dettagliate nella relazione QC-B6; si recepisce comunque l'osservazione e si specificano nella Tavola PSC7 con distinte siglature le diverse tipologie di dissesti.	INTESA NEGATA Si rinvia alle valutazioni espresse con riferimento alla riserva n. 71.
73	Rispetto alla cartografia del dissesto provinciale/regionale sono state riscontrate le seguenti difformità, non opportunamente motivate né scaturite dalla procedura prevista dal PTCP per un'eventuale proposta di variazione cartografica: <ul style="list-style-type: none"> • conoide di deiezione inattivo in prossimità del Rio Castellazzo (non lontano dalla loc. I Ronchi): presente nel PSC e non nel PTCP; • frana attiva in località Solfalegara: presente nel PTCP ma non nel PSC; • frana attiva in prossimità del Rio Posticcio, in loc. Montevalle: presente nel PSC ma non nel PTCP. Anche a questo proposito vale quanto indicato circa le difformità riscontrate in merito alla tutela fluviale, ossia la difficoltà a procedere, in questa fase, all'assunzione di un assetto diverso da quello rappresentato nel PTCP.	Si recepisce l'osservazione e si modifica la cartografia di PSC, specificando che tali difformità sono da ricondurre a errori materiali di stampa per quanto riguarda i punti 2 e 3 (vedasi tavola QC-B10), mentre relativamente ai contenuti del punto 1 della riserva si modifica la tavola secondo quanto richiesto.	INTESA NEGATA Si rinvia alle valutazioni espresse con riferimento alla riserva n. 71.
74	La tavola riporta un numero di fontanili molto maggiore rispetto alle localizzazioni riportate in tav A5 del PTCP 2007. Oltre all'incoerenza numerica con il PTCP 2007 si segnala un'incoerenza interna con un'altra tavola di piano Qc-B5 e con l'allegato 2 al QC dove viene riportata una schedatura di 14 fontanili risalente al 1993. E' necessario trovare una corrispondenza univoca fra i vari elaborati con riferimento ad eventuali nuovi censimenti degli elementi tutelati.	Come già precedentemente segnalato, l'individuazione dei fontanili nelle cartografie di progetto deriva dalla dettagliata schedatura contenuta nell'elaborato <i>QC-B6d-Allegati</i> siglato "novembre 2008" al titolo " <i>Schede di rilevamento dei fontanili</i> ".	INTESA ACCORDATA
75	Nello "Schema di rete ecologica" che è stato elaborato non sono riportati alcuni dei contenuti dello schema direttore contenuto nella Tav A6 della variante PTCP 2007: Varchi insediativi a rischio Il nodo corrispondente all'area di riequilibrio ecologico dei fontanili di Chiaravalle	Si integrano gli elementi che contraddistinguono le componenti della rete ecologica con le previsioni del PTCP e l'art.38 della normativa di PSC, come richiesto nella riserva; si veda la tav. PSC7.	INTESA CONDIZIONATA Si condiziona l'intesa all'inserimento nel secondo comma dell'art. 37 dopo le parole "...il PSC individua" della seguente dicitura: "nella tavola PSC 7".

	Gli ambiti di connessione da consolidare e migliorare in pianura Gli ambiti destrutturati.		
Tavola Tutele storico-culturali PSC 8 1/4 – scala 1:5.000			
76	E' necessario coordinare gli strumenti, comunale e provinciale al fine trovare una corrispondenza univoca dei Beni architettonici vincolati ai sensi dell'art. 10 commi 1,3 e 4 e art. 11 comma 1. Con riferimento alla numerazione della scheda di Alseno dell'elaborato D3.2(R) e della tav. D3 a - del PTCP 2007, in due casi (10 e 11 rispettivamente tav. PSC 8.2 e PSC 8.4) sono stati rilevati problemi localizzativi, mentre l'elemento n. 12 non è inserito nella tav. PSC 8.3.	La localizzazione nel PSC dei beni culturali indicati nel PTCP con la numerazione n.10 e 11 è corretta in quanto desunta dalle schede catastali riportate nell'Allegato 3 del Quadro Conoscitivo del PSC. Si integrano invece gli elaborati di PSC con l'individuazione dei seguenti ulteriori complessi soggetti a vincolo <ul style="list-style-type: none"> • Cimitero di Castelnuovo Fogliani (Decreto Direzione Regionale n.1593 del 18/7/2008) • Asilo infantile "Fogliani Pallavicino" in località Castelnuovo Fogliani (Decreto Direzione Regionale del 3/6/2009) • Locanda Croce Bianca in località Castelnuovo Fogliani (Decreto Direzione Regionale del 5/9/2011) • Scuola elementare in località Alseno (Decreto Direzione Regionale del 24/10/2011) 	INTESA ACCORDATA
77	E' necessario coordinare gli strumenti, comunale e provinciale al fine trovare una corrispondenza univoca delle "Zone di interesse archeologico" (art. A-8 della LR 20/00) denominate nel PSC "Altri siti di rinvenimenti archeologici". segnalate dalla soprintendenza.	Si veda l'integrazione apportata alle schede dei siti di interesse archeologico per coordinarle con i contenuti del PTCP 2007, come già evidenziato nel precedente punto 12.	INTESA ACCORDATA
78	Si sono rilevate interferenze fra gli elementi lineari dell'assetto vegetazionale del PTCP 2007 con i seguenti ambiti : <ul style="list-style-type: none"> • nuovi insediamenti produttivi - N. 3 e 4 ad Alseno ; N. 1 a Lusurasco; N. 3 a Castelnuovo Fogliani • nuovi insediamenti residenziali - N. 2 e 3 ad Alseno ; N. 3 e 4 a Lusurasco; N. 2 a Castelnuovo Fogliani Si sono rilevate interferenze con aree boscate dell'assetto vegetazionale del PTCP 2007 con i seguenti ambiti <ul style="list-style-type: none"> • nuovi insediamenti residenziali - N. 1 a Cortina ; N. 1 a S. Antonio; 	Al riguardo si osserva che nell'attuazione delle previsioni per gli ambiti segnalati nella riserva dovranno obbligatoriamente conservarsi gli elementi dell'assetto vegetazionale presenti.	INTESA CONDIZIONATA Si condiziona l'intesa all'integrazione delle schede, contenute nell'elaborato VALSAT4, relative agli ambiti citati nella riserva 78 con la seguente dicitura: "gli elementi vegetazionali lineari/aree boscate presenti devono essere preservati ai sensi dell'art. 28 delle NTS" da inserire nella sezione "Sistema delle tutele e dei vincoli ambientali / Vincoli di tutela naturalistica ecologica" .

	N. 1 a Castelnuovo Fogliari.		
79	Norme tecniche di attuazione PSC2		
	<p>Art. 1 -capoverso 1 (punto 3) - Strumenti della pianificazione comunale - Rispetto a quanto disciplinato in merito al POC, dopo le parole nell'arco temporale quinquennale è importante riportare la seguente frase “<i>Trascorso tale periodo, cessano di avere efficacia le previsioni del POC non attuate così come disciplinato dall'art. 30 della L.R 20/00 come modificata dalla L.R. 6/09</i>”</p>	Si integra l'articolato normativo come richiesto nella riserva.	INTESA ACCORDATA
	<p>Art. 2 - capoverso 3 (punto 5) - Finalità ed elaborati del PSC Rispetto ai contenuti di PSC dopo le parole, “<i>..individua gli ambiti comunali</i>” è necessario inserire le parole “<i>...secondo quanto disposto dall'Allegato della L.R. 20/00...</i>”</p>	Si integra l'articolato normativo come richiesto nella riserva.	INTESA ACCORDATA
	<p>Art. 2 -capoverso 4 - Gli elaborati del “Quadro conoscitivo” e della “ValSAT” sono elementi costitutivi del piano che si è adottato pertanto la norma è da aggiornare.</p>	Si integra l'articolato normativo come richiesto nella riserva.	INTESA ACCORDATA
	<p>Art. 3 - capoverso 1 - Efficacia delle previsioni, salvaguardia degli strumenti di pianificazione e disposizioni transitorie. Al primo capoverso dell'articolo si ritiene opportuno citare l'art.28 della L.R. n.20/2000 (come recentemente modificato dalla L.R. n.6/2009).</p>	Si integra l'articolato normativo come richiesto nella riserva.	INTESA ACCORDATA
	<p>Art. 3 - capoverso 5 In merito alle validità delle previsioni dei piani adottati è necessario sostituire, per ovvie ragioni, la parola “previgenti” con la parola “vigenti”, inoltre al Comune non compete di disciplinare la tempistica dei piani gerarchicamente sovraordinati pertanto è necessario eliminare il riferimento alla pianificazione “<i>territoriale</i>” . Con riferimento a quanto espresso nell'elenco puntato, si ribadisce che un piano è definito “<i>previgente</i>” solo quando diventa efficace quello approvato successivamente. In merito poi al contenuto dei due punti è da riconsiderare con riferimento all'art. 41 comma 1 della L.R. 20/00, in quanto quest'ultimo articolo disciplina molto più semplicemente il periodo transitorio confermando la validità del piano ora vigente..Una norma transitoria specifica può essere utile solo per salvaguardare o far perdere efficacia a previsioni vigenti in contrasto con il piano adottato.</p>	Si modifica l'articolato normativo tenendo conto delle osservazioni esposte nella riserva.	<p>INTESA CONDIZIONATA si richiamano i contenuti della riserva, la norma come riscritta è solo una riproposizione incompleta del 1° comma dell'art. 41 della LR 20/00 Se nella fase transitoria non occorre salvaguardare o a far perdere efficacia a previsioni vigenti di PRG in contrasto con il piano in itinere la norma è superflua, se ne propone quindi o stralcio.</p>
	<p>Art. 3 -capoverso 6 L'individuazione delle aree interessate da vincoli o disposizioni di tutela non è contenuto di RUE ne di POC, il RUE ai sensi dell'art. 29 della LR 20/00 è chiamato a disciplinare le trasformazioni negli ambiti consolidati e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente in genere, mentre il POC individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione e di</p>	Si modifica l'articolato normativo tenendo conto delle osservazioni esposte nella riserva.	<p>INTESA NEGATA La modifica contrasta con i disposti del PTCP 2007 (art. 2 comma 6 e 7) l'intesa è possibile solo a seguito dell'eliminazione del capoverso 6.</p>

<p>trasformazione del territorio. Nella trasposizione di aree soggette a vincoli o tutele è lo strumento d'origine che eventualmente definisce la possibilità di eventuali rettifiche. La norma deve essere rivista.</p>		
<p>Art. 3 - capoverso 7 In merito alla flessibilità dei perimetri del territorio urbanizzabile e di tutti gli ambiti territoriali si sottolinea che la disciplina del territorio urbanizzabile non è demandata al RUE inoltre non è ipotizzabile una flessibilità degli "ambiti consolidati" in quanto derivano da una lettura dello stato di fatto, pertanto la norma va modificata in tal senso. E' necessario disciplinare che la flessibilità comunque non può interferire con ambiti di vincoli o tutela definiti dai piani sovraordinati o da leggi di settore. In merito alla cogenza dei limiti degli ambiti del PSC si richiama l'art. 28 comma 3 della LR 20/00 così come modificato dalla LR 6/09.</p>	<p>Si recepisce parzialmente il contenuto della riserva specificando nella normativa che la "flessibilità" non può comunque derogare dal rispetto dei vincoli stabiliti dal PSC o dagli strumenti di pianificazione territoriale generale e settoriale sovraordinati.</p> <p>Al riguardo si cita il seguente passo del punto 3.4.3 delle "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai titoli I e II della LR n.6 del 2009" emanate dall'Assessore regionale il 1/2/2010: <La legge di riforma stabilisce che le perimetrazioni degli ambiti in cui si articola il territorio comunale, individuate dal PSC ai soli fini di stabilirne "gli obiettivi sociali, funzionali, ambientali e morfologici e i relativi requisiti prestazionali"(art.28, comma 2, lettera f), hanno valore meramente indicativo, ad eccezione degli ambiti di tutela (ambientale, paesaggistica, storico culturale, ecc.), la cui modifica si è voluta riservare alle valutazioni di ordine generale del medesimo PSC.</p>	<p style="text-align: center;">INTESA NEGATA</p> <p>La modifica non soddisfa i disposti di legge, l'intesa è possibile solo a seguito della modifica del capoverso 7 che deve essere così riscritto : " In fase di elaborazione di POC le nuove previsioni insediative del PSC che, secondo i disposti dell'art. 28 della LR 20/00 costituiscono riferimento di massima, potranno essere puntualmente ridefinite per il territorio urbanizzabile, senza che ciò comporti procedura di variante al PSC."</p>
<p>Art. 4 - Carta unica del territorio Affinché la pianificazione urbanistica comunale possa assumere valore di "Carta unica del territorio" deve recepire e coordinare integralmente le prescrizioni ed i vincoli di cui al comma 1 dell'art. 19 della L.R. 20/00 e dare atto nella delibera di approvazione del completo recepimento, motivando l'eventuale recepimento parziale. Dell'approvazione della carta unica del territorio è necessario darne informazione anche attraverso lo sportello unico delle attività produttive di cui al DPR n. 447/98. Tale articolo diventa efficace solo se verranno puntualmente attivati tutti i disposti procedurali di cui all'art. 19 della LR 20/00.</p>	<p>Si prende atto delle procedure segnalate nella riserva che dovranno essere necessariamente seguite all'atto di approvazione del PSC.</p>	<p style="text-align: center;">INTESA NEGATA</p> <p>Il Comune con lo strumento urbanistico in esame non ha recepito e coordinato integralmente le prescrizioni ed i vincoli di cui al comma 1 dell'art. 19 della L.R. 20/00 e pertanto non può essere considerata Carta unica del territorio. L'articolo deve essere eliminato. Si rammenta comunque quanto disposto dall'art. 51 della LR 15/13 che ha modificato l'art. 19 della LR 20/00.</p>
<p>Art. 5 - Aggiornamento del quadro conoscitivo e adeguamento del PSC a disposizioni cogenti Le disposizioni di cui all'art. 5 delle Norme di PSC devono essere riformulate nel rispetto dei contenuti inderogabili dell'art. 32-bis della L.R. n. 20/2000, introdotto dalla L.R. n. 6/2009, in quanto i procedimenti di approvazione delle varianti specifiche o tematiche al PSC (anche quelle di recepimento di previsioni di piani sovraordinati) devono rispettare le disposizioni regionali e statali relativamente all'individuazione dell'organo competente in materia di pianificazione (V. art. 42, comma 2, lett. b) del</p>	<p>Si riformula l'articolato normativo in base alle osservazioni espresse nella riserva.</p>	<p style="text-align: center;">INTESA NEGATA</p> <p>Il terzo comma è da eliminare in quanto in contrasto con la LR 20/00 la quale non disciplina alcuna possibilità di integrazione del QC del PSC mediante determina dirigenziale.</p>

	<p>D.Lgs. n. 267/2000 e la L.R. n. 20/2000). Si dovranno altresì osservare i restanti contenuti dispositivi dell'art. 32 bis in merito alla verifica di conformità che la Provincia è tenuta a svolgere in sede di riserve e di Intesa, nonché in merito alla partecipazione ai processi di pianificazione (deposito e pubblicazione) e alla valutazione di sostenibilità dei piani e loro varianti. Il mancato rispetto del quadro normativo regionale e statale in ordine agli aspetti prima citati configura un profilo di illegittimità dell'azione comunale.</p>		
	<p>Art. 7 - punto 1 - capoverso 1 - Territorio urbanizzato I nuclei abitati non possono essere classificati quali "<i>Territorio urbanizzato</i>" secondo quanto disposto dall'art. 56 del PTCP 2007.</p>	<p>Si rimanda ai contenuti controdeduttivi del precedente punto 52.</p>	<p>INTESA CONDIZIONATA Occorre riformulare l'articolo eliminando nella seconda riga le parole "...e nei nuclei..."</p>
	<p>Art. 7 - punto 1 - capoverso 3 Quanto espresso in riferimento agli "<i>ambiti da riqualificare</i>" che saranno disciplinati dal RUE non trova conferma nei disposti della LR 20/00, art. 29 e art. A-11, tale disposizione, così come modificata dalla LR 6/09 precisa che è il POC che individua gli interventi di riqualificazione che saranno attuati mediante PUA nel rispetto di quanto previsto dal Titolo I della LR 19/98 come modificata dalla 6/09delle stessa LR 20</p>	<p>Si riformula l'articolato normativo in base alle osservazioni esposte nella riserva.</p>	<p>INTESA ACCORDATA</p>
	<p>Art. 7 - punto 1 - capoverso 4 E' difficile ipotizzare l'efficacia di tale norma quando esplicita la possibilità di apportare "<i>integrazioni e variazioni</i>" ai diversi ambiti interni al territorio urbanizzato. Infatti per gli "<i>ambiti da riqualificare</i>" è il POC che definisce ai sensi del comma 3 dell'art. A-11 criteri e parametri d'intervento, mentre per quanto concerne gli "<i>ambiti urbani consolidati</i>" sono un assunto di uno stato di fatto per i quali è difficile ipotizzare di dover apportare variazioni alle zonizzazioni, mentre per quanto concerne i carichi urbanistici sono definiti successivamente dal RUE considerato inoltre quanto espresso nell'art. 28 della LR 20/00 come modificata e cioè che nel PSC le "<i>...nuove previsioni insediative...costituiscono riferimento di massima...</i>"</p>	<p>Si prende atto dei contenuti integrativi introdotti dalla L.R. 6/09 e si propone lo stralcio del capoverso.</p>	<p>INTESA ACCORDATA</p>
	<p>Art. 7 - punto 2 - capoverso 1 - Territorio urbanizzabile Ai sensi dell'art. 28 della LR 20/00, il PSC individua gli ambiti secondo quanto disposto dall'Allegato della stessa legge 20/00; per i Poli funzionali (art. A-15 della LR 20/00) il PSC è chiamato a dare attuazione a quelli individuati dal PTCP secondo i disposti dell'art. 91, nel Comune di Alseno il piano provinciale non ne ha individuati.</p>	<p>Non si ritiene pertinente e appropriata la riserva in quanto la definizione di "<i>ambiti destinati a nuovi insediamenti produttivi polifunzionali</i>", come specificato nella normativa di attuazione al punto 3) dell'art.12, "attengono a nuovi insediamenti produttivi polifunzionali caratterizzati dalla concentrazione di attività economiche, commerciali e produttive, con una limitata compresenza di abitazioni al diretto servizio degli insediamenti" (polifunzionali =</p>	<p>INTESA ACCORDATA</p>

	<p>multifunzionali, ovvero multiuso, ovvero con più funzioni), esattamente il contrario e l'opposto dei "poli funzionali" richiamati nell'art.A-15 della LR 20 che si riferiscono a parti del territorio (ovvero poli) ad elevata specializzazione funzionale.</p>	
<p>Art. 7 - punto 2 - capoverso 3 Al terzo capoverso del punto 2 "Territorio urbanizzabile" dell'articolo si dispone che per il territorio urbanizzabile il PSC stabilisca una disciplina generale, poi definita e disciplinata dal POC. Tale indicazione risulta tuttavia ambigua se considerata con riferimento alle valutazioni geologico-ambientali, per le quali generalmente la pianificazione operativa può solo stabilire maggiori limitazioni o condizioni rispetto a quanto disposto dal PSC. Per ovviare a tale ambiguità, si suggerisce di aggiungere in coda: "compatibilmente con le condizioni e i limiti fissati dal PSC".</p>	<p>Si integra l'articolato normativo come richiesto nella riserva.</p>	<p>INTESA ACCORDATA</p>
<p>Art. 7 - punto 3 - capoverso 1 Nella definizione del territorio rurale è' necessario esplicitare le "<i>..rimanenti parti del territorio comunale...</i>" cioè territorio urbanizzato e territorio vocato all'urbanizzazione dal piano che si è adottato.</p>	<p>Si integra l'articolato normativo come richiesto nella riserva.</p>	<p>INTESA ACCORDATA</p>
<p>Art. 7 - punto 3 -capoverso 3 - Per mero errore materiale le parole "IL RUE..." vanno sostituite con "Il PSC.." con riferimento agli art. 28 e 29 della LR 20/00.</p>	<p>Si corregge l'errore materiale segnalato nella riserva</p>	<p>INTESA ACCORDATA</p>
<p>Art. 7 - punto 3 - capoverso 5 - punto 2 Il comma necessita di essere riformulato considerando più puntualmente i limiti espressi nell' A-21 della LR 20/00 e art. 56 del PTCP 2007. In particolare si evidenzia che gli insediamenti esistenti nel territorio rurale non possono essere zonizzati; le previgenti zonizzazioni di PRG, nel PSC devo assumere un valore di ambito o elemento, gli ampliamenti delle attività esistenti dovranno essere conformi al PSC o disciplinate in coerenza con le discipline di cui all'art. A-14bis della LR 20/00..</p>	<p>Al riguardo si espongono le seguenti considerazioni</p> <p>a) l'art. A-21 della LR 20 regola i casi di edifici <u>non più</u> funzionali all'esercizio dell'attività agricola e pertanto non può che riferirsi ad interventi da prevedere per il recupero ad altre funzioni di fabbricati esistenti che sono stati per tempo funzionali all'attività rurale; in questo senso il terzo comma del medesimo articolo prevede espressamente che "<i>L'attuazione degli interventi di recupero di cui al comma 2 comporta per le unità poderali agricole cui erano asserviti gli edifici riutilizzati a fini non agricoli, i seguenti limiti a nuove edificazioni, anche a seguito di frazionamento ...</i>"</p> <p>b) nel territorio extraurbano sono comunque presenti edifici o complessi edilizi che nel</p>	<p>INTESA CONDIZIONATA</p> <p>Le argomentazioni comunali non sono confacenti con la riserva, si prende atto che la rappresentazione cartografica (tav. PSC 4) non individua delle zone ma degli insediamenti con attribuite delle funzioni (AP e AT) dalla norma occorre eliminare le parole "...e la zonizzazione..." e le parole "...e alle previgenti zonizzazioni di PRG..." dopo le parole "...ampliamento e consolidamento..." aggiungere le parole "...nelle aree di sedime o nelle aree adiacenti..." dopo le parole "...e di impatto paesaggistico..." aggiungere "... che escludano impatti tali da precludere l'intervento."</p>

		<p>tempo sono stati edificati, conformemente alle normative di settore vigenti, per usi diversi da quello rurale e quindi non sono mai stati asserviti ad unità poderali agricole</p> <p>c) pertanto si ritiene che il PSC debba necessariamente formulare indirizzi al RUE per disciplinare gli interventi consentiti anche per queste attività</p> <p>d) peraltro si sottolinea che l'art. A-14bis della LR 20 richiamato nella riserva prevede misure urbanistiche per favorire lo sviluppo di attività produttive nel territorio urbanizzato e quindi non può trovare applicazione nel territorio rurale.</p> <p>Si ritiene pertanto di confermare il testo normativo adottato.</p>	
	<p>Art. 9 - capoverso 2 - Ambiti urbani consolidati Gli "Ambiti urbani consolidati" non possono essere associati ai "nuclei abitati" in quanto questi ultimi non si caratterizzano quali territori urbanizzati secondo quanto disposto dall'art. A-10 della LR 20/00 e art. 56 del PTCP 2007.</p>	<p>Si rimanda ai contenuti controdeduttivi del precedente punto 52.</p>	<p style="text-align: center;">INTESA NEGATA</p> <p>nel secondo capoverso nel primo punto in elenco, devono essere eliminate le parole "...e nei nuclei abitati" con riferimento a quanto già addotto in riserva.</p>
	<p>Art. 9 - capoverso 3 - punto 1 Nell'ultima frase, tenuto conto delle possibilità di disciplina del RUE che sono ascrivibili alle opere edilizie e non agli ambiti, è necessario rendere esplicito che gli interventi di recupero, ampliamento e riqualificazione funzionale si riferiscono al patrimonio edilizio esistente.</p>	<p>Non si condivide il contenuto della riserva in quanto il RUE negli ambiti consolidati deve disciplinare sia gli interventi sui fabbricati esistenti che su eventuali aree inedificate; si riporta al riguardo il seguente testo del punto 3.4.5 delle "Indicazioni illustrative ..." emanate dall'Assessore regionale il 1/2/2010: <In sintesi, il RUE disciplina esclusivamente interventi edilizi, purché realizzabili direttamente attraverso il rilascio dei titoli abilitativi. Detti interventi possono interessare solo il territorio urbanizzato (comportando la trasformazione del patrimonio edilizio esistente o il <u>completamento dei lotti non edificati</u>) ovvero il territorio rurale, nei limiti stabiliti dalla legge appena richiamati.></p>	<p style="text-align: center;">INTESA ACCORDATA</p>
	<p>Art. 10 - Punto 1 - Ambiti da riqualificare Per quanto concerne i Complessi edilizi da rifunzionalizzare, secondo quanto disposto dalla LR 20/00 art. A-11 il RUE negli ambiti di riqualificazione è chiamato a disciplinare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente il POC che individua all'interno degli ambiti gli interventi</p>	<p>I <i>Complessi edilizi da rifunzionalizzare</i> si riferiscono ad insediamenti di limitata entità volumetrica che possono ritenersi a tutti gli effetti parte degli ambiti urbani consolidati, in quanto per essi vanno previsti interventi non</p>	<p style="text-align: center;">INTESA ACCORDATA</p>

	<p>di riqualificazione urbana da attuarsi, stabilisce destinazioni d'uso ammissibili, endici edilizi modalità d'intervento ecc , la norma è da rivedere in tal senso.</p>	<p>tanto di "riorganizzazione territoriale" (come richiesto dall'art. A-11 della LR 20) ma piuttosto, in linea generale, di rifunionalizzazione dei singoli corpi di fabbrica, interventi consentiti dall'art. A-10 della LR 20 (Ambiti urbani consolidati) laddove si prefigge di favorire <i>"la qualificazione funzionale ed edilizia, attraverso interventi di recupero, ampliamento, sopraelevazione e completamento, nonché attraverso il cambio della destinazione d'uso."</i></p> <p>Pertanto si propone la collocazione di questi complessi negli Ambiti urbani consolidati, confermando la normativa prevista.</p>	
	<p>Art. 11 - punto 1 - capoverso 4 - Ambiti per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali</p> <p>Il quarto capoverso del punto 1 "Ambiti di ampliamento degli insediamenti residenziali ed altre attività compatibili" dell'articolo appare in contrasto con quanto disposto dall'art.3, penultimo e ultimo capoverso.</p>	<p>Si modifica l'articolato normativo eliminando il contrasto segnalato nella riserva.</p>	<p style="text-align: center;">INTESA CONDIZIONATA</p> <p>Nel capoverso 4 sostituire le parole ".ha carattere puramente indicativo..." con le parole "costituisce riferimento di massima ..." e alla fine dello stesso capoverso, così come modificato, aggiungere : " secondo i limiti disposti nel capoverso 7 dell'art. 3 della presente normativa."</p>
	<p>Art. 11 - - capoverso 6</p> <p>Quanto disciplinato in merito alla verifica di idoneità del solo impianto di depurazione non è sufficiente e l'approccio metodologico non è coerente ai disposti dell'art. 64 comma 9 del PTCP 2007, infatti la verifica deve essere compiuta nel QC del PSC e riferita alla capacità di servizio di tutte le reti e degli impianti tecnologici, reti viabilistiche e dotazioni di servizi, nell'eventualità dell'esito negativo della verifica è necessario individuare gli interventi necessari per il potenziamento.</p>	<p>Si condivide quanto espresso nella riserva; gli interventi necessari per l'idoneità delle reti infrastrutturali sono indicati nelle <i>"Schede delle previsioni e della sostenibilità ambientale e territoriale degli interventi di trasformazione urbanistica"</i> dell'elaborato VALSAT4, peraltro già richiamate nel successivo capoverso 8 che precede l'elencazione dei singoli ambiti. Queste indicazioni derivano peraltro dalle verifiche compiute preliminarmente nel Quadro Conoscitivo Pertanto si propone lo stralcio di questo capoverso.</p>	<p style="text-align: center;">INTESA CONDIZIONATA</p> <p>Preso atto di quanto espresso nelle schede dell'elaborato VALSAT4, e del comma 8 dell'art.. 64 del PTCP 2007 il capoverso 6 dell'art. 11 deve essere ripristinato e così riformulato :</p> <p><i>" L'inserimento nel POC degli ambiti è subordinata alle preventive verifiche d'idoneità della capacità di servizio delle reti e degli impianti tecnologici che dovranno essere chiaramente e specificatamente evidenziate nella Valsat. Nel caso di esito negativo delle verifiche, saranno individuati gli interventi per i necessari adeguamenti, alla cui realizzazione sarà espressamente subordinata l'attuazione."</i></p>
	<p>Art. 12 - Ambiti specializzati per attività produttive</p> <p>Nell'articolo in esame è impropriamente utilizzata la definizione di "polo funzionale" che invece nella LR 20/00 ha una specifica caratterizzazione (art. A-15) e valore di previsione provinciale, da concertare con i Comuni i quali devono recepirli e attuarli.</p> <p>Non si condivide la sottoarticolazione degli ambiti in quanto non motivata nel QC del PSC e non coerente con la LR20/00. In particolare per gli</p>	<p>Non si ritiene pertinente e appropriata la prima parte della riserva in quanto la definizione "Insediamenti produttivi polifunzionali", come specificato nella normativa di attuazione, si riferisce ad ambiti <i>"a prevalente destinazione produttiva in compresenza con altre attività terziarie di</i></p>	<p style="text-align: center;">INTESA ACCORDATA</p>

	<p>ambiti edificati (che saranno disciplinati dal RUE) potrebbe dare luogo alla necessità di attivare procedure di variante al PSC per modifiche che per legge sarebbero in capo al RUE.</p>	<p><i>diverso genere e relative abitazioni di servizio</i>" (polifunzionali = multifunzionali, ovvero multiuso, ovvero con più funzioni), esattamente il contrario e l'opposto dei "poli funzionali" richiamati nell'art.A-15 della LR 20 che si riferiscono a parti del territorio (ovvero poli) ad elevata specializzazione funzionale.</p> <p>Relativamente invece al secondo contenuto della riserva si rileva che la sottoarticolazione in ambiti deriva dall'articolazione di queste zone rilevata nelle tav.QC-C1 del Quadro Conoscitivo e pertanto si ritiene di confermare le previsioni adottate.</p>	
	<p>Art. 12 - punto 3 - - capoverso 6</p> <p>Quanto disciplinato in merito alla verifica di idoneità del solo impianto di depurazione non è sufficiente e l'approccio metodologico non è coerente ai disposti dell'art. 64 comma 9 del PTCP 2007, infatti la verifica deve essere compiuta nel QC del PSC e riferita alla capacità di servizio di tutte le reti e degli impianti tecnologici, reti viabilistiche e dotazioni di servizi, Nell'eventualità dell'esito negativo della verifica è necessario individuare gli interventi necessari per il potenziamento.</p>	<p>Si condivide quanto espresso nella riserva; gli interventi necessari per l'idoneità delle reti infrastrutturali sono indicati nelle "<i>Schede delle previsioni e della sostenibilità ambientale e territoriale degli interventi di trasformazione urbanistica</i>" dell'elaborato VALSAT4, peraltro già richiamate nel successivo capoverso 8 che precede l'elencazione dei singoli ambiti. Queste indicazioni derivano peraltro dalle verifiche compiute preliminarmente nel Quadro Conoscitivo Pertanto si propone lo stralcio di questo capoverso.</p>	<p style="text-align: center;">INTESA CONDIZIONATA</p> <p>Preso atto di quanto espresso nelle schede dell'elaborato VALSAT4, e del comma 8 dell'art. 64 del PTCP 2007 il capoverso 6 dell'art. 12 deve essere riformulato come segue :</p> <p><i>" L'inserimento nel POC degli ambiti è subordinata alle preventive verifiche d'idoneità della capacità di servizio delle reti e degli impianti tecnologici che dovranno essere chiaramente e specificatamente evidenziate nella Valsat. Nel caso di esito negativo delle verifiche, saranno individuati gli interventi per i necessari adeguamenti, alla cui realizzazione sarà espressamente subordinata l'attuazione."</i></p>
	<p>Art. 12 - punti 3 e 4</p> <p>Il quarto capoverso del punto 3 "Ambiti destinati a nuovi insediamenti produttivi polifunzionali" e il terzo capoverso del punto 4 "Ambiti riservati all'ampliamento di attività produttive esistenti" dell'articolo appaiono in contrasto con quanto disposto dall'art.3, penultimo e ultimo capoverso.</p>	<p>punto 3- Si modifica l'articolato normativo eliminando il contrasto segnalato nella riserva.</p> <p>punto 4- Si modifica l'articolato normativo come richiesto nella riserva.</p>	<p style="text-align: center;">INTESA CONDIZIONATA</p> <p>Nel capoverso 4 del punto 3 e capoverso 3 del punto 4, sostituire le parole "...ha carattere puramente indicativo..." con le parole "costituisce riferimento di massima ..." e alla fine degli stessi capoversi, così come modificati, aggiungere : " secondo i limiti disposti nel capoverso 7 dell'art. 3 della presente normativa."</p>
	<p>Art. 12 - Punto 4</p> <p>L'ultimo comma, successivo alle "Schede delle previsioni" (pag. 25) destinate alle attività produttive, lascia spazio a varie interpretazioni quindi necessita di essere rivisto considerando puntualmente l'art. 30 della LR20/00 in particolare i commi 1bis (il POC non può modificare i contenuti di PSC) e 13 (individuazione aree produttive ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 447/98) e inoltre l'art. A-14bis (Misure urbanistiche per favorire lo sviluppo delle attività produttive) dell'allegato, sempre della LR 20/00.</p>	<p>Si modifica l'articolato normativo come richiesto nella riserva.</p>	<p style="text-align: center;">INTESA ACCORDATA</p>

<p>Art. 12 - Punto 5 -Impianti per la distribuzione del carburante E' necessario sostituire il numero 335 citato quale citazione della delibera del Consiglio regionale che è invece numerata con il 355. Si precisa che tale atto è stato modificato con deliberazione dell'Assemblea legislativa del 5 febbraio 2009 n. 208 che ha indicato la necessità di elaborare un piano di gestione per gli impianti di distribuzione dei carburanti.</p>	<p>Si modifica l'articolato normativo come richiesto nella riserva.</p>	<p style="text-align: center;">INTESA ACCORDATA</p>
<p>Art. 12 - Punto 6 - Esercizi commerciali Occorre integrare le Norme di Attuazione (elaborato PSC2) del PSC con la specifica disciplina relativa al commercio al dettaglio (in coerenza con quanto disposto dalla normativa di settore –D.Lgs. 114/1998, L.R. 14/1999, Atto di indirizzo C.R. 1253/1999 e 1410/2000-, dal PTCP vigente ed al PTCP 2007 adottato). Con riferimento alla norma proposta “6. Esercizi commerciali”, si evidenzia che: - occorre integrare la definizione delle tipologie dimensionali, inserendo tutte quelle disciplinate dal punto 1 dell'Atto di indirizzo 1253/1999; - relativamente al recepimento delle previsioni del PTCP, risulta opportuno integrare la sintesi dei dati riferiti alle due grandi strutture di vendita riportando il dato della superficie di vendita autorizzata ed inserendo le schede descrittive predisposte nell'ambito dello strumento provinciale; - con riferimento alle “modifiche alla programmazione triennale delle strutture commerciali” compiute dalla Provincia a seguito del monitoraggio dello stato di attuazione delle previsioni del PTCP, il Comune dovrà prevedere tali variazioni nell'ambito del POC, che è lo strumento operativo di attuazione della pianificazione, con verifica almeno triennale, in cui inserire una quota delle previsioni del PSC, sulla base degli indirizzi del PTCP. Le modifiche al POC sono disciplinate dall'art. 34 della L.R.20/2000 e s.m.; pertanto, occorre stralciare la norma proposta, in quanto risulta incoerente con la normativa di settore; - l'articolazione e la disciplina, nell'ambito del RUE, degli “ambiti e le zone in cui possono collocarsi gli esercizi commerciali di vicinato e le medio-piccole strutture di vendita”, si rammenta che nel RUE devono essere illustrati i criteri relativi alle scelte autorizzative ed agli elementi di indirizzo progettuale (indicazioni e requisiti), l'articolazione e la disciplina di tali ambiti può essere demandata al POC, nel caso di ambiti appartenenti al territorio urbanizzabile; pertanto, occorre modificare la norma proposta; - relativamente alla possibilità di “formulare previsioni per l'apertura di nuove medio-grandi strutture di vendita di rilevanza comunale” nell'ambito del POC, si rammenta che è il PSC che individua gli ambiti idonei all'insediamento di medie e grandi strutture di vendita, mentre il POC è lo strumento operativo di attuazione del PSC, nel quale è inserita una quota delle previsioni del PSC stesso; pertanto, occorre stralciare la norma proposta.</p>	<p>Si integra e modifica l'articolato normativo come richiesto nella riserva.</p>	<p style="text-align: center;">INTESA CONDIZIONATA</p> <p>Si prende atto delle modifiche effettuate dal Consiglio Comunale nella fase di controdeduzione e, relativamente all'art. 12, punto 6. delle Norme di Attuazione (elaborato PSC2), si evidenzia quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comma 1: per quanto riguarda le definizioni delle varie tipologie dimensionali, in corrispondenza del punto d. occorre sostituire il rinvio al punto 5 con quello alla lettera e. dell'elenco puntato proposto; • Comma 3: come prescritto dalla normativa di settore vigente, sono stati individuati gli ambiti idonei all'insediamento degli esercizi commerciali nelle varie zone del territorio comunale; al proposito, si rileva che occorre rivedere la possibilità di insediare gli esercizi di vicinato all'interno degli ambiti specializzati per attività produttive tenendo conto degli indirizzi di cui al punto 4.1 dell'Atto C.R. n. 1253/1999 e ss.mm.ii., in quanto non risulta corretto realizzare esercizi di vicinato all'interno di ambiti specializzati per attività produttive; • Comma 4: con riferimento alle condizioni per l'attuazione delle grandi strutture di vendita esistenti sul territorio comunale, si rileva che alcuni dati riportati sono errati. In particolare, devono essere aggiornati i dati riferiti alla programmazione triennale, sostituendoli con quelli del vigente PTCP, che ha effettuato la citata programmazione in funzione di due trienni (2009-2011 e 2012-2014) e suddividendo le superfici disponibili a seconda del settore merceologico (alimentare e non alimentare), dell'ATS e del tipo di intervento (nuovo insediamento o ampliamento di insediamento esistente). Infine, si rammenta che è necessario aggiornare i dati concernenti l'insediamento “Rossetti Market”, per il quale è stata completata la procedura amministrativa di rilascio dell'autorizzazione commerciale per una grande struttura di vendita con superficie di vendita complessiva pari a mq. 6.000; • Comma 6: l'eventuale modifica del Range di variazione da effettuarsi da parte del Consiglio Provinciale costituisce, a tutti gli effetti Variante al PTCP e, come tale, deve essere recepito all'interno del PSC tramite opportuna Variante allo stesso; pertanto, occorre eliminare o modificare in tal

			senso il testo del comma 6.
<p>Art. 13 - Punti 2, 3, 5 - Ambiti di valore naturale e ambientale Occorre inserire il riferimento alla tavola PSC4 Ai sensi dell'art. A-17 (commi 1-2) le aree di valore naturale e ambientale sono ambiti sottoposti ad una specifica disciplina di tutela ed a progetti locali di valorizzazione. Il presente PSC individua 5 ambiti ma per tre (2. progetto di tutela, recupero e valorizzazione dell'Arda, 3. iniziative di ripristino ambientale e valorizzazione dell'Ambito dei fontanili, 5. progetto di tutela e valorizzazione per la fruizione dell'area delle Polveriere) definisce gli obiettivi di valorizzazione, ma non formula discipline particolari di tutela che differenziano tali aree dal resto del territorio produttivo agricolo. Occorre inoltre integrare la norma richiamando le tutele previste per gli elementi di cui al comma 3 dell'art A-17 della LR 20/2000 e normati dal PTCP 2007 con l'art.60.</p>	<p>Si inserisce il riferimento alla tavola di PSC. Non si condivide invece il contenuto della seconda parte della riserva in quanto per gli ambiti richiamati nello stesso, sono formulate idonee e opportune discipline di tutela; si evidenzia e si richiama, ad esempio, il "Progetto di tutela, recupero e valorizzazione dell'Arda", che è già stato predisposto e approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.37 del 28/12/2006 in attuazione alle disposizioni del vigente PTCP ed è indirizzato, appunto, alla di tutela, al recupero e alla valorizzazione degli aspetti di interesse naturalistico e ambientale presenti nell'ambito.</p>	<p>INTESA CONDIZIONATA</p> <p>Si condiziona l'intesa all'integrazione dell'art. 13 inserendo i contenuti dei commi 2 e 6 dell'art. 60 del PTCP, opportunamente contestualizzati rispetto all'articolato normativo del PSC.</p>	
<p>Art. 13 - Punto 3 - capoverso 4 Nelle Iniziative di ripristino ambientale e valorizzazione dell'Ambito dei fontanili, nel quarto capoverso, il terzo punto delle linee guida proposte nella norma stessa, è necessario prevede che per gli "approfondimenti delle analisi allegate al QC del PSC" venga utilizzata anche come base la scheda tipo di cui al comma 2 dell'art . 36 del PTCP 2007.</p>	<p>Si integra l'articolato normativo come richiesto nella riserva.</p>	<p>INTESA ACCORDATA</p>	
<p>Art. 13 - Punto 3 - - capoverso 2 La formulazione del secondo capoverso del punto 3 "Iniziative di ripristino ambientale e valorizzazione dell'ambito dei fontanili" risulta eccessivamente discorsiva e priva degli elementi necessari a chiarire la perentorietà delle indicazioni ivi contenute. Per operare le opportune correzioni, si suggerisce di sostituirlo con il seguente periodo: "L'Amministrazione Comunale promuove e coordina le iniziative volte alla tutela e valorizzazione degli ambienti che ospitano risorgive, a favore della salvaguardia delle singole unità igrofile e della loro fruizione didattico-turistica, operando principalmente attraverso uno specifico Progetto di ripristino ambientale e di valorizzazione."</p>	<p>Si integra l'articolato normativo come richiesto nella riserva.</p>	<p>INTESA ACCORDATA</p>	
<p>Art. 13 - Punto 4 - - capoverso 4 In riferimento all'ambito di riequilibrio ecologico, sostituire "a tal fine l'amministrazione comunale potrà proporre alla Provincia l'istituzione.." con "ai sensi della L.R 6/05 e del Primo programma per il sistema regionale della aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 (deliberazione Assemblea legislativa 22/07/09 n. 243) la Provincia istituirà l'Area di riequilibrio ecologico Chiaravalle della Colomba".</p>	<p>Si integra l'articolato normativo come richiesto nella riserva.</p>	<p>INTESA ACCORDATA</p>	
<p>Art. 14 - Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico</p>		<p>Dall'art. 14 che ora è titolato " AMBITI AD ALTA VOCAZIONE PRODUTTIVA AGRICOLA la numerazione delle NTA è stata modificata</p>	

<p>Art. 14 - Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico Quanto espresso nel primo comma non corrisponde con quanto emerge dalla tavola T2 1 del PTCP 2007, infatti nel territorio del Comune di Alseno il piano provinciale non ha individuati "Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico".</p>	<p>Come già evidenziato al precedente punto 58, si modifica la collocazione delle "zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale" e delle "zone di tutela naturalistica", come richiesto nelle riserve; si veda l'art.27 "Ambiti paesaggistici rilevanti" della normativa che sostituisce l'art.14 "Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico"</p>	<p>Con riferimento art. 27 INTESA ACCORDATA</p>
<p>Art. 14 - Punto 1 Le "Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale" secondo quanto disposto dall'art. A-18 della LR 20/00 non hanno le caratteristiche di "Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico" ma rientrano fra gli ambiti di accertato valore paesaggistico, il riferimento normativo del PTCP (art. 18) deve essere aggiornato in relazione al PTCP 2007(art. 15).</p>		<p>Con riferimento art. 27. INTESA ACCORDATA</p>
<p>Art. 14 - Punto 2 Le "Zone di tutela naturalistica" secondo quanto disposto dall'art. A-18 della LR 20/00 non hanno le caratteristiche di "Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico" ma rientrano fra le ambiti di accertato valore paesaggistico il riferimento normativo del PTCP (art. 20) deve essere aggiornato in relazione al PTCP 2007(art. 18).</p>		<p>Con riferimento art. 27 INTESA ACCORDATA</p>
<p>Art. 15 - Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola L'articolo dovrebbe considerare i contenuti, o semplicemente richiamare i contenuti dell'art. 58 del PTCP 2007 per quanto non già trattato.</p>	<p>Si integra l'articolato normativo (ora art.14) come richiesto nella riserva.</p>	<p>INTESA ACCORDATA Nell'articolo è stato inserito uno specifico richiamo ai contenuti dell'art. 58 del PTCP 2007.</p>
<p>Art. 16 - - capoverso 1/2 - Ambiti agricoli periurbani In considerazione del fatto che tale ambito è inteso quale situazione di transizione fra territorio urbanizzato e urbanizzabile e rurale e deve contribuire al miglioramento della qualità ambientale urbana è necessario vietare l'insediamento di nuovi allevamenti e la trasformazione di quelli esistenti in allevamenti intensivi.</p>	<p>Si integra l'articolato normativo (ora art.15) come richiesto nella riserva.</p>	<p>INTESA ACCORDATA</p>
<p>Art. 17 - Ambiti rurali destinati ad attività estrattive</p>		<p>INTESA CONDIZIONATA Con riferimento alla riserva relativa all'art. 35 punto 3 (versione norme adottata) ora art. 34 punto 3, l'art. 17 (versione norme adottata) ora art. 16 deve essere integrato come sotto riportato. "Le future attività estrattive che saranno previste dal PAE potranno essere pianificate in conformità con i contenuti del PIAE ed assumeranno per il recupero finale il valore dell'ambito di PSC nel quale saranno inserite."</p>
<p>Art. 18 - - capoverso 2 - Rete stradale La norma dovrebbe richiamare l'art. 24 punto1 – <i>Zone di rispetto stradale</i> delle NTA del PSC.</p>	<p>Si integra il testo normativo (ora art.17) come richiesto nella riserva.</p>	<p>INTESA ACCORDATA</p>

<p>Art. 18 - - capoverso 4 Nel seguente comma è richiamato il “Quadro di riferimento per una rete di ciclo strade nel territorio comunale” che dovrebbe diventare a tutti gli effetti contenuto di piano secondo una articolazione di analisi valutativa (QC) e progetto (PSC e POC).</p>	<p>Al riguardo si sottolinea che il “<i>Quadro di riferimento per una rete di ciclostrade nel territorio comunale</i>” è un atto amministrativo pienamente vigente in quanto approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 21/6/2007 e che quindi l'organo amministrativo competente all'approvazione dello stesso ha già compiuto le “analisi valutative” e di “progetto” richiamate nella riserva. Pertanto si ritiene la riserva non pertinente.</p>	<p style="text-align: center;">INTESA CONDIZIONATA</p> <p>Le argomentazioni controdeduttive non soddisfano la riserva nel capoverso 5 (che ha sostituito il 4 nella versione delle NA adottata) dopo la data “...21/6/2007...” occorre aggiungere “...che costituisce a tutti gli effetti contenuto di PSC...”</p>
<p>Art. 19 - Infrastrutture ferroviarie La norma dovrebbe richiamare l'art. 24 punto2 – <i>Zone di rispetto ferroviario</i>- delle NTA del PSC. In relazione alla possibilità di collegare l'ambito produttivo sito in località Stazione con il sistema pubblico sarebbe opportuno considerare quanto espresso nell'art. 107, in particolare il comma 5 del PTCP 2007.</p>	<p>Si integra l'articolato normativo (ora art.18) come richiesto nella riserva.</p>	<p style="text-align: center;">INTESA ACCORDATA</p>
<p>Art. 20 - - capoverso 4 - Dotazioni territoriali In merito alla realizzazione delle dotazioni territoriali da parte dei privati, occorre riconsiderare quanto espresso nell'artt. 20, rispetto ai contenuti dell'art. A-26 della LR 20/00 come modificata dalla LR 6/09 in particolare è necessario richiamare anche il comma 4bis dello stesso art. A-26.</p>	<p>Si integra l'articolato normativo (ora art.19) come richiesto nella riserva.</p>	<p style="text-align: center;">INTESA ACCORDATA</p>
<p>Art. 20 - capoverso 6 Il comma è da riconsiderare in quanto nella LR 20/00 così come modificata dalla LR 9/09 il comma 5 dell'art. A-26 è stato abrogato.</p>	<p>Si sopprime il comma richiamato nella riserva.</p>	<p style="text-align: center;">INTESA ACCORDATA</p>
<p>Art. 21 - Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti La norma necessita di essere integrata secondo quanto disciplinato dal comma 4 dell'art. A-23 della LR 20/00 in riferimento alla necessità di stabilire per i diversi ambiti del PSC la dotazione complessiva di infrastrutture per l'urbanizzazione e le relative prestazioni. Il piano ha adempiuto parzialmente a tale disposto nelle valutazioni delle schede d'ambito trattate nell'elaborato VALSAT che dovrebbero però essere integrate e richiamate nella norma.</p>	<p>Si integra l'articolato normativo (ora art.20) come richiesto nella riserva.</p>	<p style="text-align: center;">INTESA ACCORDATA</p>
<p>Art. 22 - capoverso 2 - Attrezzature e spazi collettivi Per completezza, quando viene esplicitato che il PSC stabilisce per ciascun ambito il fabbisogno di attrezzature e spazi collettivi si dovrebbe far riferimento alle “schede d'ambito” esposte nell'art. 11.(sistema residenziale) e 12 (sistema produttivo).</p>	<p>Si integra l'articolato normativo (ora art.21) come richiesto nella riserva.</p>	<p style="text-align: center;">INTESA ACCORDATA</p>
<p>Art. 24 - Punto 1 - - capoverso 2 e 3 - Zone di rispetto stradale Nel secondo e terzo capoverso, la procedura di modifica del PSC</p>	<p>Si integra l'articolato normativo (ora art.23) come richiesto nella riserva modificando il</p>	<p style="text-align: center;">INTESA ACCORDATA</p>

<p>indicata secondo la tipologia di “ridefinizione delle fasce” e “modifica alla delimitazione dei centri abitati” non è possibile mediante determina dirigenziale e va ricondotta ai disposti di cui alla LR 20/00 c.m., art. 32 bis-<i>Procedimenti per varianti specifiche</i>- nei limiti espressi nello stesso articolo.</p>	<p>secondo capoverso e sopprimendo il terzo.</p>	
<p>Art. 24 - Punto 1 - capoverso 7 e 8 La possibilità di demolire e ricostruire fuori dalle fasce di rispetto stradale deve essere subordinata ad una verifica di coerenza con l’ambito nella quale la nuova edificazione viene ad essere realizzata.</p>	<p>Si integra l’articolato normativo (ora art.23), ribadendo comunque che la finalità prioritaria della norma è indirizzata al miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale.</p>	<p>INTESA ACCORDATA</p>
<p>Art. 24 - Punto 1 - capoverso 9 Relativamente alla nuova classificazione delle strade il riferimento al DM 1444/1968 è superato dal Codice della strada (D.Lgs 285/92)</p>	<p>La norma si riferisce a disposizioni riguardo alle distanze dalle strade da osservare all’interno dei centri abitati per le quali rimangono comunque in vigore i “<i>Limiti inderogabili ... di distanza fra i fabbricati ...</i>” fissati dal D.M. 1444/1968; pertanto si ritiene di non modificare l’articolato normativo.</p>	<p>INTESA ACCORDATA</p>
<p>Art.24 - Punto 6 - capoverso 2 - Zone di rispetto a depuratori E’ da riconsiderare la possibilità di deroga al divieto di edificabilità dell’area di rispetto deve essere in relazione al parere che formulerà l’Azienda USL nella seguente fase.</p>	<p>La possibilità di deroga evidenziata nella riserva è già previsto che avvenga <previo parere dell’Autorità sanitaria competente> e pertanto si ritiene di non modificare l’articolato normativo.</p>	<p>INTESA ACCORDATA</p>
<p>Art. 24 - Punto 7 - capoverso 2 -Punto 2 - Fasce di rispetto ai fini della polizia idraulica sulla rete di bonifica e irrigazione Occorre inserire il riferimento alla tavola PSC5. Il secondo punto-elenco del secondo capoverso del punto 7 “Fasce di rispetto ai fini della polizia idraulica sulla rete di bonifica e irrigazione” dell’articolo deve essere completato dall’indicazione della corrispondenza tra l’entità della distanza di rispetto e la funzione del canale di bonifica, indicazione che risulta immotivatamente mancante.</p>	<p>Si inserisce il riferimento alla tavola di PSC. Si integra inoltre l’articolato normativo (ora art.23) come richiesto nella riserva.</p>	<p>INTESA CONDIZIONATA Il secondo punto-elenco del secondo periodo del comma 7 presenta ancora inesattezze, ora connesse all’incoerenza con il punto-elenco successivo. Occorre pertanto verificare il regime di tutela e apportare le debite correzioni, verificando la coerenza con le cartografie di piano.</p>
<p>Art. 24 - Punto 7 - capoverso 3 La disposizione contenuta nel terzo capoverso del punto 7 “Fasce di rispetto ai fini della polizia idraulica sulla rete di bonifica e irrigazione” dell’articolo è incompatibile con quanto stabilito dalla L.R. n.20/2000, sia nella versione precedente sia in quella modificata a seguito della L.R. n.6/2009. Si suggerisce pertanto di concludere il periodo dopo il termine “Consortio”.</p>	<p>Si integra l’articolato normativo (ora art.23) come richiesto nella riserva.</p>	<p>INTESA ACCORDATA</p>
<p>Art. 24 Pur in assenza di individuazione cartografica, è opportuno aggiungere un punto per le fasce di rispetto ai fini della polizia idraulica sulla rete idrica non consortile, richiamando il relativo riferimento legislativo (RD</p>	<p>Si integra l’articolato normativo (ora art.23) come richiesto nella riserva.</p>	<p>INTESA CONDIZIONATA Come indicato all’art. 10 comma 12 delle Norme del PTCP, il R.D. n. 523/1904 trova applicazione sui corsi d’acqua pubblici e non</p>

	n.523/1904).		genericamente su tutta la rete idrica non consortile, come erroneamente indicato nel testo dell'articolo (la "rete idrica non consortile" citata nella riserva era implicitamente circoscritta al suddetto reticolo di competenza). Si chiede quindi di provvedere alle necessarie precisazioni.
	<p>Art. 26 - Aree di interesse paesaggistico ai sensi della parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio</p> <p>Nella norma sarebbe opportuno richiamare gli elenchi dei beni tutelati secondo ai sensi del DLgs 42/04 , espressi nell'elaborato QC-R.</p> <p>Per quanto concerne la cartografia sarebbe opportuno che il sistema dei vincoli e tutele (paesaggistici e storico, culturali e archeologico) di cui al D.Lgs 42/04 fosse rappresentato in un'unica tavola dove le aree di interesse paesaggistico di cui all'art. 142 del DL già citato, fossero riconoscibili secondo la caratterizzazione definita dallo stesso articolo.</p>	<p>Al riguardo non si ritiene opportuna l'integrazione suggerita in quanto si ritiene sufficiente l'individuazione nelle tavole di progetto PSC6-1/4 delle aree tutelate; la relativa documentazione che dettaglia la specificità delle aree, contenuta nel Quadro Conoscitivo, potrà essere consultata a fini istruttori, sia dagli uffici competenti che da altri soggetti aventi titolo ad intervenire su queste aree.</p> <p>Inoltre si ritiene appropriata e opportuna la distinzione cartografica tra "Beni paesaggistici" disciplinati dalla Parte III del Codice e "Beni culturali" disciplinati dalla Parte II del Codice medesimo.</p>	<p>(ora art. 25)</p> <p style="text-align: center;">INTESA CONDIZIONATA</p> <p>occorre sostituire la seconda frase del primo capoverso con il seguente testo : "... il PSC individua le aree soggette a vincolo paesaggistico nelle tavole di progetto PSC 6-1/4 - Tutele paesaggistiche."</p>
	<p>Art. 27 - Punto 3 - Morfologia del territorio</p> <p>Al punto 3 "Aree particolarmente acclivi" dell'articolo è fissato un vincolo di inedificabilità per le aree particolarmente acclivi (>35°) cartografate nel QC e disposta inoltre, nei casi di modifica dello stato dei luoghi, la predisposizione di un rilievo di dettaglio per l'esatta localizzazione delle aree acclivi. Premesso che la norma non può riferirsi al QC se non per gli aspetti puramente conoscitivi e di analisi e che le aree specificamente tutelate devono necessariamente essere riportate nella cartografia del PSC, occorrerà operare gli opportuni trasferimenti cartografici e correggere nelle norme i relativi riferimenti. Nel caso in cui il Comune intenda lasciare un margine di discrezionalità circa l'imposizione del vincolo di inedificabilità in funzione della determinazione puntuale della morfologia dei luoghi, si suggerisce di modificare il testo introducendo una clausola del tipo: "...fatta salva la dimostrazione di un diverso stato dei luoghi, basata su un rilievo morfologico mirato, da effettuarsi nella fase attuativa delle previsioni urbanistiche".</p>	<p>Si integra l'articolato normativo (ora art.26) come richiesto nella riserva e si riportano nelle tavv. PSC6 le aree acclivi.</p>	<p style="text-align: center;">INTESA ACCORDATA</p>
	<p>Art. 28 - Assetto vegetazionale</p> <p>Al fine della disciplina della zone ed elementi del sistema vegetazionale nell'articolo viene più volte richiamato l'art 11 del PTCP vigente. Tale citazione può essere sostituita indicando gli art. 8 e 9 delle norme del PTCP 2007 che tengono conto delle modifiche apportate al PTPR nel 2006.</p>	<p>Si modifica l'articolato normativo come richiesto nella riserva.</p>	<p style="text-align: center;">INTESA CONDIZIONATA</p> <p>Si condiziona l'intesa all'inserimento nel primo comma dell'art. 28 dopo le parole "...del sistema vegetazionale" della seguente dicitura: ", individuate nelle tavole PSC 6,".</p>
	<p>Art. 29 - punto 1 - punto 7 - Corsi d'acqua</p>	<p>Si modifica e integra l'articolato normativo</p>	<p style="text-align: center;">INTESA NEGATA</p>

<p>Per evitare ambiguità si ritiene opportuno adeguare il testo normativo dei punti da 1 a 7 (Fascia A/B/C e Fascia di integrazione) all'esatta formulazione del PTCP vigente, facendo attenzione ad includere la disciplina della Zona A3 e B2 per le motivazioni fornite nella parte generale.</p> <p>Come indicato nella parte generale, si suggerisce di inserire una clausola che disattivi l'applicazione della disciplina del PTCP2000 e rinvii a quella della Variante PTCP una volta che quest'ultima sia approvata, d'intesa con l'AdB.</p>	<p>come richiesto nella riserva.</p>	<p>Intesa negata sui contenuti difformi dalle Norme del PTCP (articoli 10, 11, 12, 13 e 14), che dovranno pertanto essere corretti. A tal fine, si evidenzia in particolare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con riferimento ai commi da 1 a 8, si ritiene che la riorganizzazione/rielaborazione del testo provinciale operata dal Comune non agevoli la consultazione della disciplina di tutela prevista dagli articoli 10, 11, 12 e 13 delle Norme PTCP, rispetto ai quali si riscontrano anche alcune carenze relative, ad es., alle disposizioni di salvaguardia o allo sviluppo di determinati indirizzi; si chiede quindi di recepire fedelmente la disciplina provinciale, mantenendone la struttura, senza rinunciare all'utilizzo dei rinvii, ove si ritenga opportuno; a tal fine, si tenga anche presente quanto disposto dall'art. 18 bis, commi 1 e 2, della L.R. n. 15/2013 di recente approvazione; • relativamente al comma 9, si chiede che la disciplina delle fasce di integrazione fluviale venga complessivamente revisionata; dal primo periodo pare infatti che la tutela sia motivata da sole ragioni ecologiche, mentre il secondo periodo detta il mantenimento di una distanza di rispetto di 10 m che non ha ragione di essere, anche per le motivazioni addotte, dal momento che devono comunque intendersi salve e sufficienti le norme di polizia idraulica relative ai corsi d'acqua pubblici e al reticolo di bonifica (rif. art. 10 comma 12 lettera a delle Norme PTCP), peraltro già recepite nel PSC; il terzo periodo sarebbe invece accettabile, se riferito alla zona I1, purché però si correggano i problemi cartografici riscontrati (vedi valutazioni espresse con riferimento alla riserva n. 67) e si integri la norma con una disciplina valevole per la zona I2, che non può corrispondere a quella prevista dal quarto periodo, eccessivamente generica e di incerta applicazione (riprende un obiettivo/indirizzo delle norme provinciali e non detta specifiche disposizioni); a tale proposito, considerata la fase inoltrata del procedimento, si ritiene che la disciplina della zona I2 debba necessariamente rinviare alle disposizioni previste per la fascia fluviale B, in linea con quanto indicato all'art. 14 comma 4 delle Norme PTCP; infine, in coerenza con le valutazioni espresse con riferimento alla riserva n. 67, si propone, qualora non fosse possibile individuare cartograficamente tutte le zone d'alveo, che la disciplina della zona I1 venga riferita sia alle aree cartografate sia, in loro assenza, per ragioni di scala, alle aree d'alveo effettive comprese tra le due sponde del corso d'acqua.
<p>Art. 30 - punto 1 - punto 3 - Rischio idraulico del bacino del Fiume Po Occorre inserire il riferimento alla tavola PSC6.</p>	<p>Come già precedentemente esposto nella riserva n.49, con riferimento all'Intesa per la definizione delle disposizioni del PTCP</p>	<p style="text-align: center;">INTESA ACCORDATA</p>

<p>Per evitare ambiguità si ritiene opportuno adeguare il testo normativo del punto 1 "Fascia A..." e del punto 2 "Fascia B..." all'esatta formulazione del PAI vigente, non trascurandone l'art. 39.</p> <p>Il punto 3 "Fascia C..." deve essere omesso poiché nel territorio comunale non ha valore, sulla base di quanto previsto dall'art.31 delle Norme PAI.</p> <p>Come indicato nella parte generale, si suggerisce di inserire una clausola che disattivi l'applicazione della disciplina del PAI e rinvii a quella della Variante PTCP una volta che quest'ultima sia approvata, d'intesa con l'AdB.</p> <p>Alla luce delle assunzioni concordate con l'Autorità di Bacino e confluite nella Variante PTCP, considerando che per l'area di esondazione del torrente Stirone derivata dal PAI (aree Ee) risulta pienamente soddisfatta la condizione che l'area sia già "coperta" da aree di tutela consimili (le fasce di tutela fluviale e, quali elementi di dissesto, i depositi alluvionali in evoluzione), si ritiene che possa essere aggiunta, al punto 4 dell'articolo, un'idonea clausola "disattivante".</p>	<p>relative all'attuazione del PAI stipulata nell'aprile 2012, si stralcia dalle previsioni cartografiche e normative l'intera voce "Rischio idraulico del bacino del fiume Po" avendo assunto il PTCP il valore e gli effetti di piano settoriale di tutela e uso del territorio di propria competenza. Si modifica pertanto conseguentemente l'articolato normativo con lo stralcio dell'art.30.</p>	
<p>Art. 31 -punto 1- - capoverso 1- Ambiti potenzialmente interessati da rischi di esondazione Occorre inserire il riferimento alla tavola PSC7.</p> <p>E' opportuno eliminare la seconda parte del primo capoverso del punto 1 "Zone a difficile deflusso delle acque superficiali", riferita agli interventi effettuati dal Comune in passato, poiché non pertinente al testo normativo.</p>	<p>Si inserisce il riferimento alla tavola di PSC.</p> <p>Si modifica inoltre l'articolato normativo in accoglimento alla riserva formulata.</p>	INTESA ACCORDATA
<p>Art. 31 --punto 1- - capoverso 3 Le disposizioni circa l'invarianza idraulica previste al terzo capoverso del punto 1 "Zone a difficile deflusso delle acque superficiali" per le nuove urbanizzazioni localizzate in queste aree non sembrano discostarsi da quelle previste in generale per tutti gli ambiti di ampliamento degli insediamenti (residenziali/produttivi) esistenti (vd art.11 e 12). Si suggerisce quindi di considerare l'opportunità di operare una maggiore differenziazione tra i due casi.</p>	<p>Si modifica l'articolato normativo come richiesto nella riserva.</p>	INTESA ACCORDATA
<p>Art. 31 La preliminare acquisizione della valutazione di compatibilità morfologica-idraulica-idrogeologica, indicata nel PSC adottato al solo punto 3 "Conoidi di deiezione non attivi", dovrebbe essere invece resa obbligatoria dal PSC generalmente per tutte le nuove urbanizzazioni, in sede di POC, in approfondimento e specificazione di quanto valutato in sede di PSC con riferimento al territorio urbanizzabile. La disciplina prevista per questa e per le altre aree indicate nel presente articolo potrebbe tuttavia essere mantenuta per l'individuazione degli aspetti</p>	<p>Si modifica l'articolato normativo come richiesto nella riserva.</p>	INTESA ACCORDATA

<p>tecnici che richiedono un maggior dettaglio analitico.</p>		
<p>Art. 32 - punto 2 - Zone di vulnerabilità idrogeologica Occorre inserire il riferimento alla tavola PSC7.</p> <p>Al punto 2 “Sorgenti di acqua dolce” si ritiene opportuno inserire la specificazione “E’ fatta salva la disciplina di cui al successivo punto 3 nel caso in cui la sorgente sia sfruttata ad uso pubblico acquedottistico”, ciò in previsione di eventuali future captazioni che interessino tali emergenze idriche.</p>	<p>Si inserisce il riferimento alla tavola di PSC.</p> <p>Si integra inoltre l’articolato normativo in accoglimento alla riserva formulata.</p>	<p style="text-align: center;">INTESA CONDIZIONATA</p> <p>La controdeduzione è condivisibile purché si provveda alle revisioni del punto 3 dell’articolo secondo quanto richiesto nelle valutazioni espresse con riferimento alla riserva n. 69.</p>
<p>Art. 32 - punto 4</p> <p>Al punto 4 “Zone vulnerabili al fine dello spandimento dei reflui zootecnici” il PSC rinvia alla Tavola QC-B20 del Piano per l’individuazione delle aree idonee allo spandimento dei liquami in agricoltura e l’applicazione delle relative disposizioni. Come già evidenziato, tutte le parti del PSC che assumono carattere prescrittivo devono essere individuate nella parte strutturale e non solamente nell’ambito del QC, poiché quest’ultimo è riservato agli aspetti conoscitivi e di analisi.</p> <p>Al punto 4 “Zone vulnerabili al fine dello spandimento dei reflui zootecnici” si suggerisce di integrare i riferimenti agli articoli normativi del PTCP2000 in funzione dei cambiamenti determinati dalla Variante PTCP in corso.</p>	<p>Si recepisce l’osservazione integrando gli elaborati cartografici con specifica tavola e modificando l’articolato normativo.</p>	<p style="text-align: center;">INTESA CONDIZIONATA</p> <p>Al comma 4 “Zone di vulnerabilità da nitrati (ZVN)”, non si dà conto della revisione generale della materia operata dai recenti provvedimenti regionali sul tema. La disciplina degli spandimenti degli effluenti d’allevamento nelle ZVN, e nelle restanti aree non o parzialmente idonee, deve infatti riferirsi al Regolamento regionale approvato con delib. G.R. n. 1494/2011 ed emanato dal Presidente della Giunta con Decreto n. 194/2011 ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 4/2007 (in vigore dal 1/1/2012, sebbene in parte già presente nel cosiddetto PAN, Programma regionale d’Azione Nitrati, approvato con delib. A.L. n. 96/2007 e citato nella norma comunale). Si chiede quindi di operare le necessarie correzioni al testo normativo.</p>
<p>Art. 32 - punto 5</p> <p>La disciplina prevista al punto 5 “Zone di ricarica diretta e indiretta degli acquiferi e zone con falda subaffiorante” dovrà essere verificata ai fini dell’adeguamento al Piano regionale di Tutela delle Acque, anche alla luce delle determinazioni assunte dalla Provincia nella Variante adottata.</p>	<p>Si modificano gli elaborati cartografici e il testo normativo come richiesto.</p>	<p style="text-align: center;">INTESA CONDIZIONATA</p> <p>Il comma 5 “Zone di ricarica diretta e indiretta degli acquiferi” deve essere reso conforme all’art. 35 comma 5 delle Norme PTCP.</p> <p>Il comma 6 “Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei”, di nuova individuazione, contiene, al comma 3, una disposizione che si ritiene ponga dubbi interpretativi. Presumendo quali fossero le intenzioni del Comune, anche in relazione a quanto indicato nelle valutazioni espresse con riferimento alla riserva n. 70, si ritiene necessario assumere la seguente formulazione sostitutiva: “Il PSC individua le zone di vulnerabilità idrogeologica intrinseca alta, elevata ed estremamente elevata dell’acquifero superficiale e le zone a falda subaffiorante sottoponendole alla medesima disciplina prevista per le zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei.”. Il titolo del comma dovrà essere pertanto modificato, coerentemente con quanto indicato nelle già citate valutazioni relative alla riserva n. 70.</p>
<p>Art. 33 - Zone di dissesto e instabilità o di potenziale instabilità Occorre inserire il riferimento alla tavola PSC7.</p> <p>Al primo capoverso, non si ritiene opportuno fare riferimento al comma</p>	<p>Si riformula il testo normativo come richiesto nella riserva</p>	<p style="text-align: center;">INTESA NEGATA</p> <p>Intesa negata sui contenuti difforni dalle Norme del PTCP (articoli 30 e 31), che dovranno pertanto essere corretti. A tal fine, si</p>

<p>12 dell'art.9 delle Norme PAI a proposito delle disposizioni statali inerenti gli obblighi di verifica geologico-tecnica a cui assoggettare i progetti di intervento, poiché il PAI non li ha introdotti ma semplicemente ripresi. Si ritiene inoltre opportuno ricollocare tale indicazione in altra parte del piano, poiché non esclusivamente riferita alle aree in dissesto.</p> <p>La disciplina prevista dall'articolo non considera il PTCP ma solo parte del PAI. Dovrà essere pertanto riformulata anche in funzione della Variante del PTCP in itinere.</p>		<p>evidenzia in particolare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la disciplina dei dissesti franosi deve essere resa conforme a quella dettata dagli articoli 30 e 31 delle Norme PTCP; a titolo di esempio si segnala che sui dissesti quiescenti le norme provinciali, diversamente da quanto indicato dal Comune, ammettono gli interventi di manutenzione straordinaria (art. 31 comma 7 lettera c), nonché gli ampliamenti per adeguamenti igienico-sanitari e tecnologici (art. 31 comma 7 lettera d), mentre riguardo alla gestione dei rifiuti la disposizione del PAI risulta superata (art. 30 comma 7-bis); • circa la definizione degli areali di possibile influenza del dissesto, occorre rispettare quanto indicato dal PTCP all'art. 31, commi 3, 4 e 5 delle Norme, specialmente per ciò che riguarda la sede prevista per tale definizione, che è principalmente il PSC, e non il POC come indicato nella norma comunale; chiaramente, la necessità di effettuare tale verifica è strettamente connessa all'esigenza di verificare l'attitudine alla trasformazione urbanistica dei settori che il progetto di piano colloca in posizioni prossime ai fenomeni di dissesto noti e può anche tradursi in specifiche disposizioni su limiti o condizionamenti (ulteriori rispetto a quelli dettati dal dissesto di pertinenza) da imporre alle successive fasi operative/attuative; le norme di PSC possono comunque stabilire che in sede di POC, a fronte di verifiche di maggior dettaglio, sia possibile proporre ampliamenti o lievi rettifiche in diminuzione delle zone di possibile influenza, così come disposizioni eventualmente più restrittive di quelle dettate dal PSC; si chiede quindi di operare le necessarie correzioni al testo normativo; • la disciplina prevista per i dissesti potenziali è da rivedere in funzione delle valutazioni espresse con riferimento alla riserva n. 71, che, si ricorda, impongono un forte distinguo fra gli elementi locali di valenza comunale e quelli che avrebbero dovuto concorrere al disegno di una cartografia unica, questi ultimi da eliminare, in assenza del corretto percorso procedurale; su tali basi, le revisioni da apportare al comma 3 dell'articolo 32 (ex-33) consistono in primo luogo nell'eliminazione della lettera c, mentre gli indirizzi enunciati alla lettera b possono essere riferiti al repertorio conoscitivo indicato nelle già citate valutazioni relative alla riserva n. 71, che dovrà essere oggetto di opportuno inquadramento; le prescrizioni indicate alla lettera a, pur derivanti da un regime transitorio del PTCP non del tutto adeguato ad un contesto definitivo (art. 31 comma 8 lettera b delle Norme), dovranno comunque essere mantenute, ma con esclusivo riferimento agli elementi cartografici di valenza comunale (corrispondenti alle sole "aree in soliflusso", per quanto indicato nelle già citate valutazioni); ne deriva che la parte iniziale del
--	--	--

		comma 3 dovrà essere eliminata o sostituita da altro periodo introduttivo, non ricorrendo le circostanze per la disciplina ordinaria dei dissesti potenziali prevista dall'art. 31 comma 8 delle Norme del PTCP.
Art. 34 - Zone sottoposte al vincolo idrogeologico Occorre inserire il riferimento alla tavola PSC7.	Si inserisce il riferimento alla tavola di PSC.	INTESA ACCORDATA
Art. 35 - Ambiti e siti a rischio ambientale Per similitudine si ritiene opportuno accostare, nel testo normativo, la disciplina del punto 2 "Terreni rurali da inibire allo spandimento dei fanghi di depurazione" con quella dell'art. 32 punto 4 "Zone vulnerabili al fine dello spandimento dei reflui zootecnici".	Si ritiene corretta la collocazione delle discipline richiamate in quanto i "Terreni rurali da inibire allo spandimento dei fanghi di depurazione" ricadono nei casi di tutela di "Ambiti e siti a rischio ambientale" per la loro prossimità con i centri abitati, mentre le "Zone vulnerabili al fine dello spandimento dei reflui zootecnici" sono riconducibili alle tematiche di salvaguardia delle "Zone di vulnerabilità idrogeologica" regolamentate dall'art.32 (ora 31).	INTESA ACCORDATA
Art. 35 - Punto 3 - Ambiti di potenziale interesse estrattivo individuati dal PAE - Gli ambiti estrattivi non rientrano fra gli elementi strutturali del PSC in quanto attività temporanea. Rispetto alle tipologie di recupero, fatto salvo quanto previsto nel PAE vigente, i futuri ambiti di PAE assumeranno il valore dell'ambito nel quale le attività (ambiti o poli estrattivi) saranno pianificate. La norma deve essere riformulata secondo quanto sopra esposto.	Questi ambiti sono compresi negli "Aspetti condizionanti le trasformazioni" e non negli "Aspetti strutturanti il territorio". Pertanto si ritiene di confermare il testo adottato, fermo restando che, come già specificato al secondo comma della normativa adottata, è demandato ai futuri PAE il compito di prevedere eventuali nuovi ambiti per attività estrattive e di assegnare loro specifiche destinazioni alla fine delle escavazioni.	La riserva è stata erroneamente attribuita all'art. 35 mentre visti i contenuti doveva essere riferita all'art. 16 (delle norme versione controdedotte) per quanto illustrato nella tavole PSC 4. Prendendo atto delle argomentazioni comunali si esprime INTESA CONDIZIONATA anche se per le motivazioni addotte nella riserva gli "Ambiti rurali destinati ad attività estrattive" non dovrebbero essere rappresentati nelle tavola PSC 4 Aspetti strutturanti il Territorio" (vedi anche art. 16)
Art. 35 - Punto 4 - Aree non idonee per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti E' necessario cartografare gli areali che precludono la possibilità di insediamento di impianti per la gestione dei rifiuti	Si ritiene che l'esatta definizione delle aree idonee, ovvero di quelle non idonee, per la localizzazione di questi impianti debba necessariamente di volta in volta rappresentarsi al momento della richiesta di realizzazione di un impianto, anche in considerazione della situazione di fatto (soprattutto delle case sparse che potrebbero essere edificate nel tempo in zona agricola) rilevabile nel periodo di riferimento. Pertanto si propone di integrare in tal senso la normativa di PSC.	Con riferimento alla riserva n 27 in elenco INTESA CONDIZIONATA Occorre eliminare il secondo punto in elenco del primo capoverso dell'art. 34 punto 4 delle norme così come numerate in controdeduzione.

<p>Art. 36 - capoverso 3 e 4 - Prevenzione dal rischio sismico Al primo capoverso dovrà essere eliminata la formula “fatto salvo il regime transitorio...” poiché tale regime si è concluso il 30/06/2009.</p> <p>Al secondo, terzo e quarto capoverso si fa riferimento agli elaborati del QC per attestare l'effettuazione delle analisi di primo e secondo livello di approfondimento richieste dalla normativa antisismica. Come già evidenziato in precedenza, stante quanto previsto dalle direttive regionali, occorre che gli elaborati conclusivi di tali analisi e le corrispondenti disposizioni siano compresi tra gli elaborati “prescrittivi” del PSC e che siano inoltre in linea con la Variante al PTCP adottata, sia per quanto riguarda le metodologie d'attuazione sia in termini di scenari di pericolosità. Occorre inoltre maggior chiarezza e correttezza circa le indicazioni riferite alle analisi rinviabili ai piani operativi e attuativi comunali e al livello di coerenza della disciplina da essi scaturita.</p>	<p>Si riformula il testo normativo come richiesto nella riserva</p>	<p style="text-align: center;">INTESA CONDIZIONATA</p> <p>E' necessario che nella tabella presente in norma si aggiunga, alla classe Si, in subordine all'indicazione di III livello di approfondimento, l'indicazione “(III, categoria D2i, se si esclude il rischio di liquefazione)”.</p> <p>Al periodo che inizia con “Zone F1, F1i, F2, F2i...”, sostituire la frase che recita “Si tratta comunque di zone non edificabili (vedasi art. 32), ma qualora dovessero essere oggetto di un'analisi di dettaglio sarà necessario un approfondimento di III livello.” con “Si tratta di aree con possibilità edificatorie estremamente limitate (vedasi art. 32), comunque subordinate ad un'analisi di dettaglio spinta fino al III livello di approfondimento.”. In coda al suddetto periodo, coerentemente con le valutazioni rese oltre, si suggerisce di aggiungere la seguente chiusura: “, condotta in sede di PSC”..</p> <p>Al testo “Nella fase di predisposizione ed approvazione del POC dovranno essere eseguiti gli approfondimenti di III Livello...”, se mantenuto tale, occorre aggiungere l'inciso: “, dove previsti,”. Si ritiene tuttavia che il paragrafo debba comunque contenere una chiara specificazione derivante dall'art. 33 comma 6 (ultimo periodo) delle Norme PTCP relativa all'obbligo di condurre le analisi di III livello in sede di PSC qualora il progetto di piano individui ambiti di trasformazione interferenti con le aree critiche individuate nella Tav. PSC7ter (es. frane). Si chiede quindi che tale specificazione preceda il testo sopra citato o concorra alla sua riscrittura.</p>
<p>Art. 40 - Beni culturali tutelati ai sensi della parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio Sarebbe importante completare l'articolo con l'elenco dei beni tutelati o richiamare il documento di QC dove sono elencati.</p>	<p>Al riguardo non si ritiene opportuna l'integrazione suggerita in quanto i beni tutelati sono già evidenziati nelle tavole di progetto PSC8 1/4 e quindi la relativa documentazione contenuta nel Quadro Conoscitivo potrà essere consultata a fini istruttori, sia dagli uffici competenti che da altri soggetti aventi titolo ad intervenire su questi complessi; si rileva inoltre che gli elenchi del Quadro Conoscitivo si riferiscono ai beni tutelati all'adozione del Piano e che nell'arco temporale di validità del PSC potranno essere individuati nuovi e ulteriori complessi edilizi di interesse storico-artistico per i quali potrà essere dichiarato l'interesse culturale secondo le specifiche procedure indicate nel D.Lgs. 22/1/2004, n.42, in assenza quindi di specifici atti dell'amministrazione locale.</p>	<p style="text-align: center;">INTESA CONDIZIONATA</p> <p>Occorre richiamare il documento di QC dove sono elencati i beni tutelati.</p>
<p>Art. 42 - Punto 1- Aree di concentrazione di materiali archeologici E' necessario aggiornare il riferimento alla norma del PTCP sostituendo</p>	<p>Si integra l'articolato normativo come richiesto</p>	<p style="text-align: center;">INTESA ACCORDATA</p>

	art. 23 con art. 22 del PTCP 2007. E' necessario definire le aree secondo le categorie di cui al già citato art. 22 in considerazione del fatto che il PTCP non le ha censite.	nella riserva.	
	VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E TERRITORIALE (VALSAT)		
80	Le modifiche ed integrazioni richieste nell'ambito delle riserve formulate, dovranno essere considerate per apportare le necessarie variazioni agli elaborati di ValSAT (VALSAT 1, VALSAT 2, VALSAT 3 e VALSAT 4.	Si vedano le integrazioni apportate alla ValSAT e il parere formulato dal Consorzio Parco Fluviale Regionale dello Stirone riportato nella presente relazione.	INTESA CONDIZIONATA L'Intesa è condizionata al recepimento di quanto espresso nelle singole determinazioni conclusive contenute nel presente elaborato istruttorio.
81	Si suggerisce l'opportunità di integrare il Cap. 1 "Considerazioni generali" dell'elaborato VALSAT 1 con l'illustrazione sintetica della normativa di riferimento relativa alla valutazione ambientale di piani e programmi e, in particolare: <ul style="list-style-type: none"> • la Direttiva comunitaria 2001/42/CE, • a livello nazionale: D.Lgs. 152/2006 come modif. dal D.Lgs. 4/2008, • a livello regionale: LR 9/2008, Circolare inviata con nota del 12.11.2008, Prot. PG/2008/269360, LR 6/2009, • l'illustrazione delle implicazioni relative alla integrazione tra le procedure di VAS e di ValSAT. 		INTESA ACCORDATA
82	Rispetto alla metodologia utilizzata per sviluppare il processo di valutazione ambientale del PSC di Alseno, in coerenza con quanto previsto dall'art. 98 delle Norme del PTCP 2007, si evidenzia quanto segue. La procedura di valutazione ambientale di piani e programmi costituisce un processo logico che deve essere articolato in fasi tra loro concatenate e logicamente conseguenti. Tale processo prevede lo sviluppo di alcune fasi necessarie che consentono di addivenire alla valutazione finale delle scelte di Piano; in particolare, occorre procedere allo svolgimento e/o all'integrazione delle seguenti fasi procedurali: <ol style="list-style-type: none"> 1. sintesi critica del Quadro Conoscitivo e messa a sistema delle analisi e delle criticità emerse dal QC stesso, già parzialmente effettuato nel Cap. 4 "Schede delle componenti ambientali" e nel Cap. 2 "Criticità e opportunità del territorio Alsenese" dell'elaborato VALSAT 1; 2. definizione degli obiettivi di sostenibilità locali e di quelli del PSC (che devono scaturire dalle criticità e potenzialità del contesto esaminato e dalle scelte operate dall'Amministrazione Comunale), questi ultimi suddivisi in obiettivi specifici; 3. valutazione del sistema degli obiettivi del PSC (verifica di coerenza esterna); 4. definizione delle azioni/politiche del PSC, articolate a partire dagli 		INTESA CONDIZIONATA In corrispondenza del paragrafo 3.4 sono sintetizzati gli obiettivi generali degli strumenti di pianificazione sovraordinata e di settore, sulla base dei quali nel capitolo 4 è stata condotta la verifica di coerenza esterna. A tale proposito, si evidenzia che nella tabella di sintesi degli obiettivi del vigente PTCP risultano mancanti alcuni obiettivi (3.d.2 e 3.d.3) del Piano provinciale, che dovranno essere integrati ed utilizzati nell'attività di verifica di coerenza esterna. Tale attività, sviluppata nel paragrafo 4.2, è stata effettuata con riferimento ai principali strumenti di pianificazione di livello sovraordinato; tra quelli considerati risulta però mancante la Variante al PIAE 2011, approvata con atto C.P. n. 278 del 14.12.2012. Nel paragrafo 5.2 è proposta una valutazione delle azioni che, a seguito della verifica di coerenza interna, hanno dimostrato di avere effetti potenzialmente negativi sul territorio e sull'ambiente. In considerazione del fatto che tale valutazione e le relative azioni di mitigazione non sono state adeguatamente approfondite, anche per la mancanza degli elementi necessari per la valutazione, dei quali si disporrà nella fase successiva della pianificazione (elaborazione di

	<p>obiettivi definiti, anche attraverso la costruzione di alternative di Piano (v. Cap. 3.2 “Le schede di sostenibilità ambientale e territoriale degli interventi di trasformazione urbanistica” dell’elaborato VALSAT 1);</p> <p>5. valutazione delle politiche/azioni del PSC, attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la verifica di coerenza interna, • l’individuazione degli impatti derivanti dall’attuazione delle azioni/politiche medesime e proposta di misure per la loro mitigazione, riduzione compensazione; <p>6. definizione del sistema di monitoraggio del PSC, elaborato al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verificare il livello di attuazione del Piano, • assicurare il controllo degli impatti significativi sull’ambiente e sul territorio derivanti dall’attuazione delle sue politiche/azioni, • verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, • individuare gli impatti imprevisi ed adottare le eventuali conseguenti misure correttive. <p>Si ritiene, pertanto, che la procedura di valutazione del PSC vada rivista sulla base dei quanto sopra precisato. Si evidenzia, infine, che tale revisione può essere effettuata sulla base della metodologia di valutazione utilizzata nell’ambito della costruzione del PTCP 2007 e, soprattutto, a partire dagli esiti della valutazione ambientale del Piano provinciale per sviluppare la valutazione medesima a livello comunale.</p>		<p>POC e RUE), risulta necessario che la ValSAT di tali strumenti attuativi del PSC contenga le specifiche valutazioni di dettaglio riferite alle azioni/scelte di Piano.</p> <p>Lo scopo dell’attività di definizione e valutazione delle alternative di Piano è quello di definire e valutare, appunto, diverse linee d’azione/scelte di Piano che possono risolvere le criticità presenti e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di PSC; tra tali linee d’azione dovranno essere selezionate quelle maggiormente sostenibili che, successivamente, verranno assoggettate all’analisi di coerenza interna, finalizzata a rilevare le criticità da eliminare o minimizzare tramite le più idonee azioni di mitigazione, compensazione o miglioramento ambientale.</p> <p>In base a quanto esposto, occorre anticipare la fase di individuazione e valutazione delle alternative di Piano (descritta nel paragrafo 5.3 e nelle schede di sintesi di cui al paragrafo 6.1) e posizionarla tra la fase di verifica di coerenza esterna e quella di verifica di coerenza interna.</p>
83	<p>Appare necessario richiamare l’attenzione del Comune sulla fase di valutazione delle azioni del PSC, in quanto costituiscono oggetto di tale valutazione tutte le principali azioni del Piano, non solamente i nuovi ambiti di trasformazione proposti come riportato nell’elaborato VALSAT 4 che peraltro dovranno essere completate.</p>		<p style="text-align: center;">INTESA CONDIZIONATA</p> <p>In coerenza con quanto richiesto nella specifica riserva, occorre completare l’elaborato “VALSAT4 – Schede delle previsioni e della sostenibilità ambientale e territoriale degli interventi di trasformazione urbanistica” predisponendo una scheda di valutazione per tutte le principali azioni di PSC; nell’attuale stesura mancano, ad esempio, quella relativa all’ambito di riqualificazione urbanistica Colle San Giuseppe.</p>
84	<p>Il sistema degli indicatori definito per il monitoraggio del PSC di Alseno deve risultare strettamente correlato alle scelte di Piano e deve essere in grado di monitorare le criticità ambientali e territoriali emerse dalle analisi del Quadro Conoscitivo; a tal fine è consuetudine predisporre una schedatura illustrativa degli indicatori che si intendono utilizzare nell’ambito del piano di monitoraggio definito.</p>		<p style="text-align: center;">INTESA CONDIZIONATA</p> <p>Rilevante al set di indicatori di cui al paragrafo 7.1 risulta necessario completare la matrice proposta aggiungendo, per ciascun indicatore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una descrizione di sintesi, • il valore attuale, • il valore obiettivo.
85	<p>Infine, si rammenta al Comune lo svolgimento di tutti gli adempimenti previsti dalla L.R. 20/2000 e s.m. e dal D.Lgs. 152/2006 e s.m. relativamente all’integrazione delle procedure di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT) e di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). A tale proposito si richiama la riserva</p>		<p style="text-align: center;">INTESA ACCORDATA</p>

	generale sopra esposta in riferimento alla ValSAT. Si precisa che il procedimento di valutazione e decisione è completato da una Sintesi non tecnica degli esiti del processo valutativo.		
--	---	--	--

Allegato 3 - Alseno, elenco osservazioni presentate

N. ord	Prot. comunale Soggetto richiedente	Sintesi dei contenuti	Esito dell'esame motivazioni assessore (assunte con atto CC n. 4 del 11/03/2013)
1	prot. 5309 del 11.07.2009 Viciguerra Milena, Str. Salsediana Ovest, loc. Caselle n° 2909 Alseno Parmigiani Angelina, Str. Salsediana Ovest, loc. Caselle n° 2909 Alseno	Modifica limite del territorio urbanizzato riguardante aree poste in loc. Caselle	Si ritiene l'osservazione meritevole di accoglimento in quanto le rettifiche richieste alla perimetrazione del territorio urbanizzato riguardano terreni contigui alla zona urbanizzata e presentano quindi le stesse peculiarità degli ambiti urbani consolidati
2	prot. 5644 del 24.07.2009 Trabucchi Corrado ed altri, via Bertoloni n° 72 Marina di Carrara (MS)	Inclusione di area posta in fraz. Castelnuovo Fogliani, in modo da consentire la realizzazione di servizi ricreativi ed agro-turistici connessi ad attività agricola.	La richiesta non si ritiene accoglibile in quanto l'area non ricade lungo linee di crinale
3	prot. 5704 del 25.07.2009 Sindaco del Comune di Fiorenzuola d'Arda	<ul style="list-style-type: none"> • mantenimento del tracciato della variante alla S.S. n° 9 all'interno dei limiti del territorio di Alseno; • raccordo della tangenziale di Alseno con analoga variante di Fiorenzuola d'Arda; • evitare conurbazione lungo la via Emilia 	Si valuta l'osservazione accoglibile parzialmente; si rimanda al contenuto controdeduttivo e alle modifiche cartografiche e normative prospettate alla riserva n.56 dell'Amministrazione Provinciale in cui si evidenzia che il tracciato definitivo della nuova circoscrizione del capoluogo verrà individuato nella fase del progetto preliminare, in corso di approvazione, con il necessario coinvolgimento di tutti gli enti territoriali coinvolti (Regione, Provincia, Anas, Comuni di Alseno e Fiorenzuola) anche valutando le possibili ipotesi alternative
4	prot. 5725 del 27.07.2009 Rastelli Pierpaolo, via Salsediana 191 Castelnuovo Fogliari, Alseno	Sospendere la inclusione nel territorio urbanizzabile e negli ambiti di sviluppo edilizio delle aree facenti parte del fondo agricolo	La richiesta di "sospensione" per l'inserimento di queste previsioni nel primo Piano Operativo Comunale potrà essere presa in considerazione nella fase di predisposizione del POC. Pertanto l'osservazione al PSC non si ritiene accoglibile in quanto non pertinente
5	prot. 5770 del 29.07.2009 Balestrieri Gianni, via Bellini 24, Alseno	Attribuzione di diritti edificatori per uso residenziale di area posta in fraz. Castelnuovo Fogliani	L'osservazione non si ritiene accoglibile in quanto attiene alla classificazione di nuova zona residenziale nel territorio rurale e quindi in contrasto con gli indirizzi del PTCP 2007 relativi alla disciplina degli interventi nel territorio extraurbano
6	prot. 5771 del 29.07.2009 Ferdenzi Gino, strada di Cortina n° 1395, fraz. Cortina, Alseno	Attribuzione di diritti edificatori per uso residenziale di area posta in fraz. Lusurasco	L'osservazione non si ritiene accoglibile; eventuali modifiche alla zonizzazione del piano di lottizzazione convenzionato potranno prevedersi nella fase di adeguamento alle normative del PSC per l'intero ambito 2 nel quale ricadono le aree oggetto di osservazione
7	prot. 5920 del 03.08.2009 Vari cittadini, Alseno	Richiesta che l'Ambito n° 5 posto in fraz. Lusurasco identificato come "Ambito riservato all'ampliamento di attività produttive esistenti" sia riclassificato come ambito "destinato ad accogliere attività produttive di servizio"	i propone l'accoglimento parziale dell'osservazione integrando la scheda di questo ambito riportata al punto 4) dell'art.12 della normativa di attuazione con le seguenti ulteriori indicazioni relative alle destinazioni d'uso ammesse nella zona: <destinazioni d'uso: attività produttive, tecnico-distributive, terziarie e di servizio in funzione dell'ampliamento dell'attività confinante già insediata; le destinazioni dei nuovi fabbricati dovranno essere compatibili con il tessuto urbano residenziale, ovvero dovranno essere messe in atto tutte le misure cautelative tendenti ad eliminare o a ridurre entro limiti di accettabilità gli effetti nocivi derivanti da scarichi, liquami, gas, vapori, rumori, radiazioni ionizzanti e non.>
8	prot. 5921 del 03.08.2009 Comitato "Difendiamo la nostra salute" - Str. Tessinigolo, 21, Alseno	IDEM	Si propone l'accoglimento parziale dell'osservazione con le medesime integrazioni normative prospettate nella precedente osservazione n.7
9	prot. 5922 del 03.08.2009 Volpicelli Diva, via Bersani 37, Lugagnano Val d'Arda (PC)	Estensione del limite del territorio urbanizzato includendo la parte residua di proprietà esclusa dal P.S.C.	Si ritiene l'osservazione non accoglibile in quanto è opportuno che l'urbanizzazione di quest'area sia predisposta con un disegno unitario riferito all'intero ambito di ampliamento dell'abitato

10	prot. 5925 del 03.08.2009 Lista "Civitas", Alseno	<ul style="list-style-type: none"> ♦ spostamento a nord del tracciato della tangenziale, il più a ridosso possibile della ferrovia ♦ previsione di una rotonda sull'intersezione fra la S.P. "di Genova" e la S.P. "Salsediana" ♦ potenziamento della strada comunale "della Giarola" per agevolare i collegamenti con Fiorenzuola ♦ previsione di un'area verde nella zona antistante la chiesa di Lusurasco 	<p>a) la richiesta si ritiene accoglibile . Si veda il contenuto controdeduttivo alla riserva n.56 dell'Amministrazione Provinciale ed il tracciato definitivo previsto nel progetto preliminare, già predisposto e trasmesso all'Anas per il proseguo dell'iter approvativo</p> <p>b) la richiesta si ritiene accoglibile segnalando nella tavola PSC4 in corrispondenza dell'incrocio stradale la previsione di "Interventi di miglioramento della sicurezza di incroci stradali" (art.18 della normativa di attuazione)</p> <p>c) l'osservazione si ritiene già accolta in fase di adozione in quanto nella tavola PSC4 è già indicata per la strada comunale vicinale della Giarola la previsione di "Tratti viari da potenziare" (art.18 della normativa di attuazione)</p> <p>d) l'osservazione si ritiene già accolta in fase di adozione in quanto nella tavola PSC4 è già indicata nelle aree antistanti la chiesa di Lusurasco la previsione di "Direttrice prioritaria di potenziamento delle attrezzature e degli spazi collettivi" (art.11, punto 2 della normativa di attuazione)</p>
11	prot. 5879 del 01.08.2009 Dovani Maurizio	Attribuzione diritti edificatori con destinazione residenziale ad area posta in loc. "Le Anime"	L'osservazione non si ritiene accoglibile in quanto attiene alla classificazione di nuova zona residenziale nel territorio rurale e quindi in contrasto con gli indirizzi del PTCP 2007 relativi alla disciplina degli interventi nel territorio extraurbano.
12	prot. 5880 del 01.08.2009 Del Bue Luigi	Attribuzione diritti edificatori con destinazione residenziale ad area posta in loc. Gasperini	Si ritiene l'osservazione meritevole di accoglimento in quanto le rettifiche richieste alla perimetrazione del territorio urbanizzato riguardano terreni contigui alla zona urbanizzata e presentano quindi le stesse peculiarità degli ambiti urbani consolidati In riferimento al parere contrario all'accoglimento espresso dalla Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio in data 22/3/2011, si ritiene comunque di confermare l'accoglimento dell'osservazione in quanto l'ampliamento dell'urbanizzato attiene ad area di limitata entità contigua ad insediamenti esistenti
13	prot. 5881 del 01.08.2009 Massari Luigi, via Centro, fraz. Cortina, Alseno	Attribuzione diritti edificatori con destinazione residenziale ad area posta nell'abitato della fraz. di Cortina, classificata dal P.P. come "verde privato"	L'area ricade nel PSC adottato all'interno del territorio urbanizzato; pertanto la richiesta formulata potrà essere considerata in sede di formazione del Regolamento Urbanistico-Edilizio
14	prot. 5882 del 01.08.2009 Massari Luigi, via Centro, fraz. Cortina, Alseno	Attribuzione diritti edificatori con destinazione residenziale ad area posta in loc. Felegara	L'osservazione non si ritiene accoglibile in quanto attiene alla classificazione di nuova zona residenziale nel territorio rurale e quindi in contrasto con gli indirizzi del PTCP 2007 relativi alla disciplina degli interventi nel territorio extraurbano
15	prot. 5883 del 01.08.2009 Massari Luigi, via Centro, fraz. Cortina, Alseno	Attribuzione diritti edificatori con destinazione residenziale ad area posta in loc. Felegara	L'area ricade nel PSC adottato all'interno del territorio urbanizzato; pertanto la richiesta formulata potrà essere considerata in sede di formazione del Regolamento Urbanistico-Edilizio
16	prot. 6286 del 18.08.2009 Gandolfi Angelo, Ricorda Angela, fraz. Lusurasco, strada Molinazzo, Alseno	Attribuzione diritti edificatori ad area posta in str. Molinazzo	L'osservazione non si ritiene accoglibile in quanto attiene alla classificazione di nuova zona residenziale nel territorio rurale e quindi in contrasto con gli indirizzi del PTCP 2007 relativi alla disciplina degli interventi nel territorio extraurbano
17	prot. 6287 del 18.08.2009 Zola Laura, via Vignano 4, Milano	Attribuzione diritti edificatori ad area posta in fraz. Castelnuovo Fogliani	Si ritiene l'osservazione meritevole di accoglimento in quanto le rettifiche richieste alla perimetrazione del territorio urbanizzato riguardano terreni contigui alla zona urbanizzata e presentano quindi le stesse peculiarità degli ambiti urbani consolidati
18	prot. 6460 del 27.08.2009 Arata Fabio	Attribuzione diritti edificatori per insediamenti produttivi/terziari ad area posta in loc. Brè Nuova	L'osservazione non si ritiene accoglibile in quanto le previsioni di ampliamento dell'abitato contenute nel documento adottato si valuta possano soddisfare ampiamente i presumibili fabbisogni insorgenti nel periodo di validità del PSC; inoltre va anche considerato che la previsione di nuovi ambiti di ampliamento degli abitati non già presenti all'adozione del Piano, comporterebbe la pubblicazione del documento con una eccessiva dilatazione dei tempi di approvazione
19	prot. 6461 del 27.08.2009 Arata Sonia	Attribuzione diritti edificatori per insediamenti produttivi/terziari ad area posta in loc. Brè Nuova	L'osservazione non si ritiene accoglibile in quanto le previsioni di ampliamento dell'abitato contenute nel documento adottato si valuta possano soddisfare ampiamente i presumibili fabbisogni insorgenti nel periodo di validità del PSC; inoltre va anche considerato che la previsione di nuovi ambiti di ampliamento degli abitati non

			già presenti all'adozione del Piano, comporterebbe la ripubblicazione del documento con una eccessiva dilatazione dei tempi di approvazione
20	prot. 6924 del 15.09.2009 Giovanni Antonioni e Maria Guarnieri - Morfasso	Modifica limite del territorio urbanizzato riguardante aree poste in fraz. Lusuraasco	Si ritiene l'osservazione meritevole di accoglimento in quanto le rettifiche richieste alla perimetrazione del territorio urbanizzato riguardano terreni contigui alla zona urbanizzata e presentano quindi le stesse peculiarità degli ambiti urbani consolidati
21	prot. 7135 del 22.09.2009 Dovani Maurizio fraz. Cortina, loc. Le Anime, Alseno	Attribuzione diritti edificatori con destinazione residenziale ad area posta in loc. "Le Anime"	L'osservazione non si ritiene accoglibile in quanto attiene alla classificazione di nuova zona residenziale nel territorio rurale e quindi in contrasto con gli indirizzi del PTCP 2007 relativi alla disciplina degli interventi nel territorio extraurbano
22	prot. 7189 del 24.09.2009 Pizzi Gianni, strada S. Rocco 85, Busseto	<p>◆Inserimento di previsioni atte a consentire la realizzazione di un impianto sportivo(pista da motocross) in loc. Brè</p> <p>◆Spostamento della previsione di tracciato della tangenziale del Capoluogo nel corridoio lungo l'asse ferroviario e classificazione di area come ambito per attività commerciali</p>	<p>a) Relativamente alla richiesta di previsione di un comparto per la realizzazione di un impianto per attività motociclistica da cross, si ritiene l'osservazione meritevole di accoglimento in quanto la collocazione dell'area si ritiene idonea per lo svolgimento di questa attività</p> <p>b) Per la modifica al tracciato della nuova circoscrizione del capoluogo, si rimanda al contenuto controdeduttivo alla riserva n.56 dell'Amministrazione Provinciale nel quale si evidenzia che il tracciato definitivo da realizzare verrà individuato nella fase del progetto preliminare con il coinvolgimento di tutti gli enti territoriali coinvolti</p> <p>c) La richiesta per la previsione di un ulteriore ambito per attività commerciali si ritiene accoglibile limitatamente all'insediabilità nell'area di attività di servizio alla viabilità (quali distributori di carburante e attività connesse)</p>
23	prot. 7411 del 01.10.2009 Sozzi Stefano via Foscolo, 3, Fiorenzuola d'Arda Sozzi Letizia, via Kennedy , 50 Fiorenzuola d'Arda	Attribuzione diritti edificatori per edilizia residenziale ad area posta lungo la S.P. di Bardi ed annesso piccolo parcheggio per autotreni	L'osservazione non si ritiene accoglibile in quanto attiene alla classificazione di nuova zona residenziale nel territorio rurale e quindi in contrasto con gli indirizzi del PTCP 2007 relativi alla disciplina degli interventi nel territorio extraurbano
24	prot. 7691 del 10.10.2009 Mori Maria, via Emilia, 18 , Alseno	Classificazione di aree in parte come "Insediamenti produttivi Polifunzionali" per ampliamento attività esistente ed in parte come Ambiti destinati a nuovi insediamenti produttivi polifunzionali	<p>d) Relativamente alla richiesta di ampliamento del territorio urbanizzato, si ritiene l'osservazione meritevole di accoglimento in quanto le rettifiche richieste riguardano terreni contigui alla zona urbanizzata che presentano quindi le stesse peculiarità degli ambiti urbani consolidati</p> <p>e) non si ritiene accoglibile la richiesta per la previsione di un ulteriore ambito per insediamenti produttivi in quanto i terreni indicati sarebbero difficilmente allacciabili alla rete infrastrutturale principale</p>
25	prot. 7693del 10.10.2009 Pizzelli Gabriele, Fedeli Tiziana, via Pascoli, 17, Cadeo(PC)	Eliminazione della individuazione Esclusione degli edifici ubicati in loc. Belvedere dai fabbricati di interesse tipologico	Si ritiene la richiesta accoglibile in quanto nel fabbricato sono in corso interventi ristrutturativi regolarmente autorizzati
26	prot. 7694 del 10.10.2009 Finkal s.r.l. via N. Bixio 88, Parma	Richiesta di cambio di classificazione di area con precedente destinazione produttiva ora inutilizzata con possibilità di edificazione con destinazione prevalente a residenza integrata con funzioni direzionali e commerciali	Gli immobili oggetto dell'osservazione ricadono nel PSC adottato all'interno di "Complessi edilizi di rifunionalizzare" per i quali è già prevista la possibilità di una loro trasformazione funzionale; peraltro, in seguito ad ulteriori valutazioni di approfondimento eseguite con la proprietà e con gli uffici comunali competenti, è emersa la necessità di dover coordinare gli interventi di recupero dell'ex calzaturificio con la possibile futura dismissione dei confinanti fabbricati comunali (scuola elementare e magazzini), in seguito ad un'auspicabile realizzazione di un unico plesso scolastico che ampli l'attuale sede delle medie inferiori. Pertanto si propone di estendere l'ambito di trasformazione anche alle aree comunali fino alla via Caduti
27	prot. 7695 del 10.10.2009 Vacirca Antonio , fraz. Castelnuovo FoglianiAlseno	Attribuzione diritti edificatori con destinazione residenziale ad area posta in loc. "Lattè"	L'osservazione non si ritiene accoglibile in quanto attiene alla classificazione di nuova zona residenziale nel territorio rurale e quindi in contrasto con gli indirizzi del PTCP 2007 relativi alla disciplina degli interventi nel territorio extraurbano
28	prot. 7696del 10.10.2009 Bersani Emanuele fraz. Castelnuovo Fogliani, via Don Scrivani n° 138	Attribuzione diritti edificatori con destinazione residenziale ad area posta in fraz. Castelnuovo	L'osservazione non si ritiene accoglibile in quanto le previsioni di ampliamento dell'abitato contenute nel documento adottato si valuta possano soddisfare ampiamente i presumibili fabbisogni insorgenti nel periodo di validità del PSC; inoltre va anche considerato che la previsione di nuovi ambiti di ampliamento degli abitati non

	Bersani Costantino, fraz. Castelnuovo Fogliani str. S. Francesco n° 3565		già presenti all'adozione del Piano, comporterebbe la ripubblicazione del documento con una eccessiva dilatazione dei tempi di approvazione
29	prot. 7697 del 10.10.2009 Asilo Infantile Fogliani Pallavicino Fraz. Castelnuovo Fogliani	Attribuzione diritti edificatori con destinazione residenziale ad area posta in fraz. Castelnuovo	L'osservazione non si ritiene accoglibile in quanto le previsioni di ampliamento dell'abitato contenute nel documento adottato si valuta possano soddisfare ampiamente i presumibili fabbisogni insorgenti nel periodo di validità del PSC; inoltre va anche considerato che la previsione di nuovi ambiti di ampliamento degli abitati non già presenti all'adozione del Piano, comporterebbe la ripubblicazione del documento con una eccessiva dilatazione dei tempi di approvazione
30	prot. 7701 del 12.10.2009 Melli Roberto, via Sanguigna n° 3 -Colorno	Attribuzione diritti edificatori con destinazione residenziale ad area posta in loc. "Lattè"	L'osservazione non si ritiene accoglibile in quanto attiene alla classificazione di nuova zona residenziale nel territorio rurale e quindi in contrasto con gli indirizzi del PTCP 2007 relativi alla disciplina degli interventi nel territorio extraurbano
31	prot. 7702 del 12.10.2009 Servizio Urbanistica ed Ambiente	Varie osservazioni	I contenuti dell'osservazione si ritengono accoglibili parzialmente; si vedano le numerose modifiche e integrazioni alla Relazione, alla Normativa di attuazione e agli elaborati cartografici che peraltro in molti casi sono richiamati anche nelle riserve dell'Amministrazione Provinciale
32	prot. 7740 del 13.10.2009 Passera Fabrizia, fraz. Castelnuovo Fogliani, via Centro 112 , Alseno	Inserimento nel "territorio urbanizzato" di area posta in fraz. Castelnuovo Fogliani con conseguente attribuzione di diritti edificatori	Anche in riferimento al parere espresso dalla Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, l'osservazione non si ritiene accoglibile in quanto contrasta con gli indirizzi di tutela paesaggistica delle aree immediatamente adiacenti al complesso castrense di Castelnuovo.
33	prot. 7741 del 13.10.2009 Donetti Carla, fraz. Castelnuovo Fogliani, via Salsediana Ovest	Inserimento nel "territorio urbanizzato" di area posta in fraz. Castelnuovo Fogliani con conseguente attribuzione di diritti edificatori	Si ritiene l'osservazione meritevole di accoglimento in quanto le rettifiche richieste alla perimetrazione del territorio urbanizzato riguardano terreni contigui alla zona urbanizzata e presentano quindi le stesse peculiarità degli ambiti urbani consolidati In riferimento al parere contrario all'accoglimento espresso dalla Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio in data 22/3/2011, si ritiene comunque di confermare l'accoglimento dell'osservazione in quanto l'ampliamento dell'urbanizzato attiene ad area di limitata entità contigua ad insediamenti esistenti
34	prot. 7742 del 13.10.2009 Gardinazzi Luisella, , fraz. Castelnuovo Fogliani, loc. Crocetta 112 , Alseno	Inserimento nel "territorio urbanizzato" di area posta in fraz. Castelnuovo Fogliani con conseguente attribuzione di diritti edificatori	L'osservazione non si ritiene accoglibile in quanto attiene alla classificazione di nuova zona residenziale nel territorio rurale e quindi in contrasto con gli indirizzi del PTCP 2007 relativi alla disciplina degli interventi nel territorio extraurbano
35	prot. 7743 del 13.10.2009 Soc. Finarca s.r.l. via Paolo Cannobio, 10 Milano	Inserimento nel "territorio urbanizzato" di area posta in loc. Felegara con sottrazione dal territorio urbanizzabile	Si ritiene l'osservazione meritevole di accoglimento in quanto le rettifiche richieste alla perimetrazione del territorio urbanizzato riguardano terreni contigui alla zona urbanizzata e presentano quindi le stesse peculiarità degli ambiti urbani consolidati
36	prot. 7744 del 13.10.2009 Fanzini Alberto e Franco, via Agola, 50, Alseno	Inserimento nel territorio urbanizzato e attribuzione diritti edificatori con destinazione residenziale ad area posta in loc. Mambrine	L'osservazione non si ritiene accoglibile in quanto attiene alla classificazione di nuova zona residenziale nel territorio rurale e quindi in contrasto con gli indirizzi del PTCP 2007 relativi alla disciplina degli interventi nel territorio extraurbano
37	prot. 7745 del 13.10.2009 Affaticati Vittorio, fraz. Chiaravalle via Centro	Inserimento nel territorio urbanizzabile al fine della successiva attribuzione di diritti edificatori con destinazione residenziale ad area posta in fraz. Chiaravalle della Colomba	Anche con riferimento al parere espresso dalla Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio in data 22/3/2011, si ritiene di accogliere parzialmente l'osservazione estendendo la superficie del territorio urbanizzabile all'intera area di proprietà indicata nell'osservazione, segnalando l'ubicazione delle aree a servizi nelle adiacenze del fontanile esistente sul lato ovest e limitando il carico urbanistico dell'intera area alle quantità già previste per il comparto nel PSC adottato
38	prot. 7757 del 13.10.2009 Guarnieri Tiziano fraz. Castelnuovo Fogliani, via Crocetta 196	Individuazione come "insediamenti residenziali civili" normati dall'art. 7 punto 3 N.T.A. del P.S.C. di fabbricato posto in loc. Caselle. Propone una verifica di tutto il patrimonio edilizio del territorio	La normativa del PSC adottato al punto 3) "Territorio rurale" dell'art.7 prevede che il RUE disciplini gli interventi consentiti per il recupero degli edifici rurali per attività non connesse con l'agricoltura e per gli altri insediamenti esistenti a destinazione civile; pertanto si ritiene che la richiesta formulata nell'osservazione possa ritenersi già formalmente accolta nelle previsioni del Piano adottato

		comunale per individuare altre situazioni analoghe non identificate.	
39	prot. 7758 del 13.10.2009 Bricchi Maria ed altri, via Roma 53, Alseno	Inserimento nel territorio urbanizzabile al fine della successiva attribuzione di diritti edificatori ad area posta nel Capoluogo	L'osservazione non si ritiene accoglibile per l'individuazione di un nuovo esteso ambito di nuova urbanizzazione in quanto le previsioni di ampliamento dell'abitato contenute nel documento adottato si valuta possano soddisfare ampiamente i presumibili fabbisogni insorgenti nel periodo di validità del PSC; si ritiene invece parzialmente accoglibile limitatamente al riconoscimento dell'estensione del territorio urbanizzato nella porzione est per un fronte di ca. 160 mt. (di profondità di ca. 30 mt.) in quanto già servito dalle necessarie reti infrastrutturali
40	prot. 7759 del 13.10.2009 Immobiliare S.Colombano di Guarnieri Tiziano &c., fraz. Castelnuovo Fogliani via Centro 196 Alseno	Trasformazione da territorio urbanizzato a territorio urbanizzabile in quanto già dotata di servizi di area posta in fraz. Lusurasco Centro	Si ritiene l'osservazione meritevole di accoglimento in quanto le rettifiche richieste alla perimetrazione del territorio urbanizzato riguardano terreni contigui alla zona urbanizzata e presentano quindi le stesse peculiarità degli ambiti urbani consolidati; viene conseguentemente ridimensionato l'ambito n.1 di "ampliamento degli insediamenti residenziali e altre attività compatibili"
41	prot. 7764 del 13.10.2009 Del Re Attilio Amerigo, Via Agola, Del Re Paola	<p>a) Attribuzione di diritti edificatori all'Ambito 1 del Capoluogo in modo analogo a quanto previsto dal P.R.G. vigente;</p> <p>b) ridefinizione parziale del perimetro dell'ambito 1);</p> <p>c) svincolo delle due aree presenti nell'ambito 1 in modo da rendere meglio attuabile le previste possibili trasformazioni,</p> <p>d) con riferimento all'ambito 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> • concentrazione delle aree per servizi nei pressi di Villa Piatti; • ammettere la suddivisione in sub comparti • ridefinire il perimetro considerata anche la riduzione della fascia di rispetto dall'elettrodotto. 	<p>a) Non si ritiene accoglibile la richiesta di incremento della capacità insediativa nell'area della vecchia cascina, in quanto il carico urbanistico previsto è finalizzato alla salvaguardia dell'assetto morfologico dell'insediamento. Relativamente alla richiesta di poter attuare autonomamente in due sub-comparti, la richiesta potrà essere valutata in fase di stesura del Piano operativo comunale</p> <p>b) Non si ritiene accoglibile l'osservazione riferita all'ambito n.3 in quanto le richieste formulate potranno essere valutate in fase di stesura del Piano operativo comunale</p>
42	prot. 7766 del 13.10.2009 Euroimmobiliare Leonardo da Vinci, via Borromei, 6 Milano	Inserimento nel territorio urbanizzabile al fine della successiva attribuzione di diritti edificatori ad area posta nell'abitato della fraz. di Cortina	L'osservazione non si ritiene accoglibile in quanto le previsioni di ampliamento dell'abitato contenute nel documento adottato si valuta possano soddisfare ampiamente i presumibili fabbisogni insorgenti nel periodo di validità del PSC; inoltre va anche considerato che la previsione di nuovi ambiti di ampliamento degli abitati non già presenti all'adozione del Piano, comporterebbe la ripubblicazione del documento con una eccessiva dilatazione dei tempi di approvazione

Allegato 4 - Alseno, parere motivato VAS

Il Comune di Alseno, con note acquisite al Prot. prov. le n. 22350 del 25.03.2013 e n. 52618 del 30.07.2013, ha trasmesso gli elaborati relativi al PSC, compreso l'elaborato di ValSAT nonché lo Studio di Incidenza, ai fini degli adempimenti previsti dalla L.R. 20/2000 e dell'espressione del Parere Motivato.

Gli elaborati relativi alla proposta di PSC sono stati depositati presso gli enti territoriali interessati che, insieme ai soggetti competenti in materia ambientale, sono stati invitati a partecipare alla Conferenza di Pianificazione di cui agli artt. 14 e 27 della L.R. 20/2000.

Gli elaborati di Piano, unitamente al relativo documento di ValSAT (che ai fini della Valutazione Ambientale Strategica tiene luogo del Rapporto Ambientale) e alla Sintesi non Tecnica della stessa, sono stati depositati ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D.Lgs. 152/2006, presso la Provincia di Piacenza ed il Comune medesimo.

La Conferenza di Pianificazione ha aperto i propri lavori in data 12 luglio 2007, si è svolta in diversi incontri concludendosi in data 19 dicembre 2008. Successivamente alla Conferenza di Pianificazione, ai sensi dell'art. 27, comma 4 della L.R. 20/2000, il Comune di Alseno tenendo conto dei contributi conoscitivi e delle valutazioni espresse, ha adottato il Piano Strutturale Comunale con atto del Consiglio Comunale n. 8 del 21 aprile 2009.

Successivamente, la Giunta Provinciale ha espresso le proprie riserve in merito al PSC adottato con atto n. 440 dell'8 ottobre 2010.

Entro il termine per la presentazione di osservazioni ai fini della procedura di Valutazione Ambientale del PSC, fissato nel 2 agosto 2009, sono pervenute n. 42 osservazioni.

Il Consiglio Comunale di Alseno ha deliberato le controdeduzioni alle riserve provinciali ed alle osservazioni pervenute con atto n. 4 dell'11.03.2013.

Nella fase di controdeduzione, in accoglimento delle riserve dell'Amministrazione Provinciale e di alcune osservazioni pervenute, il Comune ha apportato modifiche agli elaborati di Piano ed ha ritenuto di non effettuare variazioni del documento di ValSAT. Si evidenzia, in generale, che l'accoglimento di osservazioni che comportino effetti ambientali non analizzati e valutati nel documento di ValSAT allegato al Piano, comporta il necessario aggiornamento del documento di valutazione e, nel caso gli effetti ambientali siano significativi, è necessario provvedere all'aggiornamento anche del Parere Motivato, qualora già formulato.

In relazione a quanto stabilito dalla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e dall'art. 5 della L.R. 20/2000 il Piano Strutturale Comunale di Alseno è stato assoggettato alla procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale; pertanto, la Provincia di Piacenza, in qualità di Autorità competente e contestualmente alla formulazione dell'Intesa sul Piano, deve assumere il Parere Motivato, ai sensi dell'art. 15 dello Decreto citato.

I documenti di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale, "VALSAT1- Rapporto Ambientale", "VALSAT2 - Compatibilità insediativa del territorio", "VALSAT3 - Tavola di sintesi della compatibilità insediativa del territorio" e "VALSAT4 - Schede delle previsioni e della sostenibilità ambientale e territoriale degli interventi di trasformazione urbanistica", sono stati costruiti sulla base dei contenuti illustrati nell'ambito dell'Allegato VI al D.Lgs. 152/2006 e svolgono adeguatamente le funzioni affidate al Rapporto Ambientale di cui all'art. 13 del D.Lgs 152/2006.

Le funzioni di informazione e partecipazione sui contenuti del PSC e sugli impatti ambientali ad esso conseguenti, previste dall'art. 14 del D.Lgs. 152/2006, in particolare in relazione ai soggetti competenti in materia ambientale sono state adeguatamente sviluppate nel processo di formazione, ai sensi degli artt. 14 e 27 della L.R. 20/2000, sia durante la Conferenza di Pianificazione che durante le fasi di deposito e partecipazione.

La prima fase della valutazione, effettuata congiuntamente alla costruzione del Quadro Conoscitivo, ha prodotto una valutazione delle opportunità e dei fattori di criticità che caratterizzano il territorio, riferiti sia allo stato di fatto che alle dinamiche evolutive del territorio comunale, con la proposta di politiche e azioni da attuare con il Piano.

Sin dall'elaborazione del Documento Preliminare è stata evidenziata una carenza riguardante, in particolare, il livello di approfondimento delle analisi condotte nell'ambito del QC; il Comune di

Alseno ha, comunque, definito il proprio scenario di sviluppo sociale, economico e culturale con riferimento alla sostenibilità e ad una elevata qualità dell'ambiente e del territorio, assumendo i seguenti obiettivi generali, che sono stati declinati in obiettivi specifici:

- Ridurre o eliminare l'esposizione della popolazione all'inquinamento atmosferico,
- Ridurre o eliminare l'esposizione della popolazione all'inquinamento acustico,
- Rispettare i limiti e raggiungere i valori guida e gli obiettivi di qualità delle acque di approvvigionamento e delle acque superficiali e sotterranee,
- Garantire la raccolta degli scarichi e la loro corretta depurazione,
- Garantire acqua potabile di buona qualità a tutta la popolazione,
- Ridurre la popolazione esposta a rischio idraulico,
- Ridurre il rischio associato a fenomeni di dissesto,
- Ridurre il rischio associato alla presenza di aree degradate, siti contaminati,
- Ridurre le conseguenze derivanti dal rischio sismico,
- Proteggere il suolo quale risorsa non rinnovabile,
- Conservare e riqualificare ambiti di interesse paesaggistico,
- Conservare e riqualificare le componenti dell'assetto vegetazionale,
- Tutelare la biodiversità, recuperare e conservare gli ecosistemi,
- Conservare e sviluppare la diffusione dei corridoi ecologici,
- Promuovere azioni legate alla riduzione dei rifiuti,
- Migliorare la raccolta dei rifiuti,
- Potenziare e migliorare le infrastrutture per la mobilità,
- Promuovere forme di mobilità alternative alla automobilistica,
- Rispondere alla domanda di nuova residenza coerentemente con i criteri di sostenibilità,
- Salvaguardia degli scenari di sistema e delle peculiarità geo-morfologiche dell'ambito collinare,
- Tutela dei complessi insediativi di interesse storico testimoniale e salvaguardia delle aree e degli elementi di interesse archeologico, riqualificazione ambientale del tessuto edilizio,
- Mantenimento e qualificazione del livello di qualità urbana e ambientale degli ambiti urbani consolidati e miglioramento delle condizioni di salubrità,
- Aumentare l'offerta turistica tramite lo sviluppo socio economico dei territori sulla Via Francigena,
- Valorizzazione ambientale del territorio,
- Incrementare il trend occupazionale promuovendo lo sviluppo socio-economico incrementando l'offerta e l'articolazione degli insediamenti produttivi,
- Ridurre l'impatto ambientale associato all'attività agricola,
- Aumentare le superfici agricole convertite al biologico, la forestazione e le reti ecologiche,
- Ridurre l'esposizione della popolazione all'inquinamento elettromagnetico.

Nelle fasi successive, è stata verificata la coerenza fra gli obiettivi proposti per il PSC e gli obiettivi di sviluppo sostenibile derivanti dagli strumenti della pianificazione sovraordinata. Successivamente, la valutazione è stata orientata ad individuare gli effetti indotti dall'attuazione delle singole scelte di Piano, consentendo di selezionare, tra le possibili soluzioni alternative, quelle maggiormente rispondenti ai predetti obiettivi generali di Piano.

Sulla base del livello di definizione degli approfondimenti effettuati e degli obiettivi illustrati nell'ambito del PSC, poi, il processo valutativo ha provveduto alla definizione ed alla valutazione dell'insieme degli impatti derivanti dall'attuazione delle previsioni di PSC, condizionando la stessa alla realizzazione di azioni di mitigazione.

Infine, la valutazione del PSC è stata completata con la definizione di un sistema di monitoraggio degli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni di Piano. Infatti, è stato individuato un set di indicatori da utilizzare per il monitoraggio degli effetti sui sistemi ambientali e territoriali dell'attuazione delle scelte di PSC, allo scopo di aggiornare o rivedere le scelte medesime.

Dalla contestuale lettura degli elaborati costitutivi del PSC, delle analisi effettuate nell'ambito del QC, del documento di ValSAT e della Sintesi non Tecnica emerge lo sviluppo della metodologia e delle fasi necessarie allo svolgimento della procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale del PSC di Alseno, così come disciplinata dalla normativa vigente e dall'art. 98 delle Norme del PTCP 2007. In particolare, si valuta positivamente l'impostazione metodologica generale seguita nella predisposizione della ValSAT, impostata sulla base di quanto indicato dalla

L.R. 20/2000 e dall'Atto di Indirizzo 173/2001, coerentemente con quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006.

La metodologia proposta per la ValSAT del PSC elaborata dal Comune di Alseno ha fornito elementi di indirizzo generale alle scelte di trasformazione effettuate nell'ambito del Piano.

In particolare, tale metodologia si compone di alcune fasi, concatenate e logicamente conseguenti, che concorrono alla definizione dei contenuti del Piano in un primo momento, e delle Norme in quello successivo, attraverso una valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale del PSC stesso:

1. analisi delle componenti ambientali e degli obiettivi,
2. valutazione di coerenza esterna,
3. valutazione di coerenza interna,
4. schede di sostenibilità per i nuovi insediamenti,
5. monitoraggio degli effetti di Piano.

Le risultanze delle valutazioni di coerenza hanno riportato esiti sostanzialmente positivi, evidenziando che gli obiettivi e le azioni del Piano comunale, derivanti dall'analisi generale delle situazioni di criticità delle componenti ambientali sono coerenti con gli obiettivi di sostenibilità stabiliti dalla normativa e dalla pianificazione sovraordinata. Nel documento di ValSAT la definizione e valutazione delle "ragionevoli alternative", è stata sviluppata sulla base di un'analisi volta all'individuazione dei condizionamenti caratterizzanti le differenti porzioni di territorio, sintetizzate nelle tavole VALSAT2 e VALSAT3.

La valutazione degli impatti significativi, derivanti dall'attuazione delle scelte di Piano sul sistema socio-economico, sul sistema ambientale e naturale, sul sistema della mobilità e sul sistema rurale, sviluppata nel documento di ValSAT e nelle schede degli ambiti (elaborati VALSAT1 E VALSAT4), consente di valutare positivamente le misure di mitigazione e compensazione individuate nel PSC, sebbene occorra demandare il dettaglio delle stesse al POC ed al RUE attraverso ulteriori valutazioni, verifiche ed analisi finalizzate alla definizione di più precise condizioni di sostenibilità degli interventi preordinati all'attuazione delle trasformazioni previste.

Si valuta positivamente la predisposizione del piano di monitoraggio per l'efficacia del Piano comunale, in conformità con gli indirizzi dettati dal PTCP.

In considerazione di quanto rilevato, valutati i contenuti del documento di ValSAT elaborato dall'Autorità procedente, considerata la proposta di PSC, dato atto che sono state sviluppate le attività di informazione e di partecipazione previste dal Codice dell'ambiente, nell'ambito del processo di formazione del PSC, considerati i contenuti dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale, considerata l'attività tecnico-istruttoria effettuata ai fini del rilascio dell'Intesa da parte della Giunta Provinciale (ai sensi del comma 10 dell'art. 32 della L.R. 20/2000 e s.m.), l'Autorità competente ritiene di esprimere

**Parere Motivato positivo
sul Piano Strutturale Comunale (PSC) di Alseno
relativamente alla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT)
ai sensi dell'art. 5, comma 7 della L.R. 20/2000 e succ. mod. ed int..**

Il Piano Strutturale Comunale (PSC) di Alseno potrà, quindi, completare il proprio iter di approvazione, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 20/2000 e succ. mod. ed int., nel rispetto delle valutazioni formulate nell'ambito dell'istruttoria tecnica svolta da questa Amministrazione e delle prescrizioni di seguito riportate.

1. Risulta necessario garantire il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel documento di ValSAT del PSC e delle azioni di mitigazione definite in riferimento alle azioni di Piano;
2. risulta necessario rispettare tutte le prescrizioni contenute nella Valutazione d'Incidenza elaborata in riferimento al PSC;
3. risulta necessario rispettare le condizioni e le prescrizioni presenti all'interno dei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel processo di valutazione ambientale del PSC;

4. nell'ambito dell'elaborazione del POC e del RUE, risulta necessario approfondire la valutazione ambientale delle previsioni e delle politiche/azioni del Piano, con l'obiettivo di disporre di un sistema di valutazione utile alla definizione dei limiti e delle condizioni alla trasformazione del territorio. Con particolare riferimento alle principali azioni di PSC relative al sistema della mobilità, agli ambiti specializzati per attività produttive, agli insediamenti commerciali ed alle principali trasformazioni insediative di tipo residenziale, si evidenzia la necessità di approfondire la relativa valutazione ambientale negli strumenti citati, tenendo conto anche delle "ragionevoli alternative", laddove non siano state adeguatamente valutate, anche per mancanza di elementi fondamentali per la valutazione;
5. si rammenta, infine, che con l'atto di approvazione del PSC il Comune dovrà illustrare, in un apposito elaborato allegato al Piano (denominato Dichiarazione di Sintesi), in che modo le considerazioni ambientali siano state integrate nel PSC e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale (comprensivo di Valutazione d'Incidenza) e degli esiti delle consultazioni, dando atto dell'avvenuto recepimento del Parere Motivato della Provincia, ovvero indicando puntualmente le ragioni per le quali si è parzialmente o totalmente disatteso quanto contenuto nel Parere Motivato stesso.



Provincia di Piacenza

**Servizio Affari generali, archivio, protocollo,
comunicazione e Urpel.
Gabinetto del Presidente del Consiglio e Segreteria del Consiglio.**
Relazione di Pubblicazione, trasmissione Capi Gruppo Consiliari

Delibera di Giunta N. 199 del 04/10/2013

Servizio Urbanistica e attività estrattive

Proposta n. 2238/2013

Oggetto: PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DEL COMUNE DI ALSENO ADOTTATO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 21.4.2009 E CONTRODEDOTTO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 11.3.2013: INTESA ESPRESSA AI SENSI DEL COMMA 10 DELL'ART. 32, DELLA L.R. N. 20/2000, NONCHE' PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I. E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

La deliberazione sopra indicata:

viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 ed è stata trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi art. 125 D. Lgs. 18.8.2000 N.267.

È stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Piacenza li, 07/10/2013

Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio
(ROSSI MARIA)
con firma digitale



Provincia di Piacenza

**Servizio Affari generali, archivio, protocollo,
comunicazione e Urpel.
Gabinetto del Presidente del Consiglio e Segreteria del Consiglio.
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Delibera di Giunta N. 199 del 04/10/2013

Servizio Urbanistica e attività estrattive

Proposta n. 2238/2013

Oggetto: PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DEL COMUNE DI ALSENO ADOTTATO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 21.4.2009 E CONTRODEDOTTO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 11.3.2013: INTESA ESPRESSA AI SENSI DEL COMMA 10 DELL'ART. 32, DELLA L.R. N. 20/2000, NONCHE' PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I. E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge:
perché dichiarata immediatamente eseguibile e decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 18.8.2000 N. 267.

Piacenza li, 23/10/2013

Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio
(MALCHIODI MARIA ELENA)
con firma digitale